



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione del giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

(artt. 409 e ss. c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Maria Pino

Esaminati gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di

1. **SUBRANNI Antonio** nato a Termoli il 28.8.1932

sottoposto ad indagini in ordine al reato di cui agli artt. 378 e 61 n. 9 c.p. (in Palermo ed altrove, nel corso degli anni 1995 – 1996)

2. **RICCIO Michele** nato a Mogliano Veneto il 17.10.1948

sottoposto ad indagini in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p. (denunciato in Palermo il 19.12.2002) in relazione al quale sono da considerarsi persone offese MORI Mario, SUBRANNI Antonio ed OBINU Mario, sopra generalizzati

vista la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.;

vista l'opposizione proposta da MORI Mario e OBINU Mauro avverso la richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di RICCIO Michele;

OSSERVA

Nell'ambito del presente procedimento, con ordinanza *ex art.* 409 co. 4 c.p.p. depositata in data 27 settembre 2007, questo Giudice rigettava la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di MORI Mario, SUBRANNI Antonio ed OBINU Mauro, sottoposti ad indagini in ordine al reato di cui agli artt. 378 e 61 n. 9 c.p. (in Palermo ed altrove, nel corso degli anni 1995 – 1996) e, altresì, nei confronti di RICCIO Michele, sottoposto ad indagini in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p. (denunciato in Palermo il 19.12.2002 ed ipotizzato in pregiudizio di MORI Mario, SUBRANNI Antonio ed OBINU Mario), qualificava diversamente il fatto di reato iscritto nel registro mod. 21 nei confronti dei citati indagati Mori, Subranni ed Obinu – ritenendo, invero, che la corretta qualificazione giuridica fosse quella di favoreggiamento personale circostanziato dalla speciale aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 -, e, ravvisando l'esigenza di una integrazione istruttoria, indicava plurimi temi suscettibili di utile approfondimento investigativo. Esigenze di completezza ed

economia espositiva rendono opportuno qui di seguito integralmente trascrivere la motivazione della suindicata ordinanza emessa da questo Giudice ai sensi dell'art. 409 co. 4 c.p.p.

(.....)

La richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti degli odierni indagati in ordine alle ipotesi di reato loro rispettivamente ascritte non può essere accolta, ritenendo questo Giudice necessario, all'esito della disamina delle acquisizioni istruttorie, il compimento di ulteriore, più approfondita attività d'indagine.

Nel motivare la richiesta in argomento l'organo inquirente ha dato adeguata contezza del compendio investigativo e, in specie, riportato i contenuti dei verbali delle informazioni testimoniali sui quali è stata fondata l'ipotesi accusatoria nei confronti degli indagati Mori Mario, Subranni Antonio ed Obinu Mauro nonché le dichiarazioni rese dagli indagati medesimi, ed ha concluso rassegnando una valutazione di insufficienza delle acquisizioni istruttorie nell'ottica di un utile esercizio dell'azione penale.

Ad analoga conclusione il P.M. è pervenuto in relazione all'ipotesi delittuosa ascritta all'indagato Riccio Michele, in particolare evidenziando come non sia *“in ogni caso, sufficientemente dimostrata l'esistenza, in capo al Riccio, del dolo necessario ad integrare il delitto di cui all'art. 368 c.p.”* ⁽¹⁾.

Prima di illustrare quali siano i temi in ordine ai quali questo Giudice ritiene sussistente l'esigenza di integrazione istruttoria, appare necessario delineare, sia pure in termini di estrema sintesi, l'*iter* del presente procedimento penale e, in particolare, evidenziare come, operata la corretta qualificazione giuridica del fatto in ordine al quale si procede nei confronti degli indagati Mori, Subranni ed Obinu, non condivisibile sia il rilievo esposto dalla difesa del Riccio (v. memoria difensiva del 28.6.2007) inerente alla sopravvenuta prescrizione del reato ipotizzato.

Il presente procedimento trae origine da una missiva in data 16 ottobre 2001 con la quale il Colonnello dei CC Riccio Michele, odierno indagato, chiedeva di conferire con il dott. Di Matteo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Il Riccio rappresentava l'esigenza di riferire in ordine a *“determinati fatti, supportati da riscontri certi”* inerenti all'attività d'indagine compendiata nella annotazione dei CC del R.O.S. denominata *“Grande Oriente”* ed asseritamente connessi, altresì, all'omicidio della *“fonte”* Ilardo Luigi, fatto avvenuto in Catania il 10 maggio 1996.

¹ Così la richiesta di archiviazione.

Sulla scorta di siffatta missiva, in data 24 ottobre 2001, veniva iscritto nel registro mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato) il procedimento n. 5724/01. Nell'ambito di quel procedimento il P.M. procedeva alla assunzione a sommarie informazioni di Riccio Michele (verbali di s.i.t. del 31.10.2001 e dell'1.12.2001, il cui contenuto è riportato, per estratto, nella richiesta di archiviazione in esame), alla acquisizione della documentazione dallo stesso prodotta (in particolare, copia di talune agende personali del Riccio e microcassetta contenente la registrazione di una conversazione asseritamente intercorsa il 10.5.1996 tra il Riccio ed il Cap. Damiano) ed alla escussione di persone informate sui fatti.

In data 13 febbraio 2002, all'iscrizione nel registro mod. 45 subentrava l'iscrizione del procedimento penale n. 1810/02 r.g.n.r. nei confronti di ignoti in ordine al delitto di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991 (fatto avvenuto in Palermo ed altrove nel corso del 1995 e successivamente).

Nell'ambito di quel procedimento venivano assunti a sommarie informazioni il Magg. Damiano (s.i.t. 4.3.2002) , il Ten. Col. De Caprio (s.i.t. 4.3.2002), il Col. Obinu (s.i.t. 5.3.2002), il Gen. Mori (s.i.t. 6.3.2002) ed il Gen. Subranni (s.i.t. 7.3.2002) e veniva reiterata l'escussione del Col. Riccio (s.i.t. 3.5.2002 e 15.10.2002). Venivano escussi, altresì, quali testi di riferimento, il dott. Marino (magistrato in servizio, all'epoca dei fatti, presso la Procura della Repubblica di Catania), l'Isp. Arena, l'Isp. Ravidà.

Risulta effettuata, ancora, l'acquisizione di copia del verbale dell'interrogatorio reso al P.M. dal collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino in data 8.11.2002.

Con esposto dell'11 dicembre 2002, il Gen Mori ed il Col. Obinu presentavano denuncia nei confronti del Col. Riccio in ordine al delitto di calunnia, in relazione alle dichiarazioni accusatorie in loro pregiudizio rese da quest'ultimo innanzi al Tribunale di Palermo, nel processo penale a carico di Dell'Utri Marcello, alle udienze dibattimentali del 14 e 21 ottobre 2002.

È sulla scorta di detto esposto che risulta instaurato il procedimento penale nei confronti di Riccio Michele per il reato di cui all'art. 368 c.p. (proc. n. 13787/02 r.g.n.r.).

In data 11 febbraio 2003 veniva iscritto (con decorrenza 8.11.2002) il presente procedimento n. 1844/03 r.g.n.r. nei confronti di Mori Mario, Subranni Antonio e Obinu Mauro in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 9 e 378 c.p.

Nell'ambito di questo procedimento risulta acquisita, in particolare, copiosa documentazione presso le Sezioni Anticrimine del R.O.S. dei CC di Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania nonché presso il Comando del R.O.S. di Roma.

Risultano effettuati, altresì, accertamenti presso l'archivio dell'ufficio intercettazioni della Procura della Repubblica in sede ed acquisita una relazione di servizio redatta dal dott. Giuseppe Pignatone in data 30.4.2003.

In data 1 aprile 2003, nell'ambito del procedimento n. 13787/02 r.g.n.r. nei confronti di Riccio Michele, sia il Gen. Mori sia il Col. Obinu, nella qualità di persone sottoposte ad indagini in procedimento connesso in relazione alle dichiarazioni rese anche in sede dibattimentale dal Col. Riccio, venivano interrogati con l'assistenza del difensore e con le garanzie prescritte dall'art. 64 c.p.p.

Il contenuto di quegli interrogatori bene evidenzia la compiuta conoscenza, da parte di ciascuno dei predetti indagati, delle accuse formulate nei loro confronti dal Col. Riccio.

I riferimenti reiterati e specifici alle dichiarazioni accusatorie rese da quest'ultimo nel corso delle udienze dibattimentali sopra indicate ed il tenore delle domande poste dal P.M. e dal difensore sono in tal senso di assoluta eloquenza. D'altra parte, già in data 11.12.2002, allorquando avevano proposto denuncia nei confronti del Col. Riccio, sia il Gen. Mori sia il Col. Obinu avevano riportato interi passi della trascrizione di quell'esame dibattimentale ed allegato un estratto del relativo verbale.

In data 5 maggio 2003 il procedimento n. 13787/02 r.g.n.r. nei confronti di Riccio Michele veniva riunito al presente procedimento.

Orbene, nei confronti degli indagati Mori Mario, Subranni Antonio e Obinu Mauro si ipotizza, in fatto, la reiterazione di condotte omissive volte a favorire la latitanza di Provenzano Bernardo e, pertanto, ad agevolare l'attività della associazione mafiosa *Cosa Nostra*.

Lo stesso organo inquirente, sia nel formulare la richiesta di archiviazione sia nel rassegnare le conclusioni in sede di udienza camerale, ha compiutamente descritto il fatto delittuoso ipotizzato a carico dei predetti indagati e, per il profilo che qui immediatamente rileva, ha affermato e ribadito che le condotte ipotizzate (omesso intervento in Mezzojuso il 31.10.1995 in occasione dell'incontro tra Ilardo Luigi, Provenzano Bernardo ed altri soggetti appartenenti a *Cosa Nostra*; omessa predisposizione, in epoca successiva, nel medesimo luogo in cui ebbe luogo l'incontro del 31.10.1995 o nei luoghi adiacenti, di servizi ed attività tecniche potenzialmente idonee a conseguire l'arresto del latitante) devono dirsi orientate a favorire "*Bernardo Provenzano e Cosa Nostra*"⁽²⁾.

D'altra parte, non può fare a meno di rilevarsi che il procedimento n. 1810/02 r.g. mod. 44 – dal quale l'odierno proviene – risulta essere stato iscritto il 13.2.2002 nei confronti di ignoti

² V. verbale integrale dell'udienza camerale in data 5.7.2007.

per il reato di cui all'art. 378 c.p. e 7 L. 203/1991 e che nessun elemento ulteriore e successivo consentiva di escludere, in relazione al tema d'indagine, l'ipotizzata suddetta aggravante.

Indiscutibilmente, pertanto, a prescindere dalla iscrizione operata dal P.M. nel registro mod. 21 – nient'affatto vincolante per questo Giudice – la corretta qualificazione giuridica del reato ipotizzato appare quella di favoreggiamento personale circostanziato dalla speciale aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91.

Ne consegue che, come si è già avuto modo di anticipare, deve escludersi, avuto riguardo ai termini di prescrizione del reato suddetto, la sopravvenienza della causa estintiva del reato ipotizzata dalla difesa del Riccio.

Tanto evidenziato, osserva il decidente che la evidente incompatibilità che, in relazione ai fatti di reato ipotizzati, connota le dichiarazioni rese dal Col. Riccio e le dichiarazioni, peraltro tra loro non sempre esattamente sovrapponibili, rispettivamente rese dal Gen. Subranni, dal Gen. Mori e dal Col. Obinu impone che la ricostruzione dei fatti, nella loro storicità, venga effettuata privilegiando, in via preliminare, le acquisizioni istruttorie di natura documentale.

Dalla disamina dell'informativa del R.O.S. denominata "Grande Oriente", recante la data del 30.7.1996 e depositata alla Procura della Repubblica di Palermo il 31.7.1996, redatta dal Ten. Col. Riccio e sottoscritta dal Col. Obinu, emerge che:

- in data 29 ottobre 1995 Ilardo comunicava telefonicamente a Riccio che nelle "prime ore" del successivo 31 ottobre avrebbe incontrato Ferro Salvatore e Vaccaro Lorenzo al bivio di Mezzojuso e che l'appuntamento *"poteva avere importanti sviluppi anche in direzione di Provenzano"*;
- quanto alle modalità dell'azione di competenza dei CC del R.O.S., Riccio ha rappresentato, testualmente: *"lo scrivente faceva presente che con tutta probabilità sarebbe stato possibile solo un servizio di pedinamento e, su richiesta della fonte, per non pregiudicarne l'incolumità, il servizio di O.C.P. non sarebbe stato proseguito ad oltranza se si fosse riscontrata attività di contropedinamento o di verifica da parte dei mafiosi nel timore di essere seguiti. La fonte dal canto suo avrebbe creato con il Provenzano i presupposti di un successivo incontro dove avrebbe potuto sfruttare strumenti tecnologici per facilitarne il suo pedinamento e rintraccio a distanza. Nel frattempo, come sempre, veniva istruito a cogliere ogni particolare utile sia nelle precauzioni adottate dai favoreggiatori del Provenzano che dati utili alla localizzazione del luogo di incontro ed alla identificazione dei vari personaggi che avrebbe incontrato"*;

- nella serata del 30 ottobre 1995 Riccio incontrava Ilardo il quale, confermando quanto già riferito telefonicamente, dichiarava di ritenere che quell'appuntamento fosse *“propedeutico ad incontrare Provenzano”*;
- il 31 ottobre 1995 si effettuava, presso il bivio di Mezzojuso, il servizio di osservazione costituente oggetto di separata relazione (allegata all' informativa del 30.7.1996 ed acquisita agli atti del presente procedimento).

La relazione, sottoscritta dal Ten. Col. Riccio e dal Cap. Damiano (nonché da altri tre militari del R.O.S. della Sezione Anticrimine di Caltanissetta) attesta la partecipazione al servizio del Ten. Col. Riccio. Siffatta circostanza, di contro, è stata esclusa dal Cap. Damiano nel corso della escussione in data 4.3.2002; invero, innanzi al P.M. il Cap. Damiano ha affermato che il Ten. Col. Riccio era rimasto ad attenderlo a Catania e che ivi egli lo aveva raggiunto allorquando, completato il servizio, aveva proceduto a sviluppare le fotografie ed identificare gli intestatari delle autovetture osservate sul luogo di interesse.

- quella relazione di servizio documenta il sopraggiungere, alle ore 7.55 del 31.10.1995, di due autovetture, una Fiat Uno (tg. CL 176710) ed un fuoristrada Suzuki (tg. SR 3350003) nonché, alle successive ore 8.05, proveniente da una stradina di campagna, di una terza autovettura, una Ford Escort di colore scuro targata Palermo. La medesima relazione dà contezza, altresì, della presenza di una quarta autovettura, una Lancia Prisma targata Enna, che, proveniente dallo scorrimento veloce (in direzione Agrigento), andava a posizionarsi *“in mezzo al bivio”* e riporta, infine, l'esito di *“accertamenti esperiti successivamente”*, ed in particolare l'avvenuta identificazione di Vaccaro Lorenzo e Ilardo Luigi e, altresì, di Carruba Francesco ⁽³⁾.
- in ordine alle modalità di espletamento del servizio, la relazione documenta l'avvenuta predisposizione di *“una aliquota di osservazione fissa”* nonché di un *“dispositivo dinamico posto più lontano, pronto ad intervenire se si realizzavano le condizioni necessarie per effettuare un pedinamento senza che ne venisse pregiudicato l'esito e di conseguenza pregiudicata la tutela della fonte”*;
- alle ore 23.00 del 31 ottobre 1995 Riccio si ritrovava con Ilardo: quest'ultimo affermava di avere incontrato il latitante Provenzano e riferiva in ordine al luogo

³ VACCARO Lorenzo e ILARDO Luigi risultano individuati come coloro che, condotti sul luogo di interesse a bordo, rispettivamente, della Fiat Uno e del fuoristrada Suzuki, venivano prelevati dalla autovettura Ford Escort successivamente giunta. Quanto a CARRUBA Francesco, non è chiaro se lo stesso sia stato identificato soltanto quale mero intestatario della autovettura Fiat Uno ovvero anche quale conducente della medesima.

dell'incontro, alla durata dello stesso, all'identità di taluni partecipi ed agli argomenti trattati;

- plurime e puntuali sono le informazioni che Ilardo risulta aver reso nella prospettiva della individuazione del luogo dell'incontro (è riferito in dettaglio il percorso effettuato ed è indicata la costruzione di interesse, segnatamente costituita da *“una casa con ovile”* posta *“più in basso”* rispetto ad altra costruzione, avente *“il tetto e la facciata di colore rossastro”*, ugualmente utilizzata dal latitante per gli *“incontri con i suoi più stretti e fidati referenti”*) nonché della identificazione dei soggetti partecipanti allo stesso;
- con particolare riguardo a questi ultimi, va evidenziato che – secondo quanto documenta l'informativa in esame – già in data 31.10.1995 Ilardo ebbe a menzionare tali *CONO* e *GIOVANNI* ed a fornire significative informazioni inerenti ai predetti. Quanto al *CONO*, l'Ilardo risulta aver riferito che lo stesso era *“...proprietario di una fattoria sita sul lato sinistro dello scorrimento veloce, poco dopo il predetto distributore di benzina”* (della ubicazione del *“distributore Esso”* Ilardo dà adeguata contezza in sede di descrizione del percorso effettuato allorquando fu condotto presso il luogo dell'incontro) ed era *“la persona che aveva preparato il pranzo”*. Ancora nei confronti del *CONO*, Ilardo ebbe a precisare, testualmente: *“Questi, giunto intorno alle ore undici a bordo di una Fiat Campagnola furgonata di colore verde, conosceva perfettamente le esigenze alimentari di Provenzano, in quanto gli aveva cotto la carne al sangue e senza sale, come lo stato di salute del latitante gli necessitava. CONO è una persona di circa 60 anni, alto mt. 1,68 circa, di costituzione molto robusta con capelli brizzolati tendenti al bianco”*.

Per quanto concerne il *GIOVANNI*, poi, Ilardo ebbe modo di riferire una pluralità di elementi indiscutibilmente idonei a consentirne l'immediata identificazione ed a evidenziare il ruolo primario allo stesso riconosciuto, ed in fatto svolto, nella gestione della latitanza del Provenzano.

Ed invero, nel resoconto effettuato da Ilardo nell'immediatezza dell'incontro, il *GIOVANNI* è indicato quale *“autista o uno degli autisti del latitante”* nonché quale proprietario e, altresì, conducente della *“Ford Escort diesel targata PA B00057”* ⁽⁴⁾ e cioè di quella autovettura il cui numero di targa non era stato compiutamente rilevato ma la cui presenza in Mezzojuso, alle ore 8.05 del 31.10.1995, era stata constatata dai militari del R.O.S. (questi ultimi, infatti, come si è già avuto modo di evidenziare,

⁴ V. informativa del R.O.S. del 30.7.1996, cit., pag. 252 e ss.

avevano osservato una “Ford Escort, vecchio tipo, tg. PA, di color scuro” provenire da una “stradina di campagna”, raggiungere Vaccaro Lorenzo e Ilardo Luigi, entrambi in attesa, prendere a bordo i predetti ed immettersi sullo scorrimento veloce in direzione di Agrigento)⁵.

Secondo il racconto di Ilardo, il GIOVANNI aveva provveduto a prelevare il Vaccaro e l’Ilardo medesimo presso il bivio di Mezzojuso su disposizione di Ferro Salvatore (siffatta circostanza – certamente idonea a rappresentare contatti non episodici tra il Ferro ed il Giovanni - l’Ilardo l’aveva appresa direttamente dal Ferro allorché quest’ultimo aveva raggiunto, “intorno alle ore 10.00”, il luogo della riunione). Dalla medesima informativa del 30.7.1996 si trae, ancora, come già in data 31.10.1995 Ilardo avesse riferito il numero di una utenza telefonica (091.6966242) della quale il citato GIOVANNI aveva dichiarato la disponibilità e che veniva dallo stesso utilizzata “esclusivamente per i contatti urgenti”.

Infine, a ben evidenziare il ruolo del GIOVANNI nonché la rilevanza delle informazioni inerenti al predetto ed alla “casa con l’ovile”, interveniva la circostanza per la quale – secondo quanto univocamente rappresentato dal GIOVANNI medesimo - un successivo incontro dell’Ilardo con il latitante Provenzano avrebbe avuto luogo presso quello stesso casolare e, pertanto, l’Ilardo ed il Vaccaro – ormai a conoscenza del percorso e del sito – avrebbero potuto recarvisi autonomamente (“Nel momento di andar via, il GIOVANNI [...] gli faceva presente che per il prossimo incontro potevano recarsi direttamente alla casa con l’ovile in quanto conoscevano ormai la strada”; v. informativa, cit. pag. 257).

- in data 8 novembre 1995 il Ten. Col. Riccio, unitamente all’Ilardo, effettuava un primo sopralluogo e procedeva ad individuare “con precisione la trazzera” ;
- il successivo 16 novembre 1995 lo stesso ufficiale, ancora una volta unitamente all’Ilardo, procedeva ad un ulteriore sopralluogo, individuava “le due abitazioni usate dal latitante per effettuare gli incontri con i suoi affiliati” e “contestualmente trasmetteva le coordinate geografiche al superiore Comando” .

Dalla disamina della documentazione acquisita presso i Comandi Siciliani delle sezioni anticrimine del R.O.S., si trae che gli approfondimenti investigativi inerenti alle informazioni sopra delineate sono stati disposti il 12 marzo 1996 (nota nr. 231/2 del 12.3.96 cui risulta allegato estratto del referto informativo del Ten. Col. Riccio dell’11.3.1996) e che le relative

⁵ V. relazione di servizio dei CC del R.O.S. - Sezione Anticrimine di Caltanissetta – in data 31.10.1995, cit.

risultanze sono state rassegnate al Comandante del 1° Reparto Investigativo, Col. Obinu, con note in data 3 maggio 1996 e 3 giugno 1996.

In particolare, è in atti il referto informativo recante la data 11 marzo 1996, redatto dal Ten. Col. Riccio ed indirizzato al Col. Mori. Quel referto informativo:

- dà contezza dell'incontro avvenuto il 31.10.1995 tra la fonte e Provenzano Bernardo;
- evidenzia che il sito localizzato "nella zona di Mezzojuso" costituiva il "nuovo luogo" ove il latitante Provenzano incontrava gli altri associati (testualmente: "*si aveva la possibilità di localizzare nella zona di Mezzojuso il nuovo luogo ove il latitante svilupperebbe le sue relazioni*");
- dà atto che, "*essendo ormai nota l'area di rifugio e le modalità operative dei suoi favoreggiatori*", l'obiettivo perseguito era quello di "*ottenere un altro incontro con il latitante per catturarlo*";
- menziona tali *CONO* (indicato quale uomo di fiducia di Provenzano, talora autista dello stesso, proprietario di una Fiat campagnola verde) e *GIOVANNI* (indicato quale autista e soggetto cui fare riferimento per gli incontri con il Provenzano);
- indica un numero di telefono in uso al citato *GIOVANNI* (091.6966242);
- individua l'autovettura in uso al medesimo *GIOVANNI* (autovettura Ford Escort tg. PA B00057);

Sono altresì in atti la nota, sopra già citata, recante la data del 12 marzo 1996, con la quale il Col. Mori, nella qualità di vicecomandante del ROS, nell'inviare un estratto del summenzionato referto informativo dell'11.3.1996, impartiva precise direttive d'indagine al 1° Reparto Investigativo ed alle Sezioni Anticrimine di Palermo, Messina, Caltanissetta e Catania nonché la successiva nota del 23 aprile 1996 con la quale il Col. Mori, nella medesima qualità sopra indicata, sollecitava l'esito delle investigazioni delegate.

È in atti, altresì, l'informativa della Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S. in data 3 maggio 1996 (a firma del Ten. Col. Antolini).

Detta informativa, quanto ai profili che qui immediatamente rilevano, rappresenta l'impossibilità di procedere alla identificazione del soggetto appellato con il nome *CONO*.

Rassegna, poi, le plurime risultanze degli accertamenti riguardanti il soggetto appellato con il nome *GIOVANNI* ed identificato, sulla scorta del dato relativo alla autovettura Ford Escort diesel targata PA B00057 al predetto in uso, in NAPOLI Giovanni, nato e residente in Mezzojuso.

In particolare, da quella annotazione di p.g. emerge che l'utenza 091.6966242 segnalata dall'Ilardo costituiva passante interno di un ufficio dell'Assessorato Regionale Agricoltura e

Foreste presso il quale il Napoli risultava assunto sin dal giugno 1985 e che al Napoli risultavano intestate due utenze telefoniche (utenza fissa 091.6817908 ed utenza mobile 360.290222) ed una utenza Enel attivata in Mezzojuso. Dalla medesima annotazione si traggono, infine, tre diversi recapiti riconducibili al Napoli (due in Mezzojuso ed uno in Palermo).

Per completezza, pare opportuno evidenziare che le ulteriori due annotazioni acquisite presso la Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S. (recanti la data, rispettivamente, del 3 giugno 1996 e del 20 luglio 1996) riferiscono l'esito di accertamenti non inerenti ai fatti in argomento.

Orbene le summenzionate acquisizioni documentali, ed in particolare le risultanze fin qui sinteticamente delineate, consentono di affermare che:

- nell'ambito dell'indagine in argomento, assolutamente prioritario era l'obiettivo dell'arresto del latitante Provenzano;
- già in data 31.10.1995, allorquando ebbe a verificarsi l'incontro tra Ilardo Luigi ed il latitante Provenzano in territorio di Mezzojuso, il Ten. Col. Riccio disponeva di un novero di informazioni dotate di speciali concretezza e specificità ed immediatamente suscettibili di verifica e sviluppo investigativo nonché, all'evidenza, straordinariamente rilevanti ai fini del perseguimento dell'obiettivo sopra indicato (⁶);
- in quella stessa data oggettive risultanze ugualmente caratterizzate possedevano i militari del R.O.S. che avevano effettuato il servizio di osservazione presso il bivio di Mezzojuso.

Non deve trascurarsi, invero, che l'esito di quel servizio andava a saldarsi coerentemente con talune puntuali informazioni fornite da Ilardo e che una rapida verifica circa l'intestatario dell'autovettura osservata nel sito di interesse (e della quale l'Ilardo aveva fornito la targa) avrebbe condotto alla immediata identificazione di Napoli Giovanni ed aperto plurimi ed utilissimi fronti di investigazione già nel novembre 1995 (l'identificazione risulta effettuata, invece, ben sei mesi dopo, con nota del 3.5.1996 e le prime indagini tecniche nei confronti dello stesso, stando alle attuali acquisizioni documentali, risultano avviate soltanto nell'ottobre 1996);

- tra l'8 ed il 16 novembre 1995, il Ten. Col. Riccio aveva proceduto alla individuazione dell'area di interesse nonché dei due casolari utilizzati dal latitante. Di quella individuazione il Ten. Col. Riccio aveva, nell'immediatezza, portato a conoscenza –

⁶ La peculiarità di quel compendio di informazioni risulta viepiù comprovata alla luce, oltre che delle successive acquisizioni investigative, dell'apporto dichiarativo reso dai collaboratori di giustizia Vara Ciro e Giuffrè Antonino, in atti.

anche mediante comunicazione delle “coordinate geografiche” – il “superiore Comando”. Al riguardo, deve rilevarsi che ulteriori acquisizioni istruttorie confermano come certamente il Col. Obinu avesse avuto tempestiva contezza della individuazione suddetta (è stato lo stesso ufficiale a confermare la circostanza ed a precisare, altresì, che egli stesso ebbe modo di effettuare un sopralluogo con il Riccio e richiedere una “strisciata aerea” dell’area di interesse al fine di “meglio connotare orograficamente e topograficamente i posti indicati dall’Ilardo”)⁷;

- l’individuazione dei casolari ha costituito, per un arco temporale di quattro mesi circa, l’unica attività di investigazione svolta in relazione alle informazioni rese dall’Ilardo il 31.10.1995 nonché alle obiettive rilevanti risultanze del servizio di osservazione effettuato nella medesima data dai militari del R.O.S. presso il bivio di Mezzojuso.

Questa è la conclusione cui si perviene sulla scorta della rigorosa disamina delle attuali acquisizioni documentali. Deve rilevarsi, tuttavia, che una circostanza di segno opposto risulta essere stata rappresentata dal Col. Riccio. Quest’ultimo, invero, nel corso della escussione in data 3.5.2002, ha consegnato al P.M. il documento intitolato “*Appunto pervenuto dal Comando Provinciale di Palermo*”⁽⁸⁾ e, nell’evidenziare come lo stesso rassegni la compiuta identificazione di La Barbera Nicolò, detto COLÒ, nonché ulteriori plurimi dati riguardanti i prossimi congiunti di quest’ultimo, ha affermato che detto appunto era in possesso del R.O.S. “...un mese e mezzo dopo, due mesi dopo la casa di Mezzojuso, per cui loro avevano già, subito dopo la morte di Ilardo e già molto prima della morte di Ilardo sapevano tutto”⁽⁹⁾;

- è soltanto in data 12 marzo 1996 che, con la già citata delega a firma del Col. Mori, risulta avviata una attività di verifica e di approfondimento dell’apporto informativo reso da Ilardo così come compendiato nel summenzionato referto redatto dal ten Col. Riccio, recante la data 11.3.1996.

Come è agevole rilevare, in quella delega gli accertamenti riguardanti luoghi, soggetti e circostanze di indiscutibile interesse investigativo ai fini del perseguimento del primario obiettivo costituito dall’arresto del Provenzano sono stati disposti, senza che venisse loro attribuita priorità alcuna, unitamente a quelli riguardanti l’ulteriore ed assai composito patrimonio informativo reso da Ilardo.

⁷ V. s.i.t. del 5.3.2002, trascrizione integrale, pag. 27.

⁸ V. documento allegato al verbale riassuntivo di s.i.t. in data 3.5.2002.

⁹ V. s.i.t. del 3.5.2002, trascrizione integrale, pag. 45.

La disamina del referto dell'11.3.1995 dà immediata contezza della complessità ed eterogeneità di quel patrimonio e dei tempi prevedibilmente lunghi necessari per effettuare nella loro interezza gli accertamenti richiesti.

È sempre dalla disamina di detto referto, inoltre, che si rileva un'anomalia che esige opportuno approfondimento anche mediante specifica contestazione al Col. Riccio. Invero, il Col. Riccio, nel rassegnare in quel referto le informazioni inerenti al favoreggiatore del Provenzano menzionato dall'Ilardo con il nome *CONO*, ha riportato esclusivamente i dati inerenti all'età ed all'aspetto fisico (rivelatisi insufficienti al conseguimento della chiesta individuazione; v. informativa 3.5.1996, cit.) e, senza alcun apparente valido motivo, ha totalmente omesso la circostanza, all'evidenza rilevante ai fini della identificazione del soggetto in argomento, che lo stesso era *“proprietario di una fattoria sita sul lato sinistro dello scorrimento veloce, poco dopo il predetto distributore di benzina”* (la circostanza, di contro, come già evidenziato, è riportata nell'informativa del R.O.S. del 30.7.1996 ed in quest'ultima si dà atto che trattasi di elemento in possesso del Col. Riccio sin dal 31.10.1995);

- fatta eccezione per gli accertamenti disposti con la delega di cui al punto che precede (le cui risultanze risultano rassegnate al 1° Reparto Investigativo del R.O.S. con la nota del 3.5.1996 reiteratamente citata) non risulta sia stata svolta alcuna ulteriore attività investigativa e ciò anche in epoca successiva al 3.5.1996 e, nel prosieguo, certamente fino al 31 luglio 1996, data in cui l'informativa *“Grande Oriente”* risulta depositata – peraltro priva degli accertamenti di riscontro compendiate nella nota del R.O.S. del 3.5.1996 – alla Procura della Repubblica di Palermo.

La ricostruzione effettuata sulla rigorosa scorta delle risultanze documentali all'evidenza prospetta una pluralità di temi in ordine ai quali si impone un approfondimento istruttorio.

In particolare, questo Giudice ritiene necessario:

- a) acquisire tutto il materiale fotografico inerente al servizio effettuato in data 31.10.1995 presso il bivio di Mezzojuso;
- b) assumere a sommarie informazioni il M.llo Buongiorno e l'App. Tafuri nonché il M.llo Giuga e l'App. Guttadauro in ordine alla loro partecipazione al servizio di appostamento effettuato in data 31.10.1995 presso il bivio di Mezzojuso (v. s.i.t. Magg. Damiano 23.9.2005), al fine di accertare l'oggetto dell'incarico ai predetti conferito, i compiti singolarmente svolti, i tempi e le modalità degli accertamenti che hanno consentito le identificazioni riportate nella relazione di servizio;

- c) identificare eventuali ulteriori partecipanti a quel servizio ed assumere gli stessi a sommarie informazioni in ordine alle medesime suindicate circostanze (il Magg. Damiano ha riferito in ordine alla presenza di *“sei, sette persone tutti della sezione anticrimine di Caltanissetta”*, v. s.i.t. del 4.3.2002);
- d) procedere a ritrazione fotografica dei luoghi ed acquisire una topografia quanto più possibile fedele allo stato dei luoghi all’epoca del fatto, così da consentire di cogliere la tipologia degli stessi, la esatta ubicazione dei casolari, la distanza esistente tra il casolare in cui ebbe luogo l’incontro con il Provenzano rispetto alla postazione presso la quale fu espletato il servizio di osservazione del 31.10.1995 nonché rispetto alla ubicazione del casolare ove risultano essere stati tratti in arresto nel 2001 La Barbera Nicolò e Spera Benedetto;
- e) accertare se le informazioni utili alla identificazione dei favoreggiatori del latitante Provenzano – informazioni che, secondo quanto rassegnato nell’annotazione *“Grande Oriente”*, il Riccio ebbe modo di acquisire dall’Ilardo nella serata del 31.10.1995 – sono state riferite al Col. Obinu ed al Gen. Mori, nella loro interezza, in data prossima a quella della riferita loro acquisizione o, comunque, in epoca anteriore all’11 marzo 1996 (data di redazione del referto informativo a firma del Ten. Col. Riccio);
- f) accertare, mediante più approfondito esame delle persone informate sui fatti e degli indagati, le ragioni per le quali, pur pacificamente costituendo l’arresto del latitante Provenzano obiettivo assolutamente primario (la *“ricerca-cattura di Provenzano”* era *“l’obiettivo numero uno”*; così il Col. Obinu al P.M. in data 1.4.2003), le informazioni di cui al punto che precede non costituirono oggetto di immediata verifica e di approfondimento e sviluppo investigativo e non furono attivati servizi e dispositivi di osservazione e controllo nei luoghi di interesse.

In relazione al tema d’indagine che qui occupa, ed alla valutazione demandata a questo Giudice, invero, un importante tassello è certamente costituito dalle dichiarazioni degli indagati. Pur nella ovvia consapevolezza che gli stessi non hanno l’obbligo di riferire secondo verità, è indiscutibile che le ricostruzioni offerte, le circostanze allegare e le motivazioni dai predetti rassegnate costituiscono elementi di giudizio imprescindibili. Allo stato, tuttavia, soprattutto in relazione a talune obiettive risultanze ed alle considerazioni critiche che alla valutazione delle stesse conseguono, gli indagati hanno reso dichiarazioni che non hanno in alcun modo contribuito a fare chiarezza.

Talune risposte, piuttosto, per la genericità che le connota, appaiono sostanzialmente evasive; altre all’evidenza inadeguate, e talora perfino inaccettabili, ove si consideri la

specifica competenza e la indiscussa elevatissima professionalità degli indagati medesimi.

Nel corso dell'audizione del 5.3.2002, il P.M. ha chiesto al Gen. Mori se, verificatosi l'incontro tra Ilardo e Provenzano, fosse stata valutata l'opportunità di predisporre un servizio di osservazione del casolare o attività tecniche sui luoghi; il Gen. Mori ha così risposto: *“Ma se ben ricordo il casolare non era il luogo dove risiedeva...era solo il luogo di appuntamento dove sia l'Ilardo che il Provenzano convenivano da diverse provenienze, quindi il luogo era scarsamente importante...”*.

Orbene, l'allegazione inerente alla “scarsa importanza” del luogo è all'evidenza non ricevibile ed è altresì contraddetta, dal punto di vista logico, dalla circostanza che, nel prosieguo, lo stesso Gen. Mori ha ammesso che, nella prospettiva del tempo, quel sito appariva quale probabile luogo dell'auspicato successivo incontro tra Ilardo e Provenzano.

Una smentita decisa a quella allegazione proviene, peraltro, dal Col. Obinu il quale ha così dichiarato: *“...così come riferito dall'Ilardo al Riccio e inserito nel rapporto a mia firma, uno dei presenti alla riunione con Provenzano in Mezzojuso, se non vado errato non il reggente della provincia di Caltanissetta, ma un altro lì presente, disse all'Ilardo, avrebbe detto all'Ilardo perché io non c'ero, dice: l'hai visto sto posto? Allora le prossime volte sai come venirci, ci puoi venire da solo. Allora, non so se ciò sia vero ma quel report da parte dell'Ilardo dopo l'incontro, ci rasserenò sotto il profilo della possibilità di avere, da parte dell'Ilardo un altro incontro con Provenzano e quindi di prepararci meglio a quella volta sì, per un momento repressivo di cattura”* ⁽¹⁰⁾. Né le risultanze documentali, né le dichiarazioni degli indagati danno contezza, tuttavia, della realizzazione di attività specificamente mirate a garantire l'esito positivo dell'auspicato ulteriore incontro con il latitante e dell'atteso *“momento repressivo di cattura”* dello stesso. E ciò per un periodo di tempo certamente considerevole atteso che, secondo quanto emerge dall'attuale compendio istruttorio, le prime indagini tecniche oggettivamente funzionali allo scopo sono state avviate soltanto nell'ottobre 1996.

La “strisciata aerea” effettuata in territorio di Mezzojuso al fine di *“meglio connotare orograficamente e topograficamente i posti indicati dall'Ilardo”* appare, in difetto di ulteriori e più specifiche attività volte ad acquisire il pieno controllo della zona di

¹⁰ V. interrogatorio del 1.4.2003, trascrizione integrale, pag. 22.

interesse, assolutamente incongrua rispetto all'obiettivo perseguito ed a quella "migliore preparazione" la cui necessità risulta ammessa dallo stesso Col. Obinu.

È evidente, pertanto, come l'argomento debba essere ripreso ed adeguatamente approfondito anche in ordine alla asserita sussistenza di "difficoltà tecniche" tali da precludere l'attivazione di servizi e dispositivi di monitoraggio dell'area e dei siti di interesse (in relazione a siffatto approfondimento si ritiene l'utilità della prevista acquisizione di documentazione rappresentativa dello stato dei luoghi).

Analogamente rilevante appare verificare quando, e sulla scorta di quali elementi, è stata richiesta ed autorizzata attività di intercettazione all'interno dei medesimi (v. al riguardo s.i.t. Col. Obinu 5.3.2002).

- g) accertare le ragioni per le quali, in relazione alle plurime acquisizioni inerenti a Napoli Giovanni rassegnate nella nota del R.O.S. in data 3 maggio 1996 non furono disposti servizi di osservazione dinamica ed avviate indagini tecniche atte a verificarne spostamenti, contatti, comunicazioni ed ogni altro elemento utile;
- h) accertare le ragioni per le quali il referto informativo in data 11.3.1996 a firma del Ten. Col. Riccio, nel rassegnare le informazioni inerenti al soggetto menzionato dall'Ilardo con il nome *CONO*, ha totalmente obliterato la circostanza - all'evidenza rilevante ai fini dell'identificazione del detto soggetto - per la quale lo stesso era "proprietario di una fattoria sita sul lato sinistro dello scorrimento veloce, poco dopo il predetto distributore di benzina" (come si è avuto modo di evidenziare detta circostanza è, di contro, riportata nell'informativa del R.O.S. del 30.7.1996 ed in essa si dà atto che trattasi di elemento in possesso del Col. Riccio sin dal 31.10.1995);
- i) accertare quando, e sulla scorta di quali elementi, il menzionato *CONO*, o *COLO* (questa l'ulteriore indicazione nominativa riferita dal Col. Obinu; s.i.t. del 5.3.2002) fu identificato in La Barbera Nicolò;
- j) accertare - anche mediante audizione degli ufficiali al tempo in servizio presso il Comando Provinciale di Palermo - la provenienza e l'epoca di redazione del documento intitolato "Appunto pervenuto dal Comando Provinciale di Palermo" prodotto dal Col. Riccio in data 3.5.2002 e verificare se il R.O.S. ne abbia avuto la disponibilità al tempo riferito dal Riccio o, comunque, in epoca anteriore e prossima al 3.5.1995, data di stesura della informativa a firma del Ten. Col. Antolini già citata;
- k) acquisire le informative sulla scorta delle quali, nell'ambito del procedimento n. 4846/96 r.g.n.r., sono stati emessi i decreti autorizzativi di intercettazione ambientale e telefonica indicati nella nota del 6.5.2003 a firma del funzionario dell'ufficio

intercettazioni della Procura della Repubblica in sede. Appare necessario verificare, infatti, l'eventuale acquisizione, in epoca successiva al 3.5.1996 (data della informativa a firma del Ten. Col. Antolini), di elementi ulteriori nei confronti di Napoli Giovanni n. Mezzojuso il 15.5.1951.

- l)* verificare, previa individuazione del procedimento relativo (o dei procedimenti relativi) alle indagini finalizzate all'arresto del latitante Provenzano, se nell'ambito di quelle indagini, nell'arco temporale compreso tra il giugno 1995 ed il settembre 1996, il R.O.S. ebbe a richiedere l'esecuzione di operazioni di intercettazione telefonica o ambientale e, in caso positivo, acquisire le annotazioni allegate a supporto di dette richieste;
- m)* acquisire la nota del R.O.S. n. 231/10 del 17.5.1996, avente ad oggetto l'indagine denominata "Grande Oriente", cui l'informativa depositata il 31.7.1996 risulta far seguito (v. frontespizio informativa 30.7.1996);
- n)* acquisire gli atti che risultano essere stati allegati alla nota n. 72/3 -1 del 17.6.1996 a firma del Comandante della Sezione Anticrimine di Caltanissetta Cap. Antonio Damiano;
- o)* acquisire il testo integrale delle dichiarazioni rese da Ilardo al Ten. Col. Riccio ed oggetto di registrazione nell'arco temporale compreso tra il 3 ed il 10 maggio 1996.

§. Esigenze di completezza impongono - anche in ragione delle richieste avanzate con gli atti di opposizione specificati in epigrafe, e da questo Giudice valutate pertinenti e rilevanti - di approfondire talune circostanze riferite dalle persone informate sui fatti o costituenti oggetto di allegazione da parte degli indagati Mori Mario ed Obinu Mauro e, pertanto, di:

- accertare se alla riunione operativa che ebbe luogo in data 30 ottobre 1995 presero parte, altresì, il Gen. Nunzella (v. s.i.t. Gen. Mori del 6.3.2002) ed il Ten. Col. Ganzer (v. sit. Gen. Mori, cit. e s.i.t. Obinu del 5.3.2002) ed assumere i predetti a sommarie informazioni in ordine al tenore delle proposte operative avanzate dai partecipanti e delle determinazioni finali assunte;
- verificare se alla riunione della quale ha ricordo il Magg. De Caprio (v. s.i.t. 4.3.2002) prese parte il Cap. Sinico ed assumere quest'ultimo a sommarie informazioni in ordine ai contenuti di quell'incontro nonché in ordine ad ogni altro elemento utile alla ricostruzione dei fatti per i quali si procede;
- acquisire i verbali degli esami dibattimentali resi dal Col. Riccio dinanzi al Tribunale di Palermo (procedimento n. 1543/99 R.G.T. nei confronti di Castello Simone ed altri)

ed al Tribunale di Gela (procedimento n.126/99 R.G.T. nei confronti di Madonia Giuseppe ed altri);

- assumere a sommarie informazioni il Cap. Felice Jerfone al fine di accertare quali attività abbia svolto nell'ambito dell'indagine denominata "Grande Oriente" ed acquisire dallo stesso ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti per i quali si procede;
- assumere a sommarie informazioni il mar. Doneddu Giammario in ordine alla circostanza dedotta con gli atti di opposizione di cui in epigrafe.

§. Più approfonditi accertamenti si impongono, altresì, in ordine alla condotta tenuta dagli ufficiali del R.O.S. nella conduzione dei rapporti con la Procura della Repubblica di Palermo.

Le acquisizioni istruttorie inerenti al tema suddetto appaiono insufficienti e contraddittorie.

Rendendo dichiarazioni al P.M. in data 1.4.2003, il Gen. Mori ha definito tempestivo e continuo, seppure informale, il flusso delle informazioni rese alla Procura della Repubblica di Palermo e di Caltanissetta in ordine al "*contatto Riccio – Ilardo*" ed ha indicato, quali diretti interlocutori, il dott. Caselli ed il dott. Tenebra (così Mori: "*...già il contatto Ilardo – Riccio era attività a loro nota sia per quanto era già stato riferito sia perché li avevamo informati anche noi tempestivamente e continuamente, seppure informalmente*").

Richiesto di precisare se i magistrati palermitani fossero stati portati a conoscenza dell'incontro che avrebbe dovuto aver luogo tra Ilardo ed il latitante Provenzano in Mezzojuso il 31.10.1995 (P.M: "*...quando ci fu questa possibilità di catturare Provenzano, così come ve la prospettò Riccio, mi pare di ricordare, lei ha detto, qualche giorno prima rispetto all'evento che si doveva verificare, voi avete informato la magistratura palermitana o...visto che si doveva svolgere in territorio palermitano l'incontro*"), il Gen. Mori ha indicato il Col. Obinu quale più idoneo interlocutore (Mori: "*Sì certo. Guardi bisognerebbe chiedere al colonnello Obinu che è qua, perché poi io delegai, io ero vice Comandante, insomma, mi interessavo un po' di tutta [inc.] attività a livello nazionale del R.O.S. e quindi fu Obinu e Damiano che furono gli operatori sul terreno di questa vicenda qua, quindi...*") ed ha precisato che un costante rapporto di informazione quest'ultimo ufficiale intratteneva con il dott. Pignatone (Mori: "*...io ho sempre saputo da Obinu che il dott. Pignatone veniva informato con carattere di continuità su tutta la vicenda*").

Più avanti, al P.M. che lo invitava a rammentare se, allorquando l'incontro con il Provenzano ebbe effettivamente luogo, i magistrati furono informati del fatto (P.M: "*...lei riesce a ricordare, se ed eventualmente quando rispetto all'incontro...?*"), il Gen. Mori ha dichiarato

di non possedere un ricordo preciso al riguardo e, ancora una volta, ha indicato quali utili interlocutori il Col. Obinu ed il Cap. Damiano (Mori: *“Con precisione, no. Le ripeto, insomma, io ero sempre informato de relato dai miei ufficiali che erano sul posto che erano, ripeto, Damiano e Obinu, quindi loro sicuramente potranno essere precisi su questo particolare”*).

In ordine al tema in argomento non risulta proposta al Col. Obinu, nel corso dell'interrogatorio in data 1.4.2003, alcuna domanda.

Il 5 marzo 2002, in sede di assunzione a sommarie informazioni, il Col. Obinu aveva affermato che la Procura di Palermo veniva aggiornata *“circa il flusso di notizie in evoluzione”*; che a riferire periodicamente ai magistrati della Procura di Palermo era il Col. Riccio; che quell'ufficiale relazionava al dott. Pignatone ed al Procuratore dott. Caselli.

Richiesto di riferire se i magistrati palermitani furono avvisati del probabile incontro tra Ilardo ed il latitante Provenzano e se, comunque, il R.O.S. si pose o meno il problema di informare l'A.G., il Col. Obinu ha affermato di non ricordare e di essere tuttavia propenso ad escludere che l'A.G. fosse stata previamente informata (*“...tendo ad escluderlo perché era un mero momento di polizia giudiziaria, oltretutto stavamo tentando di ...ipotizzando un'azione o non ipotizzandola per la cattura del latitante...quindi nella piena autonomia della polizia giudiziaria, non c'era necessità di svolgere attività di natura tecnica, per cui si richiedeva l'autorizzazione, eccetera. Quindi...prima assolutamente tendo ad escludere che venne avvisata l'autorità giudiziaria di questa ipotesi di incontro, se non ricordo male ...dopo è possibile”*).

Analogamente caratterizzata da ipotesi e imprecisioni nel ricordo è la risposta resa alla domanda del P.M. che chiedeva se l'A.G. fosse stata o meno informata della circostanza che l'incontro tra Ilardo ed il latitante Provenzano aveva avuto luogo (Obinu: *“immediatamente non penso, comunque non lo ricordo bene, se lo ha fatto [il riferimento è al Riccio], io penso che sia in grado di ricordarlo”*).

In ordine al tema in argomento, il Col. Riccio ha riferito che – pur aderendo alla richiesta avanzata dal Col. Mori di non *“fare relazione di servizio”* (richiesta che sarebbe stata avanzata alla presenza del Col. Obinu e del Col. Ganzer) – si era tuttavia determinato a portare a conoscenza il dott. Pignatone sia dell'imminenza del probabile incontro sia dell'effettiva realizzazione dello stesso.

Quanto dichiarato dal Col. Riccio è stato, di contro, escluso dal dott. Pignatone (*“escludo categoricamente che il Col. Riccio mi abbia mai parlato di una possibilità concreta ed immediata di catturare Provenzano per la cattura si rimase invero, sempre in attesa che il*

latitante fissasse con Ilardo un appuntamento con modalità tali da consentire un intervento in condizioni di sicurezza”; v. relazione del 30.4.2003).

Avuto riguardo al tenore delle acquisizioni sopra sinteticamente delineate, ritiene questo Giudice che sia fondamentale ricostruire, in termini di rigoroso e compiuto accertamento, le modalità con le quali è stato impostato e condotto il rapporto tra gli ufficiali del R.O.S. ed i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo con riguardo all’apporto informativo reso da Ilardo Luigi, ed in particolare al contributo funzionale all’arresto del latitante Provenzano.

Nell’ambito di siffatta ricostruzione è indispensabile verificare se trovi conferma quanto dichiarato dal Col. Riccio in ordine allo specifico impegno che lo stesso avrebbe assunto con il Procuratore della Repubblica di Palermo.

Invero, nel corso della escussione del 3.5.2002, il Col. Riccio ha così affermato: “...io avevo preso un impegno col dottor Caselli e con il...di intervenire...”; e nel prosieguo, allorché il P.M. ha chiesto: “...quando parliamo di impegno col dottor Caselli a che cosa si riferisce”, il Col. Riccio ha risposto: “Ho detto che quando ci sarebbe stato l’incontro con Provenzano – Ilardo, si doveva intervenire. E io dissi: guarda Mori l’impegno è questo. E lui mi disse: e io non mi sono attrezzato per fare l’intervento...”⁽¹¹⁾.

Necessario appare, pertanto, assumere a sommarie informazioni il dott. Caselli ed il dott. Pignatone nonché gli altri magistrati titolari del procedimento relativo alle indagini finalizzate all’arresto del Provenzano.

In particolare, pare rilevante:

- accertare se il R.O.S. ha periodicamente riferito in ordine agli sviluppi più significativi dell’apporto informativo reso da Ilardo in funzione dell’arresto del latitante Provenzano;
- accertare quali ufficiali hanno curato siffatto collegamento informativo;
- accertare quale è stato il ruolo del Gen. Subranni;
- accertare se, nell’ambito del procedimento relativo alla ricerca del latitante Provenzano, la Procura della Repubblica di Palermo avesse o meno assunto la direzione delle indagini;
- accertare quando i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo sono stati portati a conoscenza dell’incontro avvenuto in Mezzojuso tra Ilardo e Provenzano;
- accertare se ebbero luogo gli incontri con il Procuratore dott. Caselli e con il dott. Pignatone che il Ten. Col. Riccio risulta aver annotato in data 23.2.1996, 13.3.1996 e

¹¹ V. sommarie informazioni del 3.5.2002, trascrizione integrale, pag. 37 e ss.

14.3.1996 nonché, in caso di positivo riscontro, gli argomenti trattati e l'identità dei presenti;

- accertare se, in epoca anteriore al 31.7.1996 (data del deposito della informativa "Grande Oriente"), i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo hanno avuto contezza della relazione inerente al servizio di osservazione effettuato in Mezzojuso il 31.10.1995 nonché delle plurime informazioni rese da Ilardo al Ten. Col. Riccio in quella stessa data;
- accertare se e quando la già citata informativa del R.O.S. in data 3.5.1996, a firma del Ten. Col. Antolini, è stata depositata presso la Procura della Repubblica di Palermo (anche eventualmente trasfusa, quanto al contenuto, in altro documento).

(...)

Il Pubblico Ministero, compiuti gli ulteriori atti di indagine indicati da questo Giudice con la ordinanza testé richiamata, avanzava (previa separazione dal presente procedimento delle relative posizioni e formazione di autonomo fascicolo processuale) richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Mori Mario e Obinu Mauro, imputati del reato di cui agli art. 81 cpv., 110, 378 co. 1 e co. 2 c.p. e 7 L. 203/91, *per avere, agendo in concorso tra loro (il primo nella qualità di Vice Comandante Operativo del R.O.S. dei Carabinieri ed il secondo nella qualità di Comandante del Reparto Criminalità Organizzata del predetto Raggruppamento), con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutato PROVENZANO Bernardo ed altri affiliati mafiosi che ne gestivano la latitanza (tra i quali LA BARBERA Nicolò e NAPOLI Giovanni) a sottrarsi alle ricerche e ad eludere le investigazioni dell'autorità. Ciò in occasione delle investigazioni scaturenti dalle notizie confidenziali che ILARDO Luigi – esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa – rendeva al Colonnello dei Carabinieri Michele RICCIO, all'epoca dei fatti aggregato al predetto Raggruppamento Operativo Speciale.*

In particolare, per avere in concorso tra loro:

- a) *omesso di organizzare un adeguato servizio che consentisse l'arresto del latitante PROVENZANO Bernardo in occasione dell'incontro con il predetto ILARDO in data 31 ottobre 1995 nel territorio di Mezzojuso. Ciò nonostante la preventiva conoscenza della programmazione dell'incontro e della elevatissima e già sperimentata attendibilità delle indicazioni confidenziali dell'ILARDO;*
- b) *omesso, anche nelle fasi successive all'incontro di cui al capo che precede, (e nonostante ILARDO avesse confermato la partecipazione del PROVENZANO e*

indicato l'abitudine dell'utilizzo di quei luoghi per riunioni a cui partecipava il latitante) qualsiasi comunicazione ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che coordinavano le attività della Polizia Giudiziaria per la cattura del latitante;

- c) omesso di attivare (nonostante le precise indicazioni fornite da ILARDO sui luoghi della riunione) attività d'indagine di qualsivoglia tipo finalizzata alla necessaria verifica della permanenza del PROVENZANO in quel territorio;*
- d) omesso di attivare (nonostante le indicazioni fornite da ILARDO sui soggetti che in quel momento gestivano la latitanza del PROVENZANO, identificabili in NAPOLI Giovanni e LA BARBERA Nicolò) mirata attività d'indagine di qualsivoglia tipo sui predetti soggetti per verificare quanto asserito dal confidente;*
- e) omesso di comunicare ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, per un lasso di tempo particolarmente lungo (e fino al deposito del c.d. rapporto "Grande Oriente" in data 30 luglio 1996 – successivo all'omicidio in danno dell'ILARDO del 10 maggio 1996) ogni notizia relativa alla riunione mafiosa di Mezzojuso ed alle indicazioni dell'ILARDO sui favoreggiatori del PROVENZANO e sui luoghi in cui trascorrevano la sua latitanza.*

Con l'aggravante di avere agito al fine di favorire l'associazione mafiosa Cosa Nostra ed in particolare l'articolazione della stessa facente più direttamente riferimento a PROVENZANO Bernardo.

In Palermo ed altrove nel corso degli anni 1995 e 1996.

Per quanto concerne gli indagati Subranni Antonio e Riccio Michele, il Pubblico Ministero formulava nuova richiesta di archiviazione rassegnando alla valutazione di questo Giudice le argomentazioni che, mediante ricorso ad un differente carattere grafico, qui di seguito testualmente si trascrivono.

(...)

Il compendio delle investigazioni espletate in esito alla sopra richiamata ordinanza comporta la necessità di reiterare, in ordine ai reati rispettivamente ipotizzati a carico degli indagati SUBRANNI e RICCIO, la richiesta di archiviazione già formulata in data 1 giugno 2006.

Ed invero nel ribadire le ragioni già esposte in quella sede (e che, limitatamente alla posizione dei due odierni indagati, devono intendersi integralmente richiamate anche in questa richiesta) devono ora evidenziarsi le ulteriori acquisizioni

investigative a conforto della insussistenza di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Ed infatti, relativamente alla posizione dell'indagato SUBRANNI, è ulteriormente emersa la mancata assunzione di un qualsivoglia ruolo operativo e/o decisionale in tutta l'articolata vicenda delle investigazioni del R.O.S. dei Carabinieri (reparto al quale il SUBRANNI all'epoca dei fatti non apparteneva più) scaturenti dalle informazioni confidenziali rese da Ilardo Luigi . In particolare, in tal senso, rilevano le dichiarazioni del Generale GANZER in data 5/11/07 (pagg. 19-20-21 della trascrizione integrale dell'atto istruttorio) e quelle del Prefetto NUNZELLA (all'epoca Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale) in data 5/11/07 (pagg. 16 e 17 della relativa trascrizione).

Anche il dott. PIGNATONE (vedi verbale di assunzione di informazioni del 2/11/07) nel confermare di essere stato il magistrato titolare del procedimento penale instaurato a seguito del rapporto confidenziale tra ILARDO Luigi ed il Colonnello RICCIO, nell'indicare quali fossero stati all'epoca i suoi interlocutori del R.O.S. per la vicenda in questione (RICCIO, OBINU e MORI) non ha fatto alcun cenno all'eventuale operatività del SUBRANNI.

Deve quindi concludersi, in mancanza di significativi riscontri alle dichiarazioni di segno contrario provenienti dal RICCIO, che non sussistono idonei elementi per ritenere anche il SUBRANNI autore, o co-autore, delle ipotizzate condotte di favoreggiamento, tanto più che la carica allora ricoperta di comandante della "Divisione Palidoro" (del tutto estranea all'attività operativa del R.O.S.) non comportava per il SUBRANNI l'assunzione di qualsivoglia "posizione di garanzia" rispetto al corretto svolgimento dell'attività investigativa finalizzata alla cattura del PROVENZANO e, più in generale , allo sviluppo investigativo delle informazioni del confidente.

Quanto alla posizione dell'indagato RICCIO, nel ribadire le valutazioni espresse con la richiesta di archiviazione dell'1/6/2006 a proposito dell'insussistenza del dolo necessario a configurare l'ipotizzata calunnia, va rilevato che il supplemento d'indagine espletato a seguito dell'ordinanza della S.V. in data 27/9/07 ha consentito, per un verso, l'acquisizione di ulteriori elementi indizianti a carico del MORI e dell'OBINU nei cui confronti (con richiesta di rinvio a giudizio in data odierna che si allega in copia) questo Ufficio ha esercitato l'azione penale.

In tal senso è sufficiente, in questa sede, richiamare le risultanze degli accertamenti sui luoghi teatro della riunione del 31 ottobre 1995 (vedi relazione del C.T. Ing. LO TORTO con particolare riferimento alla possibilità di attivare, in sicurezza, servizi di osservazione mediante telecamere anche dai locali della caserma dei Carabinieri di

Campofelice di Fitalia) nonché il compendio delle circolari e direttive del Procuratore della Repubblica dell'epoca (indirizzate anche al R.O.S. dei Carabinieri) in tema di coordinamento dell'attività finalizzata al rintraccio dei latitanti, con l'esplicita previsione di un "obbligo" di costante e dettagliata informazione all'A.G. sullo stato delle ricerche ed al fine di proporre tutte le eventuali iniziative da sviluppare.

Per quel che, più direttamente concerne l'ipotesi calunniosa formulata a carico del RICCIO, il richiamato supplemento istruttorio ha fatto emergere ulteriori elementi di segno contrario.

Ed infatti, rispetto alla problematica della "tardività" delle affermazioni del RICCIO (in ipotesi indicativa di una volontà calunniatrice) deve evidenziarsi il contenuto delle dichiarazioni della dott.ssa PRINCIPATO in data 26/10/2007 nella parte in cui (pagg. 11-12-13 della trascrizione integrale dell'atto) la stessa ha affermato che, fin dal periodo della stesura del rapporto Grande Oriente (luglio 1996), il RICCIO le ebbe a confidare che la decisione di non intervenire in occasione della riunione mafiosa del 31 ottobre dell'anno precedente era ascrivibile "ai suoi superiori" e quindi agli odierni denunciati.

In ultimo, e con precipuo riferimento alle dichiarazioni del RICCIO sulla volontà dei superiori di "non approfondire" gli spunti investigativi forniti dall'ILARDO al riguardo di esponenti politici indicati come collusi con l'organizzazione mafiosa, è opportuno rilevare come (anche per questo aspetto) non sussistono idonei elementi per sostenere l'accusa in giudizio per l'ipotizzata calunnia, in particolare per quel che riguarda l'elemento soggettivo.

Ed infatti l'inquadramento della affermazione dell'odierno indagato nel più ampio contesto dei "difficili" rapporti con i propri superiori del R.O.S. (e l'oggettivamente assai limitato sostegno investigativo in quel momento fornito dal R.O.S. alle acquisizioni informative del RICCIO) hanno ben potuto indurre il predetto al convincimento (o, quanto meno, a quella condizione di dubbio o incertezza antitetica rispetto alla "certezza dell'innocenza dell'incolpato" necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 368 c.p.) di una preordinata volontà dei suoi superiori di "non indagare" sulle prospettate collusioni politico-mafiose.

Né può assumere valore probante in senso contrario la circostanza (accertata in atti) della diffusione (ordinata dal Colonnello MORI) alle Sezioni Anticrimine interessate della nota del RICCIO in data 11/3/1996 contenente, tra le altre notizie fornite da ILARDO, anche quelle relative ad alcuni esponenti politici. Può infatti rilevarsi (attraverso la semplice lettura della nota di trasmissione in data 12/3/1996 e delle risposte della Sezione Anticrimine di Palermo in data 3/5/1996 e 3/6/1996) che "l'indagine in questione" si limitò, in quel momento, ai preliminari

accertamenti documentali e d'archivio per l'identificazione dei personaggi citati, senza l'attivazione di mirate ulteriori investigazioni di qualsivoglia genere.

Il dato, già oggettivamente rilevabile, risulta peraltro confermato dal Colonnello ANTOLINI (all'epoca Comandante della Sezione Anticrimine di Palermo) con le dichiarazioni rese a questo Ufficio del 6/11/2007 (vedi in particolare le pagine da 5 a 15 della relativa trascrizione).

(...)

Tanto premesso, va subito rilevato che le acquisizioni istruttorie originate dall'indagine integrativa compiuta dal P.M. confermano la sussistenza delle plurime omissioni che, nell'ambito delle investigazioni finalizzate alla ricerca del latitante Provenzano Bernardo, hanno contrassegnato l'attività istituzionale dei Carabinieri del R.O.S. nell'arco temporale preso in considerazione dal presente procedimento.

Le medesime acquisizioni viepiù asseverano il convincimento che dette omissioni – dal decidente già delineate nei loro tratti essenziali in sede di motivazione dell'ordinanza in data 27.9.2007 (sopra trascritta) e già valutate assolutamente incompatibili sia con una efficace e cristallina strategia investigativa sia con la specifica competenza e la indiscussa elevatissima professionalità del Gen. Mori e del Col. Obinu - siano state finalizzate a salvaguardare lo stato di latitanza di Provenzano Bernardo e, nella stessa ottica, a preservare dalle iniziative della Autorità Giudiziaria gli associati mafiosi Napoli Giovanni e La Barbera Nicolò che quella latitanza hanno lungamente gestito.

Si è avuto modo di evidenziare, e va subito qui ribadito, che il patrimonio di informazioni acquisito dai Carabinieri del R.O.S. sin dal 31 ottobre 1995 - già positivamente convalidato *ab externo* da importanti elementi ed all'evidenza straordinariamente rilevante in relazione all'asseverato primario obiettivo costituito dall'arresto del latitante Provenzano (così Obinu: la "ricerca-cattura di Provenzano" era "l'obiettivo numero uno" ¹²) – non fu oggetto di adeguato e tempestivo sviluppo d'iniziativa e non venne rassegnato alla Procura della Repubblica di Palermo se non in data 31 luglio 1996, data di deposito dell'informativa originata dalle dichiarazioni di Ilardo Luigi e denominata "Grande Oriente".

L'attività integrativa d'indagine ha condotto alla acquisizione di nuovi elementi che, coerentemente saldandosi con le originarie risultanze, hanno comprovato la fondatezza di siffatta ricostruzione, hanno viepiù definito la condotta assunta dagli Ufficiali del R.O.S. in relazione agli eventi del 31 ottobre 1995, hanno rimarcato gli effetti di sommersione di dati

¹² V. dichiarazioni del Col. Obinu Mario al P.M. in data 1.4.2003.

importanti e di neutralizzazione delle rispettive spiccate potenzialità di sviluppo che da quella condotta sono stati causati ed hanno, altresì, ulteriormente evidenziato la fragilità, la contraddittorietà e, talora, fin la improponibilità delle argomentazioni che il Gen. Mori ed il Col. Obinu hanno ancora una volta rassegnato all'organo inquirente nel tentativo di accreditare la linearità, la congruenza e la rispondenza a metodo delle determinazioni assunte.

§

Esigenze di organicità dello svolgimento impongono di dare preliminare sintetica contezza dei contenuti e della valenza delle acquisizioni originate dallo svolgimento della integrazione istruttoria effettuata dall'organo inquirente.

In adesione alle direttive d'indagine di cui ai punti *b)* e *c)* della ordinanza emessa da questo Giudice *ex art.* 409 co. 4 c.p.p. - in nota ulteriormente trascritti a fini di immediata consultazione e migliore intelligibilità della trattazione (¹³) – il Pubblico Ministero ha proceduto alla escussione di Bongiorno Angelo, Tafuri Damiano, Giuca Vincenzo e Gruttadauria Baldassare, militari tutti in servizio presso la Sezione Anticrimine di Caltanissetta del R.O.S. allorquando fu effettuato il servizio di osservazione in Mezzojuso.

Le risultanze dell'integrazione istruttoria in argomento inducono a ritenere che:

- è confermato che, nell'ambito del servizio di appostamento effettuato il 31.10.1995 presso il bivio di Mezzojuso, era stato predisposto anche un *“dispositivo di pedinamento”* e, pertanto, erano stati posizionati militari *“che dovevano ricevere l'ordine per eventuale pedinamento della macchina che gli veniva segnalata”* (così il M.llo Bongiorno Angelo: *“...doveva essere espletato un servizio di appostamento e di controllo sul bivio di Mezzojuso e dovevano essere osservate tutte le persone che si recavano in quel sito, fotografarle e vedere i numeri di targa delle macchine che arrivavano sul posto [...] c'era un gruppo addetto al controllo e fotografare e l'altro c'era un dispositivo di pedinamento nell'eventualità servisse di pedinare... l'ordine che ci arrivava di seguire qualcuno [...] eravamo due nella parte superiore del bivio e l'altro di fronte, che vedevamo le macchine che arrivavano e gli altri erano nel circ... nelle vicinanze del bivio che dovevano ricevere l'ordine per,*

¹³ **punto b)** assumere a sommarie informazioni il M.llo Buongiorno e l'App. Tafuri nonché il M.llo Giuca e l'App. Guttadauro in ordine alla loro partecipazione al servizio di appostamento effettuato in data 31.10.1995 presso il bivio di Mezzojuso (v. s.i.t. Magg. Damiano 23.9.2005), al fine di accertare l'oggetto dell'incarico ai predetti conferito, i compiti singolarmente svolti, i tempi e le modalità degli accertamenti che hanno consentito le identificazioni riportate nella relazione di servizio; **punto c)** identificare eventuali ulteriori partecipanti a quel servizio ed assumere gli stessi a sommarie informazioni in ordine alle medesime suindicate circostanze (il Magg. Damiano ha riferito in ordine alla presenza di *“sei, sette persone tutti della sezione anticrimine di Caltanissetta”*, v. s.i.t. del 4.3.2002)

per eventuale pedinamento della macchina che gli veniva segnalata”; s.i.t. M.llo Bongiorno Angelo del 7.11.2007);

- è confermato che l’ordine di attivare il suindicato “*dispositivo di pedinamento*” – ordine di competenza del Magg. Damiano Antonio (al tempo Capitano) - non venne dato (alla domanda del P.M.: “*Per quello che lei eventualmente ha saputo, ricevettero questo ordine di pedinare qualcuno?*”, così ha risposto il M.llo Bongiorno: “*No, mi pare di no perché... mi pare di no perché furono, ci fu il discorso che, se posso entrare nel... cioè è arrivato... no, no, l’ordine non fu dato per paura che venisse effettuato qualche contropedinamento, questo, di stare attenti, furono usate determinate cautele...*”; s.i.t. del 7.11.2007, cit.);
- non risultano elementi specifici rappresentativi di un concreto e fondato rischio di “*contropedinamento*” ed idonei, come tali, a legittimare l’annullamento del “*dispositivo*” programmato.

La relazione di servizio del 31.10.1995 si limita ad allegare, quale circostanza ostativa, la presenza, nel sito d’interesse, di “*più macchine tra le quali una Lancia Prisma, tg. Enna, di colore scuro, la cui targa non veniva rilevata, che, proveniente dallo scorrimento veloce direzione Agrigento, si fermava in mezzo al bivio*”.

La genericità della allegazione testé riportata – neppure oggettivata dal servizio di ritrazione fotografica se non limitatamente alla presenza della citata Lancia Prisma di colore scuro⁽¹⁴⁾ – è di evidenza tale da non esigere commento alcuno.

Va rimarcato, piuttosto, come il predisposto “*dispositivo di pedinamento*” non venne attivato neppure allorquando, alle ore 8.20 del 31.01.1995, la segnalata *Lancia Prisma, tg. Enna, di colore scuro* ebbe a riprendere lo scorrimento veloce in direzione Agrigento ponendosi al seguito di quella stessa *Ford Escort vecchio tipo tg. PA, di color scuro* - frattanto sopraggiunta – che già alle ore 8.05 era stata osservata provenire da una “*stradina di campagna*”, raggiungere Vaccaro Lorenzo e Ilardo Luigi, entrambi in attesa, prendere a bordo i predetti ed immettersi sullo scorrimento veloce in direzione di Agrigento⁽¹⁵⁾.

- non risultano elementi che diano contezza delle ragioni per le quali il servizio di osservazione ebbe termine alle ore 10.00.

Piuttosto, la circostanza che le autovetture con le quali erano giunti sul luogo Vaccaro Lorenzo e Ilardo Luigi fossero state individuate, parcheggiate in attesa, presso l’impianto di

¹⁴ V. fotografie n. 11, 12 e 13 allegate in copia alla relazione di servizio del 31.10.1995 (vol. 3 del faldone n. 13)

¹⁵ V. relazione di servizio dei CC del R.O.S. - Sezione Anticrimine di Caltanissetta – in data 31.10.1995, cit.

distribuzione di carburanti ESSO prossimo al bivio di Mezzojuso certamente era indicativa di un persistente interesse al presidio in zona e, pertanto, della necessità di proseguire il servizio (*“alle ore 8.30 venivano notate parchate in una area di servizio ESSO, prossima al bivio di Mezzojuso, in direzione Agrigento, la Fiat Uno ed il fuoristrada Suzuki in attesa”*; v. relazione di servizio, cit.).

- è emerso che taluno tra i militari del R.O.S. impegnati nel servizio in argomento, allorquando raggiunto il bivio di Mezzojuso furono organizzati in dispositivi, venne reso edotto della finalità del servizio medesimo.

Al riguardo, così ha dichiarato l'App. Tafuri Damiano: *“... ci doveva essere un incontro con dei personaggi per la... che si dovevano incontrare con PROVENZANO... (...) il tempo di organizzarci, io ho sistemato l'attrezzatura perché io ero addetto a sistemare l'attrezzatura e dopo ho saputo questo... (...) Sì lo stesso giorno però”* (v. s.i.t. del 7.11.2007).

Il Tafuri ha indicato nel proprio comandante della Sezione, il Cap. Damiano, la fonte di siffatta conoscenza.

La circostanza contraddice la ricostruzione offerta dallo stesso Damiano, il quale aveva affermato di aver effettuato il servizio ignorandone lo scopo (Damiano: *“...mi incontro nella giornata del 30 con il Colonnello RICCIO.. ripeto, il quale mi chiede di effettuare un servizio fotografico per l'indomani mattina al bivio di Mezzojuso.. mi dice un orario di massima della mattina.. le sette.. adesso.. insomma era mattina molto presto e mi chiede di fotografare tutte quelle persone che avrei visto al bivio di Mezzojuso.. questo è quello che mi chiede, mi chiese il Colonnello RICCIO.. E non mi disse lo scopo del servizio.. d'altra parte io avevo disposizione di fare soltanto quello che mi chiedeva, non fui curioso...”*; s.i.t. del 4.3.2002).

- è confermato che gli accertamenti inerenti gli intestatari di talune tra le autovetture osservate il 31.10.1995 presso il bivio di Mezzojuso furono effettuati dai militari della Sezione Anticrimine di Caltanissetta del R.O.S. nella immediatezza del servizio dai medesimi svolto nel sito di interesse (v. s.i.t. App. Tafuri Damiano del 7.11.2007);
- è confermato che gli accertamenti in argomento dei quali vi è traccia documentale riguardarono la Fiat Uno targata CL 176710 ed il fuoristrada Suzuki targato SR 3350003 e cioè le autovetture a bordo delle quali erano convenuti sul luogo, rispettivamente, Vaccaro Lorenzo e Ilardo Luigi;
- è confermato che, di contro, lungamente omesso - o, comunque, ove effettuato, non trasfuso in relazioni di servizio o annotazioni ad opera della Sezione

Anticrimine di Caltanissetta del R.O.S. ⁽¹⁶⁾ - fu l'accertamento inerente l'autovettura "*Ford Escort, vecchio tipo, tg. PA, di color scuro*" pure osservata al bivio di Mezzojuso e ciò sebbene i dati essenziali ai fini di detto accertamento fossero in possesso dei CC del R.O.S. sin dal 31 ottobre 1995 e sebbene di assoluta evidenza fosse l'importanza investigativa dell'accertamento in questione.

Invero, giusto quanto documenta l'informativa denominata *Grande Oriente*, già in data 31 ottobre 1995, nell'immediatezza dell'incontro con Provenzano Bernardo, Ilardo Luigi ebbe a menzionare tale GIOVANNI tra i presenti all'incontro, ad indicare lo stesso quale "*autista o uno degli autisti del latitante*" nonché quale proprietario e, altresì, conducente della "*Ford Escort diesel targata PA B00057*" ⁽¹⁷⁾ e cioè di quella autovettura il cui numero di targa non sarebbe stato compiutamente rilevato in sede di osservazione ma la cui presenza in Mezzojuso, alle ore 8.05 del 31.10.1995, era stata constatata dai militari del R.O.S. i quali – come detto - avevano studiato il veicolo provenire da una "*stradina di campagna*", raggiungere Vaccaro Lorenzo e Ilardo Luigi, entrambi in attesa, prendere a bordo i predetti ed immettersi sullo scorrimento veloce in direzione di Agrigento ⁽¹⁸⁾.

- è accertato che furono i militari della Sezione Anticrimine di Caltanissetta del R.O.S. ad identificare in Ferro Salvatore il conducente della *Lancia Prisma, tg. Enna, di colore scuro* oggetto di ritrazione fotografica al bivio di Mezzojuso e che, dopo breve attesa, aveva ripreso lo scorrimento veloce in direzione Agrigento ponendosi al seguito della *Ford Escort vecchio tipo tg. PA, di color scuro* più volte citata.

Al riguardo così ha riferito il M.llo Bongiorno Angelo al P.M. in data 7.11.2007: "*Abbiamo fatto delle fotografie, gli abbiamo fatto un fascicolo fotografico, i successivi accertamenti sulle targhe ci hanno permesso di individuare i personaggi chi erano e poi c'è un discorso, che è arrivata pure una LANCIA Prisma là al bivio, si è fermato un soggetto che ai successivi*

¹⁶ Riferendo in ordine agli accertamenti inerenti gli intestatari delle autovetture osservate in Mezzojuso il 31.10.1995, il Magg. Damiano Antonio ha così dichiarato: "*Ma nell'immediato noi avevamo (inc.) così come nella.. nella.. per la macchina invece di Napoli.. se non ricordo male era direttamente intestata a lui, per cui, avevamo questo altro elemento di certezza come dato..*" (v. s.i.t. al P.M. del 4.3.2002). Il passo testé riportato induce a ritenere – sebbene l'acquisizione non abbia trovato ulteriori elementi di conferma – che l'identificazione di Napoli Giovanni sia avvenuta (sulla scorta degli esiti del servizio di osservazione in Mezzojuso e delle ulteriori e coerenti informazioni di Ilardo Luigi) ad opera della Sezione Anticrimine di Caltanissetta del R.O.S. ed in epoca immediatamente prossima a quella nella quale furono effettuate le identificazioni degli intestatari delle altre autovetture convenute in Mezzojuso il 31.10.1995.

¹⁷ V. informativa del R.O.S. del 30.7.1996, cit., pag. 252 e ss.

¹⁸ V. relazione di servizio dei CC del R.O.S. - Sezione Anticrimine di Caltanissetta – in data 31.10.1995, cit.

accertamenti ci hanno permesso di appurare, facendo riscontro fotografico sul materiale fotografico che avevamo noi in ufficio, che il soggetto era FERRO Salvatore” e nel prosieguo: “... i miei atti sono sottoscritti in quella relazione che noi abbiamo fatto e poi nei successivi accertamenti che hanno portato a riconoscere che... a identificare che la macchina era del CARRUBBA di Campofranco, che la SUZUKI era intestata a ILARDO Luigi, se non me lo ricordo... e nel riconoscimento di FERRO Salvatore tramite materiale fotografico che avevamo noi, ma questo nella fase successiva agli accertamenti”.

La relazione di servizio del 31.10.1995 documenta che gli “accertamenti esperiti successivamente” consentivano di identificare Carruba Francesco Stefano (il CARRUBBA di Campofranco) nonché, come già in precedenza evidenziato, Vaccaro Lorenzo e Ilardo Luigi. Della avvenuta identificazione di Ferro Salvatore, di contro, non vi è traccia alcuna né nella summenzionata relazione del 31.10.1995 né nella informativa del R.O.S. denominata “Grande Oriente” del 30.7.1996 e ciò sebbene l’interesse investigativo dell’acquisizione in argomento fosse già indiscutibile alla data del 31.10.1995.

Invero, come si è avuto modo di evidenziare, emerge dall’informativa denominata “Grande Oriente” che il 29 ottobre 1995 Ilardo aveva comunicato telefonicamente al Ten. Col. Riccio che nelle “prime ore” del successivo 31 ottobre avrebbe incontrato Ferro Salvatore e Vaccaro Lorenzo al bivio di Mezzojuso e che l’appuntamento “poteva avere importanti sviluppi anche in direzione di Provenzano”.

Emerge, inoltre, che - secondo quanto raccontato da Ilardo – Vaccaro Lorenzo e l’Ilardo medesimo erano stati prelevati dal GIOVANNI presso il bivio di Mezzojuso proprio su disposizione di Ferro Salvatore (e siffatta circostanza – certamente idonea a rappresentare contatti non episodici tra il Ferro ed il Giovanni ed a rimarcare l’importanza di investigazioni nei confronti del Ferro - l’Ilardo l’aveva appresa direttamente dal Ferro allorquando quest’ultimo aveva raggiunto, “intorno alle ore 10.00”, il luogo della riunione).

- convergenti elementi di prova di natura dichiarativa, infine, inducono ad affermare come, nell’ambito della deposizione resa al P.M. nell’ambito del presente procedimento, il Magg. Damiano Antonio abbia riferito circostanze non veridiche.

Invero, Tafuri Damiano e Bongiorno Angelo, entrambi al tempo appartenenti alla Sezione Anticrimine di Caltanissetta del R.O.S., hanno indicato il Ten. Col. Riccio tra i militari presenti al servizio di osservazione effettuato in Mezzojuso il 31 ottobre 1995. Le deposizioni in argomento intervengono ad asseverare la analoga versione resa al riguardo dal Riccio (e già attestata dalla relazione inerente al servizio medesimo) ed a smentire quella offerta dal Magg.

Damiano il quale, nel corso della escussione in data 4.3.2002, aveva affermato che il Ten. Col. Riccio era rimasto ad attenderlo a Catania e che ivi egli lo aveva raggiunto allorquando, completato il servizio in Mezzojuso, aveva proceduto a sviluppare le fotografie ed identificare gli intestatari delle autovetture osservate sul luogo di interesse.

In ordine ai temi d'indagine delineati ai punti *e), f), g), h), i), j) e k)* della citata ordinanza *ex art. 409 co. 4 c.p.p.*, l'attività istruttoria del Pubblico Ministero si è sviluppata attraverso l'acquisizione di atti, la escussione di Ufficiali e militari al tempo appartenenti al R.O.S. (Gen. Nunzella Mario, Gen. Ganzer Giampaolo, Gen. Antolini Giovanni, Magg. Ierfone Felice) ed al Comando Provinciale di Palermo (Col. Cavallo Gianfranco, Col. Fedele Stefano, M.llo Perri Nicola), gli interrogatori del Gen. Mori Mario e del Col. Obinu Mauro.

Le risultanze dell'attività in argomento consentono di ritenere confermato che, nell'ambito dell'indagine generata dalle rivelazioni di Ilardo Luigi ed assunta dal R.O.S. dei Carabinieri nell'ottobre 1995, l'arresto del latitante Provenzano Bernardo costituiva obiettivo assolutamente prioritario. Sia il Gen. Nunzella sia il Gen. Ganzer hanno evidenziato come la decisione di aggregare il Ten. Col. Riccio al R.O.S. muoveva dalla riconosciuta e condivisa esigenza di consentire al suddetto ufficiale di proseguire l'attività di ricerca dei latitanti, primariamente del Provenzano, originata dall'apporto informativo offertogli da Ilardo Luigi (nell'ottobre 1995 il Riccio, proveniente dalla D.I.A., era rientrato nei ranghi dell'Arma dei Carabinieri ed assegnato al Reggimento a cavallo della Divisione Palidoro della quale il Gen. Subranni Antonio era il Comandante).

Risulta altresì confermato che le informazioni inerenti ai soggetti convenuti alla presenza del Provenzano (in particolare ai favoreggiatori del latitante indicati con i nomi *Giovanni* e *CONO*) ed al luogo dell'incontro (informazioni che, secondo quanto rassegnato nell'annotazione "*Grande Oriente*", il Riccio ebbe modo di ricevere dall'Ilardo nella serata del 31.10.1995) sono state riferite dal Ten. Col. Riccio al Col. Obinu ed al Gen. Mori in data prossima a quella della riferita loro acquisizione e, comunque, certamente in epoca anteriore all'11 marzo 1996 (data di redazione del referto informativo a firma del Ten. Col. Riccio).

Una prima importante conferma in ordine alla tempestività della comunicazione in argomento proviene dalla testimonianza del Magg. Ierfone Felice, al tempo in servizio presso la Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Palermo. Ierfone ha affermato di avere avuto contezza dal Col. Obinu di un incontro in Mezzojuso tra una "*fonte fiduciaria*" gestita dal Ten. Col. Riccio ed il latitante Provenzano Bernardo; ha precisato che ebbe cognizione di ciò "*... qualche tempo dopo, ma in ordine di settimane ecco, non, non molto, il famoso, il famoso episodio del 31 ottobre '95, nel senso che dopo circa una settimana se non vado errato, fui informato dal*

Colonnello OBINU... ”; ha aggiunto che, “dopo venti giorni, un mese”, ebbe altresì contezza della partecipazione all’incontro di Ferro Salvatore e Vaccaro Lorenzo nonché, testualmente: “... di altri due soggetti uno dei quali è NAPOLI Giovanni che utilizzava l’autovettura per portare su i soggetti, i convenuti e di un tale Cono di cui si aveva la descrizione fisica. Questo è diciamo il panorama nell’immediatezza...” (s.i.t. del 5.11.2007).

Ulteriore riprova si trae dalla deposizione del Gen. Nunzella Mario, al tempo Comandante del R.O.S., il quale ha riferito che, nell’immediatezza (“*appena l’indomani dell’incontro*”), venne informato dal Col. Mori (“...*soprattutto MORI, era MORI il tramite diretto che mi informava di tutte le vicende*”) che alla riunione con il Provenzano avevano preso parte anche altre persone espressamente valutate “*di rilievo*” nell’ottica investigativa (“*Sì, c’erano altri, adesso i nomi non me li ricordo quali erano i nomi però c’erano, sì, c’erano dei nomi insomma di rilievo, nell’incontro*”) e che ebbe al contempo piena cognizione della circostanza che l’ambito territoriale individuato “*ormai poteva essere il punto nevralgico dell’attività del Provenzano*” (v. s.i.t. del 5.11.2007, cit.).

È confermato che le prime indagini tecniche nei confronti di Napoli Giovanni furono avviate soltanto nel novembre 1996 e, pertanto, sei mesi dopo la formale acquisizione da parte del R.O.S. – ed in particolare del Comandante il I° Reparto Investigativo Ten. Col. Obinu - della informativa con la quale la Sezione Anticrimine di Palermo, in esito alla delega del Gen. Mori del 12.3.1996 ⁽¹⁹⁾, rassegnava le plurime risultanze degli accertamenti riguardanti il soggetto appellato con il nome *GIOVANNI* ed agevolmente identificato, sulla scorta del mero dato relativo alla autovettura Ford Escort diesel targata PA B00057 al predetto in uso, in NAPOLI Giovanni, nato e residente in Mezzojuso. Come si è già avuto modo di rilevare ⁽²⁰⁾, inoltre, da quella annotazione di p.g. emergeva che l’utenza 091.6966242 - segnalata dall’Ilardo sin dal 31.10.1995 - costituiva passante interno di un ufficio dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste presso il quale il Napoli risultava assunto sin dal giugno 1985 e che al Napoli risultavano intestate due utenze telefoniche (utenza fissa 091.6817908 ed utenza mobile 360.290222) ed una utenza Enel attivata in Mezzojuso. Dalla medesima annotazione si traevano, infine, tre diversi recapiti riconducibili al Napoli (due in Mezzojuso ed uno in Palermo).

Permangono incerte, di contro, pur a fronte della articolata attività d’indagine svolta dal P.M., la provenienza e l’epoca di redazione del documento intitolato “*Appunto pervenuto dal*

¹⁹ Il tema del contenuto e della valenza della citata delega del Gen. Mori del 12.3.1996 – già delineato in sede di motivazione dell’ordinanza di integrazione istruttoria – sarà ripreso ed approfondito nel prosieguo della trattazione (v. parte motiva dedicata all’esame delle dichiarazioni rese dal Col. Obinu).

²⁰ V. ordinanza di integrazione istruttoria sopra trascritta.

Comando Provinciale di Palermo”⁽²¹⁾, documento che rassegna la compiuta identificazione del *CONO* citato da Ilardo in La Barbera Nicolò (inteso anche *COLÒ*), nonché ulteriori plurimi dati riguardanti i prossimi congiunti di quest’ultimo.

Non può dirsi confermata, pertanto, l’affermazione del Col. Riccio secondo la quale il R.O.S. avrebbe avuto contezza della identità del *CONO* “*già molto prima della morte di ILARDO*” (Riccio: “... questi qui erano gli esiti degli accertamenti un paio di mesi dopo, un mese e mezzo dopo, due mesi dopo la casa di Mezzojuso dove si parla del (inc.) avevano... fatti dal Comando Provinciale di Palermo, per cui loro avevano già, subito dopo la morte di ILARDO e già molto prima della morte di ILARDO sapevano tutto”; s.i.t. del 3.5.2002, cit.).

Né le escussioni testimoniali, né le ricerche d’archivio richieste dal P.M. al Comando Provinciale dei CC di Palermo⁽²²⁾ hanno consentito di acquisire elementi utili al riguardo.

Indistinta risulta la fase nella quale le indagini inerenti al *CONO* – ed esclusivamente quelle – sono state cedute dal R.O.S. ai Carabinieri del Comando Provinciale. In merito, la ricostruzione del Col. Obinu (che ha collocato in epoca anteriore all’omicidio di Ilardo Luigi detta determinazione del R.O.S.)²³ – si contrappone sia a quella del Gen. Cavallo, al tempo Comandante del R.O.N.O. (che ha rammentato contestuali commenti in ordine all’omicidio di Ilardo, così postergando l’acquisizione dell’indagine da parte dell’Arma territoriale) sia alla obiettiva risultanza costituita da una relazione di servizio del R.O.S. che documenta un sopralluogo effettuato in data 23 maggio 1996 (pertanto in epoca successiva all’omicidio di Ilardo) in contrada Fondacazzo, presso il casolare nella disponibilità del La Barbera (la risultanza – salvo ipotizzare la persistente ingerenza del R.O.S. nell’indagine già ceduta al Comando Provinciale – induce a ritenere più attendibile la versione del Gen. Cavallo).

Contraddittorie - e, comunque, tutte poco convincenti – appaiono le motivazioni che i soggetti escussi ed interrogati hanno affermato sottese alla suindicata scelta operata dal R.O.S.

Oscura rimane la ragione per la quale la richiesta di attivare operazioni di intercettazione nei confronti di La Barbera Nicolò è stata avanzata nell’ambito di altro procedimento penale (diverso da quello denominato *Grande Oriente* originato dalle rivelazioni di Ilardo Luigi e finalizzato alla ricerca ed alla cattura del latitante Provenzano Bernardo) e, soprattutto, ha

²¹ Il documento in questione è stato consegnato dal Ten. Col. Riccio al P.M. nel corso dell’escussione del 3.5.2002

²² V. delega del P.M. in data 12.11.2007 e nota del Comandante del R.O.N.O. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo del 7.12.2007.

²³ In un passo dell’interrogatorio del 23.11.2007 il Col. Obinu ha affermato che la scelta di far proseguire le indagini inerenti al *CONO* al Comando Provinciale dei Carabinieri intervenne in una fase in cui ancora si auspicava un ulteriore incontro tra Ilardo ed il Provenzano. Così Obinu: “... bene, allora vogliamo sfruttare questi dati in attesa che forse il signor **ILARDO** ci porti da **PROVENZANO**... sì, da **PROVENZANO** comunque? Tu fai questo, tu fai questo, tu fai quest’altro, facciamo in fretta per favore perché oltre che a cercare **PROVENZANO**, se **ILARDO** ci porta, noi costruiamo un processo! Per favore Comando Provinciale dei Carabinieri, sì, per favore perché non dipendeva dal R.O.S., vogliamo lavorare assieme?...”.

omesso di rappresentare all'Ufficio della Procura della Repubblica il collegamento ritenuto tra il La Barbera e Provenzano Bernardo e, più in particolare, il ruolo fondatamente attribuito al La Barbera nella conduzione della latitanza del medesimo Provenzano. ⁽²⁴⁾

Nondimeno dalla deposizione del Col. Fedele emerge con chiarezza come della essenziale funzione del La Barbera il R.O.S. fosse pienamente consapevole allorquando ebbe a cedere la prosecuzione delle indagini all'Arma territoriale. Il Col. Fedele, invero, ha affermato, testualmente: “...io seppi che il Colo, quello che successivamente era poi La Barbera Nicolò, aveva tenuto Provenzano...”, ed ancora: “... mi dissero questo qui ha tenuto Provenzano” (s.i.t. del 15.10.2007).

Analogamente nitido il ricordo del Col. Fedele in ordine al novero delle informazioni inerenti il CONO o COLO a lui direttamente pervenute ed alle iniziative d'indagine assunte dal R.O.N.O.

Questo il passaggio di interesse della escussione in argomento: “... io avevo il dato che lui abitava in un certo posto a Mezzojuso, mi ricordo che mi fu mostrata una fotografia aerea in cui si vedeva dall'alto, mi fu indicato qual era il caseggiato in cui abitava il Colo e mi ricordo perfettamente che mi fu detto che aveva, utilizzava una Campagnola verde, verde mi sembra, ecco questi erano i dati; non mi sembra che all'epoca, non mi sembra che all'epoca mi furono dati maggiori particolari per cui io ricordo sicuramente un'attività di documentazione ma poi contemporaneamente, direi grosso modo, ci fu, questa la ricordo, un'attività di osservazione che fu anche questa una decisione, come dire, sofferta, perché si sapeva anche da sopralluoghi fatti dalla, dalla... questa fotografia ripresa dall'alto, che non era semplice tenere sotto osservazione il, il LA BARBERA Nicolò perché era un'aperta campagna, ci si esponeva alla vista, non era un centro urbano quindi si ci poteva esporre alla vista, però ritenevamo che l'intercettazione telefonica di per sé avrebbe potuto fare ben poco e necessitava, quanto meno, per vedere se aveva ancora in utilizzo la Campagnola per come c'era stato detto, se utilizzava altre macchine, che persone frequentava, necessitava fare un servizio di osservazione; e mi ricordo che misi su una squadretta composta da qualcuno della I^a e qualcuno della IV^a Sezione della Catturandi che erano più specializzati ...” (s.i.t. del 15.10.2007).

Il Col. Fedele, inoltre, ha avuto modo di precisare che fu il Magg. Ierfone Felice (al tempo appartenente alla Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S. con il grado di Tenente) a sottolineare che il CONO era soggetto di persistente interesse investigativo (“... ecco, io mi ricordo queste parole del, del Tenente IERFONE queste me le ricordo bene, mi ricordo due

²⁴ Nel prosieguo della trattazione i temi qui abbozzati saranno ripresi ed approfonditi.

conversazioni, questa in cui mi disse, appunto questa: seguitelo voi, prendetevelo voi perché questo comunque è un obiettivo che va seguito, va comunque tenuto sotto, mi sembra che mi disse: noi ne stiamo seguendo un altro adesso, riteniamo che... però non lasciamolo lì perché ritengo che sia giusto seguirlo. E poi mi ricordo questo perfettamente, in un'altra occasione poco dopo, a cavallo di questi eventi, che mi disse: io fossi in te gli metterei un'ambientale a casa. Io questo lo ricordo perfettamente... ”).

L'acquisizione in argomento, va subito evidenziato, vieppiù rimarca l'incoerenza della differente opzione adottata allorquando, nel marzo 1996, alla Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S. fu trasmessa, a firma del Col. Mori, la delega – già citata - inerente il composito patrimonio informativo reso dalla fonte *Oriente*, delega comprensiva, per il profilo che qui immediatamente rileva, della richiesta di accertamenti nei confronti dei favoreggiatori del Provenzano a nome *Giovanni e Cono*.

In quella circostanza – secondo quanto affermato e ribadito dal Gen. Antolini Giovanni (al tempo Comandante della Sezione Anticrimine di Palermo) – alla trasmissione della delega non fece seguito alcuna segnalazione riguardo allo speciale interesse investigativo di talune informazioni rispetto ad altre e ad alla conseguente indiscutibile priorità dei relativi accertamenti.

Né il Ten. Ierfone Felice – il medesimo Ufficiale che, nella ricostruzione resa dal Col. Fedele, si premurò di rappresentare ai Carabinieri dell'Arma territoriale la peculiare importanza delle indagini nei confronti del *CONO* – ebbe a rendere analoga comunicazione al proprio Comandante Col. Antolini.

Vale precisare, invero, che, per sua stessa ammissione, Ierfone a quel tempo aveva piena contezza - essendo stato in merito informato direttamente dal Col. Obinu - dell'essenziale ruolo attribuito al *Giovanni* ed al *CONO* nella gestione della latitanza del Provenzano e, pertanto, della importanza degli accertamenti inerenti i predetti favoreggiatori.

Escusso dal P.M. in data 5.11.2007, il Magg. Ierfone ha così dichiarato: “... *la Sezione Anticrimine di Palermo ricevette una sorta di, chiamiamola delega di accertamento, di indagini da parte del Comando del R.O.S., che conteneva anche... però di cui non mi occupai io perché io in quel periodo mi occupavo di altra attività investigativa, ma erano meri accertamenti e in quella circostanza si arrivò all'identificazione di Giovanni NAPOLI come Sezione (...) Progetto Grande Oriente o Oriente, qualcosa del genere*”.

E nell'immediato prosieguo - presa visione della citata delega del 12.3.1996 e dell'allegato referto informativo del Ten. Col. Riccio in data 11.3.1996 - Ierfone ha affermato: “ *Sì, sì questa è... questa... ...e questa... Non viene detto però che era del Colonnello RICCIO eh,*

cioè ci vengono richiesti, vengono richieste anonimamente... questa qua è, perfetto, è questa qua perché è la prima... quando la riceviamo, diciamo io ero nelle condizioni di collegarlo a livello logico a quello che mi dice OBINU a seguito della vicenda Mezzojuso ma tutti gli altri ufficiali della Sezione, credo che non avessero contezza di questa come dire, di quanto c'era sotteso a questa situazione...” (s.i.t. del 5.11.2007).

L'anomalia delle risultanze in argomento è di evidenza tale da non esigere esplicazione alcuna.

Al fine di coglierne appieno i tratti è sufficiente richiamare uno dei passaggi della testimonianza del Gen. Antolini sopra delineata per sintesi.

Questo il passo di interesse:

P.M.: *...ma questo, questa modalità, diciamo era stata in qualche modo concordata con il Colonnello **MORI** e comunque con il R.O.S. Roma? Perché... io le leggo la... le esibisco nuovamente la Direttiva del R.O.S. Roma del 12 marzo 1996, a cui viene allegato un Appunto su vari personaggi e vari, varie ditte, dico, è possibile che non ci sia stato nemmeno da parte del R.O.S. Centrale di Roma un contatto con voi, per capire che tipo di accertamenti potevate fare, se tra tutti gli accertamenti che sono veramente numerosi ce ne fosse qualcuno più pregnante, più significativo, più urgente? Cioè al di là di quello che è scritto, che possiamo leggere tutti, ci sono stati dei contatti, delle segnalazioni: guardate che questo è più importante di quello, guardate che questo dovrebbe essere l'autista di **PROVENZANO**, guardate, muovetevi con particolare...*

ANTOLINI: *Allora...*

P.M.: *...urgenza per questo motivo... con lei personalmente?*

ANTOLINI: *...con me personalmente no di sicuro ma non credo neanche con gli altri perché me l'avrebbero detto immagino ... (...)*

Ancora con riguardo al tema trattato, vi è una ulteriore risultanza delle quale deve darsi atto.

Risulta efficacemente delineato dal Col. Fedele il livello della attenzione che l'Arma territoriale ebbe a rivolgere all'indagine nei confronti del CONO. Il Col. Fedele, invero, ha testualmente affermato: *“sicuramente c'è stata anche un'attenzione diretta da parte del Colonnello CAVALLO sul buon esito della vicenda e dell'allora Maggiore BOSSONE. Non era una, come dire, un'indagine tra le tante (...) No, non era di routine, c'era, c'era una particolare attenzione; questo lo ricordo, diciamo, la, la, l'attenzione che si viveva nell'ufficio del Colonnello CAVALLO quando si parlava del Cono o Colo, LA BARBERA Nicolò c'era quindi non era uso per tutte le indagini, per cui sicuramente loro le hanno, l'hanno seguita e sicuramente hanno avuto un primo abbocco i due Comandanti, poi nella, diciamo, nello sviluppo normale, è chiaro che ci parlavamo con, con il Tenente IERFONE”*.

§

Nell'ambito dell'attività d'integrazione istruttoria svolta dal P.M. costituiscono momento essenziale gli interrogatori resi dal Gen. Mori Mario e dal Col. Obinu Mauro.

Nel corso dell'interrogatorio in data 23 novembre 2007, il P.M. ha chiesto al Gen. Mori se, nell'immediatezza dell'incontro in Mezzojuso, fossero state valutate la possibilità e l'opportunità di approfondire e sviluppare le informazioni che - secondo quanto rassegnato nell'annotazione *“Grande Oriente”* - già in data 31 ottobre 1995 il Ten. Col. Riccio aveva acquisito da Ilardo Luigi nella prospettiva sia della individuazione del luogo dell'incontro sia della identificazione dei soggetti partecipanti allo stesso.

Le domande poste dall'inquirente risultano orientate, più in dettaglio, a verificare se – a prescindere dalla nota *“strisciata aerea”* effettuata in territorio di Mezzojuso – fossero state disposte ulteriori e più specifiche attività (in particolare la collocazione di telecamere) volte ad acquisire il pieno controllo della zona di interesse e se nei confronti dei soggetti indicati da Ilardo fossero stati disposti servizi di osservazione dinamica ed avviate indagini tecniche atte a verificarne spostamenti, contatti, comunicazioni ed ogni altro elemento utile.

Il Gen. Mori – all'evidenza asseverando la mancata adozione di qualsivoglia iniziativa d'indagine – ha affermato che venne deliberata e condivisa una strategia di inerzia (Mori: *“Il fatto fu valutato e fu deciso, tutti d'accordo, che non era il caso per il momento, di smuovere le acque, cioè creare delle situazioni di attenzione in loco ...”*) in attesa di un prospettato ulteriore incontro tra Ilardo e Provenzano (Mori: *“... soprassedemmo e dicemmo: per il momento non facciamo nulla e aspettiamo che si realizzi un successivo incontro fra ILARDO e PROVENZANO”*).

Questo il passo di interesse dell'interrogatorio in argomento:

P.M.: *Senta, le volevo chiedere questo, all'epoca naturalmente, avete valutato la possibilità, l'opportunità di fare dei servizi anche semplicemente di osservazione o di intercettazione sui luoghi ed eventualmente sugli altri soggetti che erano stati indicati da **ILARDO** come presenti? E se, se l'avete valutato, con quali valutazioni?*

MORI: *Il fatto fu valutato e fu deciso, tutti d'accordo, che non era il caso per il momento, di smuovere le acque, cioè creare delle situazioni di attenzione in loco, perché sapevamo che asseritamente, ci sarebbe stato, ci sarebbero stato ulteriori incontri, che quindi dovevamo tutelare in primis la figura di **ILARDO**, era una zona delicata, non aveva neanche fatto... fosse stata in città forse si poteva far diversamente ma in zona agreste era molto difficile muoversi con persone non inserite in quella realtà per cui soprassedemmo e dicemmo: per il momento non facciamo nulla e aspettiamo che si realizzi un successivo incontro fra **ILARDO** e **PROVENZANO**.*

P.M.: *Le venne rappresentata, in questo caso avete valutato eventualmente la possibilità di un'osservazione sui luoghi, sul casolare, mediante apposizione di telecamere?*

MORI: *Intanto so che **OBINU** e forse **RICCIO** insieme fecero, o **DAMIANO** mi sembra, fecero dei sopralluoghi nei giorni successivi, ma molto, molto superficialmente; che poi si potesse mettere una telecamera, adesso bisogna vedere, perché siamo nel '95, non siamo nel 2008, non so se noi avessimo in quel momento degli strumenti idonei a questo tipo di attività e se non li avevamo noi, non ce li aveva nessun altro perché, almeno per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri quindi penso che questa possibilità effettivamente non ci fosse.*

P.M.: *Venne valutata la possibilità di condurre un servizio di osservazione eventualmente appunto anche mediante telecamere, dalla Caserma dei Carabinieri di, adesso non ricordo se Campofelice di Fitalia o Mezzojuso, un paese...*

MORI: *Non mi è stata prospettata questa ipotesi...*

P.M.: *Non le è mai stata prospettata.*

MORI: *...proprio questa assolutamente mai sentita.*

E nel prosieguo, richiesto di esporre le ragioni per le quali fu a lungo omessa la pur immediatamente agevole identificazione di Napoli Giovanni e le ragioni per le quali furono lungamente obliterati i plurimi ed importanti fronti di investigazione inerenti al predetto ed al correlato primario obiettivo della ricerca del latitante Provenzano che con chiarezza emergevano dalla informativa datata 3.5.1996 della Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S. (informativa a firma del Col. Antolini), il Gen. Mori ha escluso la propria competenza al riguardo ed ha indicato quali più idonei interlocutori il Comandante della Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S. (Mori: “...bisognerebbe chiedere queste cose alla Sezione Anticrimine di Palermo che è quella che ha lavorato su Napoli Giovanni”) e lo stesso Ten Col. Riccio. A quest’ultimo, nel medesimo contesto, il Gen. Mori ha altresì ascritto reiterate esplicite istanze di inerzia investigativa motivate dal timore di recare pregiudizio all’Ilardo (Mori: “*RICCIO si raccomandava sempre nel periodo fino alla morte di ILARDO, siamo nei primi di maggio mi sembra del '96, di non fare nulla perché avremmo potuto mettere in difficoltà ILARDO andando a toccare zone o persone che comunque l’avevano... erano state con lui presenti a questo incontro di Mezzojuso. Dopodiché è andata avanti come una normale attività che non me lo dovete chiedere a me perché io non ... casomai lo dovete chiedere a Riccio che era l’estensore del rapporto e che lui doveva fare le attività e doveva chiederle alle altre sezioni....*”). Tale ultimo argomento il Gen. Mori ha riproposto allorché il P.M. ha rimarcato – muovendo puntuale contestazione - l’essenziale ruolo attribuito al Napoli nella conduzione della latitanza del Provenzano e, pertanto, la speciale rilevanza di un’attività d’indagine a lungo omessa ed avviata, mediante l’attivazione di un servizio di intercettazione telefonica, a distanza di oltre un anno dalla acquisizione, nei confronti del citato Napoli, di obiettivi ed importanti indizi di reità.

Questo il passo di interesse dell’interrogatorio in esame:

P.M.: *(...) Un’altra cosa che fa parte diciamo del Punto F della Ordinanza del GIP- L’Ordinanza del GIP fa riferimento al perché non furono attivati servizi e dispositivi di osservazione e controllo nei luoghi di interesse e fa anche*

riferimento al perché, Punto G veramente è questo, non furono disposti servizi di osservazione dinamica e avviate indagini tecniche atte a verificare spostamenti, contatti, comunicazioni e ogni altro elemento utile nei confronti di **NAPOLI Giovanni**.

Quello che risulta dalla lettura delle carte è che il... (inc.) dall'Informativa **Grande Oriente**, che il Colonnello **RICCIO** avrebbe rappresentato di questo **Giovanni**, fornito il numero di targa della macchina, fornito un numero di telefono, già nella immediatezza dell'incontro del 31 ottobre. Certamente attraverso atti che avete prodotto anche voi, ma li avevamo acquisiti anche noi, l'11 marzo lei dice finalmente stimolato da me, il Colonnello **RICCIO** le presenta un elenco di nomi e di notizie sui quali eventualmente indagare, lei dirama alle sezioni anticrimine una direttiva per dare corso a queste, a questi approfondimenti e il 3 maggio del 1996, la Sezione Anticrimine di Palermo, questo è acquisito agli atti, risponde, nel senso di avere facilmente identificato attraverso il numero di targa e il numero di telefono, la persona di **NAPOLI Giovanni**. Il problema è questo qui: la prima intercettazione, la prima richiesta di intercettazione che poi riguarda un'utenza telefonica, nei confronti di **NAPOLI Giovanni**, è del novembre del '96. Perché non furono disposti servizi di nessun tipo, se non furono disposti, può darsi che lei è in grado di dimostrarmi il contrario ma non, non risulta fino a ora dalle indagini espletate nei confronti di questa persona, **NAPOLI Giovanni**, che pure sembrava facilmente identificabile fin dalle prime battute.

MORI:

Premesso, intanto eventualmente se **RICCIO** mi ha detto così, io non mi ricordo, sarà così se lo dice lui... non l'ha detto a me, l'ha detto a qualchedun'altro... bisognerebbe chiedere queste cose alla Sezione Anticrimine di Palermo che è quella che ha lavorato su **NAPOLI Giovanni**; secondo, **RICCIO** si raccomandava sempre nel periodo fino alla morte di **ILARDO**, siamo nei primi di maggio mi sembra del '96, di non fare nulla perché avremmo potuto mettere in difficoltà **ILARDO** andando a toccare zone o persone che comunque l'avevano... erano state con lui presenti a questo incontro di Mezzojuso. Dopodiché è andata avanti come una normale attività che non me lo dovete chiedere a me perché io non... casomai lo dovete chiedere a **RICCIO** che era l'estensore del rapporto e che lui doveva fare le

attività e doveva chiederle alle altre sezioni, perché qui si sta un po' spostando anche tutto le proporzioni insomma, io non facevo i pedinamenti, io al massimo li disponevo, ma neanche quello! E allora mi potrebbero chiedere anche perché a Milano non abbiamo fatto la tal cosa o a Bari lo stesso, ma che, chi... ma insomma... non lo so, va bene.

P.M.: *Io intanto le chiedo questo, cioè se c'è un motivo, e lei mi ha risposto come mi ha risposto.*

MORI: *Certo, e mi sembra che è giusta la mia... perché se facevo il Colonnello prossimo Generale, non potevo fare il Maresciallo, che lo faceva qualchedun'altro.*

P.M.: *Si trattava di quello che se è vero che era stato rappresentato da **RICCIO**, era stato rappresentato come...*

MORI: ***RICCIO** fino...*

P.M.: *...l'autista di **PROVENZANO**.*

MORI: ***RICCIO** fino al giorno 10 di maggio si è sempre raccomandato, a parte che non diceva quasi nulla, a me per esempio, ma si è sempre raccomandato di non fare nulla perché procuravamo delle situazioni di pericolo per la sua fonte e che era anche un concetto teoricamente corretto.*

Analoghe domande e contestazioni sono state rivolte al Col. Obinu dall'organo inquirente nel corso dell'interrogatorio del 23 novembre 2007.

L'ufficiale, va subito rilevato, ha ammesso che il Ten. Col. Riccio ebbe a riferirgli tempestivamente (“entro una settimana” dall'evento) le informazioni acquisite il 31 ottobre 1995 da Ilardo Luigi inerenti l'incontro in Mezzojuso con il Provenzano ed altri soggetti (Obinu: “... ricevetti una, una, come dire, un pacchetto di dati che mi edusse in pratica su quell'evento...”); ha confermato di avere, unitamente al Riccio, effettuato un primo sopralluogo ed acquisito diretta contezza dell'ambito territoriale e del sito ove l'incontro era avvenuto (Obinu: “... penso di aver usato un termine nelle precedenti escussioni, un

sopralluogo, ma forse improprio questo termine, un giro in zona per potermi rendere conto assieme al Colonnello RICCIO, dell'area, del luogo, dell'area di dove questo incontro, del dove questo incontro era, era avvenuto"); ha riferito di un secondo sopralluogo volto ad accertare se fosse esperibile dal paese di Campofelice di Fitalia una "attività di osservazione futura in sicurezza" (Obinu: "ricordo questo passaggio di questo mio, diciamo essere andato lì a Campofelice di Fitalia, riservatamente senza passare per la Caserma dei Carabinieri e di aver fatto una serie di valutazioni teoriche circa, ripeto, la possibilità di effettuare anche poggiandoci presso la Stazione, attività di osservazione futura in sicurezza. Perché? Perché qualora vi fosse stata un reiterata degli eventi riferibili al 31, avremmo potuto cominciare a fare qualche cosa con cognizione di causa sull'area"); ha ribadito la sussistenza della "difficoltà tecnica" di attivare servizi e dispositivi volti ad acquisire il controllo dell'area e dei siti di interesse (Obinu: "... la difficoltà tecnica di entrare, in quel posto, in quanto era costantemente occupato da pastori, da mucche e da pecore. Io ricordo questo passaggio, cioè questa difficoltà di poter invadere quell'area", ed ancora: "Sì ma era concorrente questa difficoltà, anzi ci, ci... secondo, non secondo me, ricordo che corroborò in me il fatto di vederli anch'io questi posti, la necessità di non avviare nulla su quel posto..."); ha reiteratamente dato atto della deliberata adozione di una strategia "attendista" – ritenuta altresì rispondente all'esigenza di tutelare l'incolumità della fonte – ed ha affermato che "l'attendere era funzionale ad arrivare sull'obiettivo in sicurezza" e rimarcato che il fine era quello di "andare a botta sicura, in sicurezza questa volta, sul luogo dell'incontro paventato dallo stesso Ilardo come possibile..." e che il R.O.S. si era scientemente orientato non a "svolgere indagini in direzione di una struttura mafiosa" bensì ad "attendere il momento buono per catturare Provenzano".

Nel prosieguo - a fronte delle contestazioni del P.M. inerenti il protrato difetto di investigazioni nei confronti di Napoli Giovanni, autista del latitante Provenzano - il Col. Obinu in prima battuta ha richiamato una "delega operativa interna" impartita dal Gen. Mori al fine di sviluppare "in maniera unitaria, veloce ed armonica" ⁽²⁵⁾ il patrimonio informativo reso da Ilardo.

Con specifico riguardo alle ragioni della mancata attivazione di un servizio di intercettazione telefonica relativo all'utenza che sin dal 31 ottobre 1995 Ilardo aveva comunicato in uso al Giovanni autista del Provenzano e che, comunque, dal 3 maggio 1996 (data della informativa

²⁵ Il riferimento è alla nota, già citata, recante la data del 12 marzo 1996, con la quale il Col. Mori, nella qualità di vicecomandante del ROS, nell'inviare un estratto del referto informativo del Ten. Col. Riccio dell'11.3.1996, impartiva precise direttive d'indagine al 1° Reparto Investigativo ed alle Sezioni Anticrimine di Palermo, Messina, Caltanissetta e Catania.

a firma del Col. Antolini) era oggettivamente riferibile a Napoli Giovanni, il Col. Obinu ha dichiarato di non ricordare *“le dinamiche per cui quest’attività non venne fatta”* e, tuttavia, di poter affermare che la contestata omissione rispondeva allo *“spirito”* di *“aprire un fronte investigativo complesso e compattato, in attesa che l’attività di terreno dell’ILARDO continuasse”*. In un successivo passo, il Col. Obinu – preso atto di ulteriori e più stringenti contestazioni del P.M. inerenti l’omissione in argomento - ha obiettato, testualmente: *“... penso anche che i colleghi della Sezione Anticrimine di Palermo che hanno ricevuto questa delega interna se così la vogliamo chiamare, potrebbero dare contezza anche del perché non vennero avviate immediatamente o nel tempo fisiologico, attività tecniche, perché il signor Colonnello MORI all’epoca scrisse a tre servizi di Polizia, 3 0 4 servizi di Polizia Giudiziaria!”*.

Orbene, gli interrogatori resi dal Gen. Mori e dal Col. Obinu non hanno introdotto elementi di novità loro favorevoli rispetto al quadro delle acquisizioni che, in ordine all’ipotesi di favoreggiamento aggravato, questo Giudice ha già valutato in sede di adozione dell’ordinanza *ex art. 409 co. 4 c.p.p.* e che, come si è avuto modo di anticipare e sarà ulteriormente evidenziato nel prosieguo, l’integrazione istruttoria ha asseverato ed arricchito.

È accertato che, alla data del 31 ottobre 1995, o comunque nell’immediatezza degli eventi di quel giorno, risultava compiutamente accertata la identità di taluni tra i soggetti convenuti al bivio di Mezzojuso, ivi osservati dai militari del R.O.S. ed indicati da Ilardo tra i partecipi alla riunione con il Provenzano (VACCARO Lorenzo, FERRO Salvatore); risultava acquisita l’indicazione nominativa di ulteriori partecipi alla riunione cui era altresì affidata la conduzione della latitanza del Provenzano in territorio di Mezzojuso (*GIOVANNI, CONO*); risultavano acquisiti elementi utili ai fini della compiuta identificazione dei predetti; risultava compiutamente individuata l’autovettura che Ilardo aveva indicato in uso all’autista del Provenzano (*Giovanni*) e che al bivio di Mezzojuso era stata osservata prelevare Vaccaro Lorenzo e Ilardo Luigi e, altresì, far da staffetta a Ferro Salvatore; risultava descritta l’autovettura in uso ad altro favoreggiatore del latitante (*Cono*); risultava acquisito il numero di una utenza telefonica riconducibile all’autista del latitante e segnalata utile *“per i contatti urgenti”* con lo stesso; risultava indicato il luogo dell’incontro ed evidenziato il non occasionale utilizzo del medesimo da parte del latitante (*“Nel momento di andar via, il GIOVANNI [...] gli faceva presente che per il prossimo incontro potevano recarsi direttamente alla casa con l’ovile in quanto conoscevano ormai la strada”*; v. informativa *Grande Oriente*, cit. pag. 257); risultava indicata l’ubicazione di altro sito di interesse costituito da una *“fattoria”* riconducibile al citato *Cono* (*“sita sul lato sinistro dello*

scorrimento veloce” in direzione Agrigento, a breve distanza dal “*distributore ESSO sito dopo il bivio di Mezzojuso sul lato sinistro della predetta strada*”; v. informativa *Grande Oriente*, cit.)

È accertato che, a fronte del contesto suddetto, la individuazione dei casolari puntualmente descritti da Ilardo Luigi (Ilardo aveva riferito in dettaglio il percorso effettuato ed indicato la costruzione di interesse, segnatamente costituita da “*una casa con ovile*” posta “*più in basso*” rispetto ad altra costruzione, avente “*il tetto e la facciata di colore rossastro*”, ugualmente utilizzata dal latitante per gli “*incontri con i suoi più stretti e fidati referenti*”) ²⁶ e l’acquisizione di una “*strisciata aerea*” finalizzata a “*meglio connotare orograficamente e topograficamente i posti indicati dall’Ilardo*” (²⁷) hanno costituito – fino al 23 maggio 1996 - gli unici atti di indagine compiuti sul territorio dai militari del R.O.S.

È in data 23 maggio 1996, invero - in epoca successiva all’omicidio di Ilardo Luigi ed oltre sei mesi dopo l’acquisizione delle importanti informazioni rese dallo stesso Ilardo in ordine ai siti in argomento - che risulta operato e documentato con relazione di servizio un sopralluogo in contrada Fondacazzo, agro di Mezzojuso, area ove insistono i casolari indicati da Ilardo (v. relazione di servizio della Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S. del 23.5.1996) ²⁸. E – va subito evidenziato - è nel corso di tale sopralluogo che risulta individuata, parcheggiata in prossimità di quei casolari, una *Fiat campagnola, di colore verde, targata PA950101* (risultata intestata a La Barbera Antonino cl. 42), autovettura nella quale era agevolmente riconoscibile la *Fiat Campagnola furgonata di colore verde* che sin dal 31 ottobre 1995 Ilardo Luigi aveva riferito in uso al favoreggiatore del latitante Provenzano appellato con il nome *CONO* (²⁹).

Nel corso dell’interrogatorio reso al P.M. il 23 novembre 2007, come già detto, il Col. Obinu ha affermato di avere personalmente proceduto a verificare se da Campofelice di Fitalia – paese che, secondo la descrizione dello stesso Obinu, “*si affaccia in discesa verso questo agro che contiene tanti casolari tra cui anche quello indicato*” - potesse essere effettuata una “*attività di osservazione futura in sicurezza*”.

In adesione ad una esigenza di completezza, va osservato che la circostanza allegata dal Col. Obinu non ha trovato conferma alcuna nelle dichiarazioni del Gen. Mori il quale, alla testuale domanda del P.M: “*Venne valutata la possibilità di condurre un servizio di osservazione*

²⁶ V. informativa denominata *Grande Oriente* recante data 30.7.1996 e depositata alla A.G. il 31 luglio 1996, cit.

²⁷ V. s.i.t. Col. Obinu Mauro del 5.3.2002, trascrizione integrale, pag. 27.

²⁸ In faldone 12, vol. 3, all. 21 alla informativa del R.O.S. denominata “*Apice*” del 26.1.1998, depositata il 2.2.1998 in relazione al procedimento penale n. 4668/96 r.g.n.r. – d.d.a.

²⁹ Il tema della identificazione del citato *CONO* in La Barbera Nicolò cl. ’33 e della cronologia degli atti di investigazione nei confronti del predetto costituisce oggetto di trattazione nel prosieguo.

eventualmente appunto anche mediante telecamere, dalla Caserma dei Carabinieri di, adesso non ricordo se Campofelice di Fitalia o Mezzojuso, un paese... ”, ha così risposto: “Non mi è stata prospettata questa ipotesi... (...) proprio questa assolutamente mai sentita” (30).

Nondimeno, è oggettivo che siffatta attività – indubbiamente essenziale per il monitoraggio dell’area e dei casolari di interesse – non risulta avviata né da quel sito né da altri e ciò non soltanto nell’immediatezza della verifica riferita dal Col. Obinu (e, pertanto, in epoca successiva e prossima al noto incontro del 31.10.1995 in Mezzojuso) ma anche allorquando, avvenuto l’omicidio di Ilardo Luigi, dovevano certamente dirsi cessate le più volte allegate esigenze di tutela della incolumità della fonte e l’importanza dei luoghi indicati dall’Ilardo doveva dirsi vieppiù asseverata – anche in ordine al profilo della attualità – alla luce degli ulteriori elementi acquisiti (in sequenza – limitando i riferimenti a quanto trasfuso in annotazioni e relazioni di p.g. - le risultanze inerenti Napoli Giovanni compendiate nella citata informativa del 3.5.1996 e l’esito del sopralluogo effettuato il 23.5.1996 in contrada Fondacazzo).

Ed è ancora a fini di completezza che deve darsi atto di una attività di verifica che il Magg. Ierfone Felice – al tempo in servizio presso la Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S. - ha riferito di avere effettuato non oltre quindici giorni dopo il 31 ottobre 1995, data del noto incontro in Mezzojuso.

Escusso in sede di integrazione istruttoria, il Magg. Ierfone ha affermato di essere stato informato dal Col. Obinu dell’incontro avvenuto in agro di Mezzojuso tra un “*soggetto fiduciario*” gestito dal Col. Riccio ed il latitante Provenzano Bernardo e di essere stato incaricato di “*verificare in quanto tempo sarebbe stato possibile far portare a mezzo di elicottero, sulla verticale di Mezzojuso, un certo numero di uomini appena ce ne sarebbe stata la necessità*” (31). Sebbene Ierfone non sia stato esplicito al riguardo ed il Col. Obinu non abbia mai accennato alla circostanza, la complessiva narrazione resa da Ierfone induce ad attribuire allo stesso Col. Obinu la paternità dell’incarico in argomento. Quanto agli esiti della verifica delegatagli, il Magg. Ierfone ha così proseguito: “*Io mi recai effettivamente, adesso non ricordo se il giorno dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo, al Nucleo Elicotteri, parlai con il Comandante e un Ufficiale addetto all’operazione del Nucleo Elicotteri e ricordo che per una questione di riservatezza non feci riferimento a Mezzojuso, dissi sulla verticale di Campofelice di Fitalia che è un paese, un paese là vicino insomma e ricordo che lui mi disse: ma dall’attivazione, se mi dai un’attivazione telefonica, il tempo che i tuoi uomini vengono qua a Boccadifalco da Monreale, noi... io partivo ovviamente, noi stavamo a Monreale come,*

³⁰ V. interrogatorio Gen. Mori Mario del 23.11.2007, trascrizione integrale, pag. 9.

³¹ V. s.i.t. Ierfone Felice del 5.11.2007, trascrizione integrale, pag. 5.

come sede, ritengo che in 5 minuti potremmo essere, con un 412, che era l'elicottero quello che poteva portare più persone, sulla verticale di Campofelice di Fitalia. Poi chiaramente ci sarebbero stati dei problemi di atterraggio e quindi di, come dire, per consentire al personale di toccare terra” (32).

Siffatto accertamento fu l'unico richiesto al Magg. Ierfone e l'unico dal medesimo ufficiale effettuato fin dopo l'omicidio di Ilardo Luigi. È soltanto dopo tale evento, invero, che Ierfone – al fine di acquisire contezza del luogo dell'incontro tra Ilardo e Provenzano – ebbe a disporre quel sopralluogo in contrada Fondacazzo di Mezzojuso nel corso del quale, come già evidenziato (v. relazione di servizio del 23.5.1996, cit), parcheggiata in prossimità del sito di interesse, venne individuata la *Fiat campagnola furgonata di colore verde* in uso al CONO indicato da Ilardo (alla domanda del P.M.: “è l'unico accertamento che le viene chiesto?”, il Magg. Ierfone ha risposto: “L'unico accertamento che faccio, che mi viene richiesto e che faccio”; e nel prosieguo: “io poi, quando si tratta di sviluppare l'informativa Grande Oriente, la parte diciamo palermitana ma siamo già dopo la morte di ILARDO, per rendermi conto di chi... di dove si svolse effettivamente il... l'incontro, faccio fare una ricognizione a un Ufficiale e a un Maresciallo della Sezione Anticrimine di Palermo, che vanno sul posto, passando, e rilevano la Campagnola verde che non è intestata però al Cono, ma che è intestata ad altra persona che è parente comunque del Cono...”).

Orbene, è indiscutibile che gli atti di investigazione effettuati d'iniziativa sul territorio dal R.O.S. siano stati assolutamente incongrui rispetto al primario obiettivo dell'arresto del latitante Provenzano ed alla esigenza di “prepararsi meglio” all'auspicato ulteriore “momento repressivo di cattura” dichiarata dallo stesso Col. Obinu (33).

L'importanza dell'area e dei siti individuati in Mezzojuso era chiara ed i vertici del R.O.S. ne avevano acquisito piena cognizione nella immediatezza degli eventi del 31 ottobre 1995.

Ilardo, come pare opportuno ribadire, aveva subito riferito che un successivo incontro con il Provenzano – secondo quanto univocamente rappresentato dall'autista del latitante – avrebbe avuto luogo presso il medesimo casolare e che, pertanto, Vaccaro Lorenzo e lo stesso Ilardo – ormai a conoscenza del percorso e del sito – avrebbero potuto recarvisi autonomamente (“Nel momento di andar via, il GIOVANNI [...] gli faceva presente che per il prossimo incontro potevano recarsi direttamente alla casa con l'ovile in quanto conoscevano ormai la strada”; v. informativa Grande Oriente, cit. pag. 257).

Quanto al tema della tempestiva cognizione della circostanza da parte dei vertici del R.O.S., va rilevato che il Col. Obinu nel corso dell'interrogatorio dell'1 aprile 2003 ha dichiarato,

³² V. s.i.t. Ierfone felice del 5.11.2007. cit.

³³ V. interrogatorio del Col. Obinu Mauro dell'1.4.2003, trascrizione integrale, pag. 22.

testualmente: *“Ma voglio rilevare una cosa signor Procuratore, così come riferito dall’ILARDO al RICCIO e inserito nel rapporto a mia firma, uno dei presenti alla riunione con PROVENZANO in Mezzojuso, se non vado errato non il reggente della provincia di Caltanissetta, ma un altro lì presente, disse all’ILARDO, avrebbe detto all’ILARDO perché io non c’ero, dice: l’hai visto sto posto? Allora le prossime volte sai come venirci, ci puoi venire da solo. Allora, non so se ciò sia vero ma quel report da parte dell’ILARDO dopo l’incontro, ci rasserenerò sotto il profilo della possibilità di avere, da parte dell’ILARDO un altro incontro con PROVENZANO e quindi di prepararci meglio a quella volta sì, per un momento repressivo di cattura”*.

L’allegazione è talmente netta da non esigere esplicitazione alcuna.

Nondimeno, nell’ambito dell’interrogatorio reso in sede di integrazione istruttoria, il Col. Obinu ha tentato di revocare in dubbio la tempestività di tale importantissima acquisizione (Obinu: *“...ora voglio dire, non ricordo qua se tra le cose riferite dal RICCIO a seguito di quell’incontro o a seguito di altri numerosi incontri che l’ILARDO ebbe con RICCIO nelle settimane successive, nella continuazione di questo rapporto confidenziale, disse che gli era stato detto che: tanto tu puoi venire, sai dove venire”*, e nel prosieguo: *“Io non riesco a collocare nella mia memoria il periodo in cui RICCIO, se me lo disse, mi disse che l’ILARDO al termine di quell’incontro, ebbe detto dai suoi, diciamo, dai convenuti: tanto sai dove venire la prossima volta”*; v. interrogatorio del 23.11.2007, cit.).

Ma dalla deposizione del Gen. Ganzer Giampaolo emerge, senza margine di incertezza alcuno, che la cognizione del dato in argomento fu tempestiva e piena.

Escusso in sede di integrazione istruttoria, il Gen. Ganzer – al tempo Comandante del Reparto Analisi e Coordinamento del R.O.S. - ha riferito di essere stato informato *“nell’immediatezza”* dal Gen. Mori o dal Col. Obinu che l’incontro di Ilardo con il latitante Provenzano Bernardo aveva avuto luogo e, con specifico riguardo a quanto appreso in merito all’incontro, ha precisato, testualmente: *“... si parlò di una riunione prolungata e del fatto che Ilardo avrebbe dovuto essere convocato poi in tempi brevi a qualche altro incontro e che addirittura avendo già visto dove avvenivano questi incontri, ci sarebbe potuto andar da solo in prosecuzione”* (v. s.i.t. Gen. Ganzer 5.11.2007).

Quanto alla circostanza allegata e ribadita dal Col. Obinu, inerente la sussistenza di *“difficoltà tecniche”* ostative all’attivazione di servizi e dispositivi di monitoraggio dell’area e dei siti di interesse, le risultanze dell’integrazione istruttoria dimostrano la fragilità dell’argomento.

Importanti elementi di giudizio si traggono, al riguardo, dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. i cui esiti, corredati da documentazione fotografica e cartografica, sono nitidamente rassegnati con relazione in data 19.11.2007 (³⁴).

Detta consulenza, in particolare:

- ha rappresentato con chiarezza lo stato dei luoghi e la ubicazione dei siti di interesse, segnatamente sia della casa colonica con ovile sita in contrada Fondacazzo di Mezzojuso (la “*casa con ovile*” indicata da Ilardo quale luogo dell’incontro con il Provenzano e descritta come posta “*più in basso*” rispetto ad altra costruzione, avente “*il tetto e la facciata di colore rossastro*”, ugualmente utilizzata dal latitante per gli “*incontri con i suoi più stretti e fidati referenti*”) sia della masseria Frattina sita in contrada Giannino di Mezzojuso (la “*fattoria*” che Ilardo ebbe a riferire di proprietà del più volte citato CONO - uomo di fiducia del Provenzano - e che, quanto alla ubicazione, la stessa fonte ebbe ad indicare “*sita sul lato sinistro dello scorrimento veloce*” in direzione Agrigento, a breve distanza dal “*distributore ESSO sito dopo il bivio di Mezzojuso sul lato sinistro della predetta strada*”. Si tratta, inoltre, del medesimo casolare ove il 30 gennaio 2001 sono stati tratti in arresto La Barbera Nicolò – nel quale si identifica il CONO menzionato da Ilardo - ed il latitante Spera Benedetto);
- ha individuato in Campofelice di Fitalia ed in Mezzojuso i centri abitati più vicini “in linea d’aria” ai siti in argomento e ricadenti in una “*utile portata visiva*”;
- ha documentato la piena visibilità della “*casa con ovile*” sita in contrada Fondacazzo sia da diversi punti della trazzera di accesso che si diparte dalla SS. 121 sia dal paese di Campofelice di Fitalia, in particolare dalla strada prospiciente la sede della Stazione dei Carabinieri di quel centro;
- ha documentato la agevole individuazione, lungo la SS. 121, ad una distanza di Km 2 circa dal bivio di Mezzojuso, della stradella di accesso alla masseria Frattina di contrada Giannino;
- ha documentato la parziale visibilità di detta masseria di contrada Giannino dalla SS. 121 e la piena visibilità della stessa dal paese di Mezzojuso, in particolare da postazione prossima alla sede della Stazione dei Carabinieri di quel centro.

Gli accertamenti tecnici in esame inducono ad affermare che era possibile predisporre e realizzare servizi dinamici e mirate attività di osservazione a distanza di sicurezza in relazione

³⁴ V. relazione tecnica a firma dell’ing. Giuseppe Lo Torto e documentazione ed atti allegati (faldone 13, vol. 3).

all'ambito territoriale ed ai casolari individuati nella immediatezza del noto incontro del 31 ottobre 1995.

A comprovare la validità di siffatto convincimento interviene la circostanza obiettiva che, in epoca successiva, le attività ed i servizi suddetti furono realizzati e che la loro attuazione non ebbe a pregiudicare la riservatezza delle indagini.

Una informativa della Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S. del 26 gennaio 1998 (acquisita per stralcio agli atti del presente procedimento) ed una successiva annotazione del Comandante della 1^a Sezione del Servizio Centrale del R.O.S. in data 10 gennaio 2000 documentano l'attivazione di dispositivi anche dinamici di osservazione nonché, proprio in relazione alla "*casa con ovile*" di contrada Fondacazzo, l'attivazione di sistemi di riprese cinematografiche. I medesimi atti documentano le importanti acquisizioni originate dalle attività effettuate (tutte comprovanti l'attendibilità delle informazioni rese da Ilardo in ordine ai favoreggiatori del latitante Provenzano nonché la persistente attualità in territorio di Mezzojuso del circuito di relazioni tracciato da Ilardo).

Per completezza di trattazione, va subito rilevato (anticipando una risultanza relativa al tema delle molteplici omissioni e delle rilevanti anomalie che hanno contraddistinto le investigazioni nei confronti di La Barbera Nicolò) come dagli esiti della consulenza tecnica che qui occupa possa fondatamente trarsi che le indicazioni di Ilardo inerenti l'ubicazione della "*fattoria*" riconducibile al *CONO* consentivano l'individuazione del sito. Orbene, l'immediata individuazione della "*fattoria*" – raccordata con gli ulteriori elementi riguardanti il *CONO* riferiti da Ilardo (età, aspetto fisico, disponibilità di una *Fiat campagnola furgonata di colore verde*) - avrebbe certamente agevolato, o perfino immediatamente consentito, l'identificazione di La Barbera Nicolò. È documentato – di contro – che sia il dato inerente il collegamento del *CONO* con la "*fattoria*" in questione sia i dati inerenti l'ubicazione della stessa non vennero inclusi nel novero delle informazioni trasmesse alla Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S. allorquando, nell'ambito degli accertamenti riguardanti il complesso ed eterogeneo patrimonio informativo dell'Ilardo, fu altresì delegata l'identificazione del citato *CONO* (v. referto informativo del Ten. Col. Riccio in data 11.3.1996 cui ha riguardo la delega a firma del Gen. Mori del 12.3.1996). Analogamente documentata è la circostanza che i dati inerenti all'età ed all'aspetto fisico del *CONO* ed al tipo e colore dell'autovettura allo stesso in uso risultarono insufficienti al conseguimento della chiesta identificazione (v. informativa del 3.5.1996 a firma del Col. Antolini, cit.).

Proseguendo nella disamina e nella valutazione degli argomenti adottati dal Gen. Mori e dal Col. Obinu nell'ambito degli interrogatori rispettivamente resi, osserva questo Giudice che la

deposizione del Gen. Nunzella Mario, al tempo Comandante del R.O.S., scredita l'allegazione del Gen. Mori e del Col. Obinu secondo la quale, pur dopo gli eventi del 31 ottobre 1995, fu condivisa al vertice una strategia di inerzia investigativa e di sostanziale mera attesa di un auspicato successivo incontro tra Ilardo e Provenzano.

In vista di *“un probabile successivo incontro”*, la valutazione – nella ricostruzione operata dal Gen. Nunzella – fu quella di *“consolidare la notizia, verificarla per poi sfruttarla in altra più favorevole occasione nel futuro”* (v. s.i.t. del 5.11.2007).

Ferma restando la situazione di attesa, la consapevolezza in ordine all'importanza dell'ambito territoriale individuato, imponeva – secondo quanto affermato dallo stesso Gen. Nunzella – di realizzare e mantenere le condizioni per un intervento *“fattivo e conclusivo”*. Così il Gen. Nunzella: *“visto che quella era una zona ormai che poteva essere il punto nevralgico dell'attività del PROVENZANO, mantenersi nelle condizioni poi di intervenire quando saremmo stati in grado di intervenire in maniera fattiva e conclusiva”*.

Orbene, se ci si accosta alle espressioni sopra trascritte interrogandosi sul significato concreto delle stesse e ricercandone il necessario contenuto (passaggio imprescindibile ai fini di una compiuta e critica valutazione delle risultanze istruttorie), è doveroso concludere che la prospettazione del Gen. Nunzella non è affatto sovrapponibile a quella offerta dal Gen. Mori e dal Col. Obinu.

Verificare e consolidare una notizia, realizzare e mantenere condizioni utili per un intervento risolutivo sottintendono efficaci atti di investigazione in merito a ciascun dato suscettibile di riservato sviluppo nonché adeguati studio, cognizione e controllo della zona fondatamente definita dallo stesso Gen. Nunzella *“punto nevralgico dell'attività del PROVENZANO”*.

Siffatta prospettiva – è appena il caso di evidenziare – confligge con la accertata protratta inerzia investigativa e non può certamente dirsi soddisfatta con la mera acquisizione di una *“strisciata aerea”*.

Un successivo e più esplicito passaggio assevera siffatto convincimento ed induce inoltre ad escludere che il Gen. Nunzella – consapevole delle importanti acquisizioni originate dall'incontro del 31 ottobre 1995 ⁽³⁵⁾ – abbia condiviso la risoluzione di *“non smuovere le acque”* (v. Mori, interrogatorio 23.11.2007, cit.), di *“non creare situazioni di attenzione in loco”* (v. Mori, interrogatorio. 23.11.2007 cit.) e, pertanto, di assumere una linea di mera

³⁵ Il Gen. Nunzella ha ammesso di avere acquisito contezza che il luogo individuato *“ormai poteva essere il punto nevralgico dell'attività del Provenzano”* e che, nell'immediatezza dell'incontro (*“appena l'indomani dell'incontro”*), venne informato che alla riunione con il Provenzano avevano preso parte anche altre persone espressamente valutate *“di rilievo”* nell'ottica investigativa (*“Sì, c'erano altri, adesso i nomi non me li ricordo quali erano i nomi però c'erano, sì, c'erano dei nomi insomma di rilievo, nell'incontro”*); v. s.i.t. del 5.11.2007, cit.

inerte attesa (Mori: “... *soprassedemmo e dicemmo: non facciamo nulla e aspettiamo che si realizzi un successivo incontro fra ILARDO e PROVENZANO*”; interr. 23.11.2007, cit.).

Invero, richiesto dal P.M. di riferire se avesse avuto contezza dell'avvio di indagini, anche di natura tecnica, e della organizzazione di servizi in relazione all'area ed ai siti individuati e nei confronti dei soggetti partecipi all'incontro indicati da Ilardo, il Gen. Nunzella ha dichiarato di non avere un ricordo preciso se non quello riguardante la “ricognizione aerea” ma di poter presumere che, in relazione al patrimonio di cognizioni acquisito, altre attività fossero state effettuate e ciò perché, testualmente: “*per la qualità dei soggetti implicati nelle attività, certamente non poteva morire così, nell'abbandono del filone informativo*”.

Quest'ultima affermazione è talmente netta ed eloquente da non esigere esplicitazione alcuna né commenti.

Questo, nella sua interezza, il passo di interesse della deposizione in argomento:

P.M.: *No, ma dico, lei venne informato se vennero attivate delle indagini anche di natura tecnica sui luoghi che eravate riusciti a individuare, il casolare dell'incontro o comunque sui soggetti che **ILARDO** aveva detto essere stati presenti all'incontro?*

NUNZELLA: *Ma io non ho un ricordo specifico, penso, presumo che sia stato fatto ma non, non ricordo con precisione adesso se effettivamente possono essere state... ma penso di sì, perché mi sforzo di ricordare, però dinanzi alla prima un po' diciamo anche, come devo dire, disillusione perché è un'occasione, sarebbe stata un'occasione che sarebbe stata buona se avessimo potuto in qualche modo articolare un servizio operativo di intervento, sarebbe stata un'occasione d'oro che c'era passata tra le mani quindi... io adesso specificamente non ricordo se sono state, oltre alla ricognizione aerea, se sono stati fatti altri servizi ma senz'altro (inc.) non lo posso affermare categoricamente insomma, né negare categoricamente... su, per la qualità dei soggetti implicati nelle attività, certamente non poteva morire così, nell'abbandono del filone informativo ma nello specifico non mi ricordo.*

In fatto, diversamente da quanto ipotizzato dal Gen. Nunzella, è soltanto in data 23 maggio 1996, che si registra la esecuzione di un servizio ulteriore - rispetto alla citata ricognizione

aerea - nell'ambito territoriale dal medesimo Ufficiale definito "*punto nevralgico dell'attività del PROVENZANO*" (v. relazione del 23.5.1996, cit., inerente il sopralluogo in contrada Fondacazzo di Mezzojuso in prossimità dei casolari individuati, su indicazione di Ilardo, sin dal novembre 1995 ³⁶).

Quanto al fronte delle investigazioni inerenti sia i soggetti responsabili della conduzione della latitanza del Provenzano nel suddetto ambito territoriale (il *Giovanni* ed il *Cono*) sia ulteriori importanti protagonisti degli eventi del 31 ottobre 1995 (Vaccaro Lorenzo e Ferro Salvatore), è soltanto in data 6 novembre 1996 che, nell'ambito dell'indagine denominata *Grande Oriente*, si registra l'iniziativa del R.O.S. di avviare indagini tecniche.

Invero, è in tale data che, con riferimento al procedimento penale n. 4668/96 r.g.n.r. – d.d.a. (denominato indagine *Grande Oriente*), risulta depositata alla D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo una richiesta di autorizzazione di intercettazioni telefoniche nei confronti di Napoli Giovanni, nato e residente in Mezzojuso, definito "*elemento contiguo all'associazione mafiosa cosa nostra*" (v. richiesta del 5.11.1996 a firma del Cap. Sergio De Caprio, nella qualità di Comandante la 1^a Sezione del I Reparto Investigativo del R.O.S. ³⁷).

Ed è soltanto in data 30 novembre 1996 che, nell'ambito del medesimo procedimento n. 4668/96 r.g.n.r. – d.d.a., risulta avanzata richiesta di autorizzazione di intercettazioni telefoniche nei confronti di Ferro Salvatore (v. richiesta del 30.11.1996 a firma del Ten. Col. Giovanni Antolini, nella qualità di Comandante la Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S.) ³⁸.

Con riguardo al favoreggiatore di Provenzano Bernardo da Ilardo appellato con il nome *Cono* ed identificato in La Barbera Nicolò, la prima iniziativa inerente indagini tecniche risulta assunta il 25 settembre 1996, data in cui è stata richiesta attività di intercettazione dell'utenza telefonica in uso al predetto La Barbera.

La richiesta in argomento, come si è avuto modo di accennare in esordio di trattazione, presenta talune rilevanti anomalie. Essa non proviene dal R.O.S., non è stata avanzata

³⁶ In faldone 12, vol. 3, all. 21 alla informativa del R.O.S. denominata "*Apice*" del 26.1.1998, depositata il 2.2.1998 in relazione al procedimento penale n. 4668/96 r.g.n.r. – d.d.a.

³⁷ In faldone 12, vol. 4.

³⁸ La richiesta in argomento, nel dare atto delle pregresse risultanze comprovanti l'inserimento del Ferro nelle dinamiche dell'organizzazione criminale *cosa nostra* rappresenta l'esigenza di "*definirne il circuito relazionale e di verificarne la consistenza operativa*". Quanto alle pregresse risultanze, la richiesta testualmente riporta: "*FERRO Salvatore (...) – fratello del defunto FERRO Antonio, classe 1927, rappresentante apicale della cosa nostra della provincia di Agrigento e fedele alleato dello schieramento corleonese – è stato indicato dal collaboratore di Giustizia CALDERONE Antonino come uomo d'onore della famiglia mafiosa di Canicattì e per tale ragione tratto in arresto nel 1988 in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo. La sua figura, peraltro, è stata compiutamente illustrata nel corpo della nota informativa del R.O.S. 1° Reparto Investigativo, nr. 231/10 datata 29.7.1996, relativa all'operazione Grande Oriente*"; v. faldone 12, vol. 4.

nell'ambito del procedimento penale n. 4668/96 r.g.n.r. – d.d.a., denominato indagine *Grande Oriente*, sopra indicato e non contiene riferimento alcuno all'essenziale ruolo fondatamente attribuito al La Barbera nella conduzione della latitanza di Provenzano Bernardo (v. richiesta del 25.9.1996 a firma del Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, Magg. Davide Bossone; la richiesta è indirizzata al sostituto procuratore dott.ssa Olga Capasso, titolare del procedimento penale n. 467/96 r.g.n.r. – d.d.a. pendente nei confronti di Nangano Francesco in ordine ad un fatto di omicidio di matrice mafiosa, e muove dalla affermata individuazione di La Barbera Nicolò "*da Mezzojuso*" quale soggetto "*legato ad elementi di spicco*" di *cosa nostra*, segnatamente i *corleonesi*, e quale favoreggiatore del citato Nangano Francesco, al tempo latitante ³⁹).

In più di un passaggio dell'interrogatorio in data 23.11.2007, il Col. Obinu – come si è avuto modo di rilevare – ha respinto le contestazioni inerenti il protrato difetto di investigazioni nei confronti di Napoli Giovanni, autista del latitante Provenzano, richiamando la "*delega interna*" trasmessa dal Gen. Mori alla Sezione Anticrimine di Palermo (Obinu: "... *penso anche che i colleghi della Sezione Anticrimine di Palermo che hanno ricevuto questa delega interna se così la vogliamo chiamare, potrebbero dare contezza anche del perché non vennero avviate immediatamente o nel tempo fisiologico, attività tecniche, perché il signor Colonnello MORI all'epoca scrisse a tre servizi di Polizia, 3 0 4 servizi di Polizia Giudiziaria!*").

Il richiamo ha riguardo alla nota in data 12 marzo 1996, più volte citata, con la quale è stato richiesto alla Sezione Anticrimine di Palermo lo sviluppo di una "*serie articolata di dati*" provenienti da "*attività informativa condotta in ambito criminale di matrice mafiosa*" ed afferenti il territorio di detta Sezione.

Orbene, il tenore di quella delega, la disamina della "*serie articolata di dati*" in ordine ai quali sono stati disposti accertamenti ed il contenuto della deposizione resa in sede di integrazione istruttoria dal Gen. Antolini Giovanni ulteriormente evidenziano come gli importanti elementi acquisiti dal R.O.S. nella immediatezza degli eventi del 31 ottobre 1995, ed in particolare quelli inerenti *CONO* e *Giovanni* – da Ilardo correttamente indicati quali tramiti ultimi in costante rapporto con Provenzano Bernardo - e quelli inerenti il "*nuovo luogo*" utilizzato dal latitante per gli incontri con altri associati, diversamente dal convincimento del Gen. Nunzella ("*... per la qualità dei soggetti implicati nelle attività, certamente non poteva morire così, nell'abbandono del filone informativo...*"), hanno patito un sostanziale prolungato abbandono che non trova giustificazione alcuna se non nelle finalità

³⁹ V. faldone 12, vol. 4.

di agevolazione recepite dalla imputazione elevata dall'organo inquirente con la richiesta di rinvio a giudizio in atti.

Invero, come già rilevato in sede di rigetto della precedente istanza di archiviazione, con quella delega gli accertamenti riguardanti il *CONO* ed il *Giovanni* – soggetti di primaria importanza ai fini della ricerca e della cattura del Provenzano – sono stati disposti, senza che venisse loro attribuita priorità alcuna, unitamente a quelli riguardanti l'ulteriore ed assai composito patrimonio informativo reso da Ilardo in relazione ai territori di Palermo ed Agrigento.

Quanto alla deposizione del Gen. Antolini, al tempo Comandante della Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S., vale evidenziare che il predetto Ufficiale ha affermato e ribadito di non avere avuto contezza alcuna della identità della fonte dalla quale provenivano le informazioni oggetto dei richiesti accertamenti, né del livello di attendibilità della fonte medesima, né della speciale importanza o della urgenza di taluni accertamenti rispetto ad altri. In più di un passo della escussione in argomento, piuttosto, il Gen. Antolini ha fatto ricorso al termine “*accertamenti di routine*” (Antolini: “...dal Comando R.O.S. Centrale, ci venivano, ci sono state delegate delle, diciamo delle indagini, degli accertamenti che sembravano di routine, di identificare una persona, specificare... delle cose assolutamente di carattere informativo insomma e quindi mi pare che noi abbiamo risposto sempre facendo delle indagini, ma non un'indagine organica, delle cose specifiche insomma sulle persone...”; e nel prosieguo: “Sì ma non era una delega di indagine, erano degli accertamenti specifici che praticamente... credo che si chiamasse Grande Oriente se non sbaglio, no, la, l'indagine nel particolare, che però non era indagine nostra in prima persona se ricordo bene ma ci chiedevano degli accertamenti specifici, senza sapere la finalizzazione...”; s.i.t. del 6.11.2207).

In particolare, alle domande del P.M. riguardanti la richiesta di identificazione del *CONO* e l'esito negativo dell'accertamento, il Gen. Antolini ha reso le risposte che di seguito si trascrivono:

P.M.:

*Allora, in questa Nota, aspetti... in questa Nota si fa riferimento, punti 7 e 8 degli accertamenti, che io invito a leggere appunto quello che lei, scrive lei in questa Nota a seguito degli accertamenti dei Marescialli, che riguardano tale **Cono** di circa 60 anni, e lei scrive: Non è stato possibile individuare il personaggio suddetto. Lei ha ricordo, al di là di quello che è scritto, che è qua, di chi si tratti, di quale attività avete fatto...*

ANTOLINI: No.

P.M.: ...come siete arrivati a questa conclusione di non potere individuare il personaggio suddetto?

ANTOLINI: No, non ricordo, perché questa era considerata... secondo me a quei tempi l'abbiamo considerata un'attività assolutamente di routine...

P.M.: Mi scusi, però sì io... al di là della Nota che ricevete, nessuno vi segnala l'importanza di...

ANTOLINI: No.

P.M.: No.

ANTOLINI: No, perché se no avremmo risposto o con altro modo o sicuramente...

P.M.: Sì, però Generale, mi consenta di fare un rilievo, sì, attività di routine però già diciamo nell'accertamento viene chiesto: Persona di fiducia di **PROVENZANO** in Mezzojuso, a proposito di **Cono** e a proposito del punto 8, **Giovanni**: autista e punto di contatto per ottenere incontri con il **PROVENZANO**! Prendo atto che nessuno vi ha spiegato la finalizzazione e nessuno vi ha segnalato l'importanza, però voglio dire, già dal punto scritto, proprio di routine non doveva essere, perché si parlava di un autista e del punto di riferimento di **PROVENZANO**!

ANTOLINI: Sì, il problema è questo, se noi abbiamo considerato questa, una delle tante informazioni che arrivavano da sviluppare e che credibilità c'hanno, oppure se era una fonte informativa credibile su cui... dal modo con cui l'abbiamo fatta secondo me era, voglio dire una richiesta, se non era suffragata o da premura o da spiegazioni, insomma al momento non gli abbiamo dato proprio... per quanto ricordo proprio era una delle tante attività insomma...

(...)

P.M.: *Quindi lei non, non è in grado personalmente di riferire quali tentativi siano stati fatti per individuare il **Cono**?*

ANTOLINI: *Assolutamente no.*

P.M.: *Assolutamente no.*

ANTOLINI: *Non solo... non è... non solo perché io sono, ero il Comandante e quindi c'era il Tenente **IERFONE** praticamente che era il ramo operativo della Sezione ma proprio perché non... ricordo benissimo che non abbiamo... il solo fatto che l'abbian fatto due Marescialli che allora il Maresciallo **Biagio**, che noi lo chiamiamo in nome d'arte **Big Domer** era questo più anziano, era questo addetto all'archivio e lui aveva una conoscenza... la memoria storica della Sezione. Il solo fatto che abbiamo, abbiamo delegato loro vuol dire che l'abbiamo considerata attività di carattere informativo più che operativo insomma questo cioè il fatto che proprio quando ho visto **Biagio**...*

Ed ancora, richiesto di riferire in merito al tema della identificazione del *Giovanni*, il Gen. Antolini ha ribadito di non avere ricevuto indicazione alcuna in ordine alla priorità dell'accertamento in questione. Piuttosto, ha obiettato come l'identificazione in argomento – positivamente effettuata mediante la verifica dell'intestatario dell'autovettura risultante in uso al predetto e, quindi, mediante semplice consultazione della banca dati del Ministero dell'Interno – ben poteva prescindere da una delega ed essere immediatamente conseguita (“*Ma questa è proprio un'attività burocratica insomma, sono consultazioni che secondo me potevano fare anche loro volendo insomma...*”).

Questo il passo della escussione del Gen. Antolini relativo al tema in questione:

P.M.: *Invece in questa nota, a proposito del **Giovanni** autista, punto di contatto per ottenere incontri con il **PROVENZANO**, proprietario dell'autovettura FORD Escort, voi dite che tramite la banca dati del Ministero dell'Interno è stato accertato che l'autovettura FORD Escort*

risulta intestata a **BURGIO Giovanna**, coniugata con **NAPOLI Giovanni** eccetera eccetera, l'utenza telefonica asseritamente utilizzata dal **Giovanni** costituisce passante interno di un ufficio della Regione Siciliana e date informazioni sulla **BURGIO** e sul **NAPOLI**.

ANTOLINI: *Ma questa è proprio un'attività burocratica insomma, sono consultazioni che secondo me potevano fare anche loro volendo insomma, quindi non abbiamo fatto (inc.) almeno...*

P.M.: *Non avete... lei non ricorda di attività particolari sul territorio...*

ANTOLINI: *Assolutamente, assolutamente...*

P.M.: *...soltanto... E mi dica una cosa Generale... mi scusi, il... ho capito benissimo quello che lei dice: sono degli accertamenti che noi conduciamo sostanzialmente da un punto di vista strettamente burocratico - amministrativo, cioè non sono indagini che noi dobbiamo condurre sul territorio, sentendo persone o acquisendo informazioni ma diciamo degli accertamenti di natura documentale...*

ANTOLINI: *Sì, documentale, esatto.*

P.M.: *...ma questo, questa modalità, diciamo era stata in qualche modo concordata con il Colonnello **MORI** e comunque con il R.O.S. Roma? Perché... io le leggo la... le esibisco nuovamente la Direttiva del R.O.S. Roma del 12 marzo 1996, a cui viene allegato un Appunto su vari personaggi e vari, varie ditte, dico, è possibile che non ci sia stato nemmeno da parte del R.O.S. Centrale di Roma un contatto con voi, per capire che tipo di accertamenti potevate fare, se tra tutti gli accertamenti che sono veramente numerosi ce ne fosse qualcuno più pregnante, più significativo, più urgente? Cioè al di là di quello che è scritto, che possiamo leggere tutti, ci sono stati dei contatti, delle segnalazioni: guardate che questo è più importante di quello, guardate che questo*

*dovrebbe essere l'autista di **PROVENZANO**, guardate, muovetevi con particolare...*

ANTOLINI: *Allora...*

P.M.: *...urgenza per questo motivo... con lei personalmente?*

ANTOLINI: *...con me personalmente no di sicuro ma non credo neanche con gli altri perché me l'avrebbero detto immagino ... (...)*

Le superiori risultanze sono oggettivamente incompatibili con una reale ferma determinazione di pervenire alla cattura del latitante Provenzano (Obinu: “...noi volevamo prendere **PROVENZANO**, signor Procuratore”; v. interr. 23.11.2007, cit., trascrizione integrale).

È documentale – ed è confermato dalla prova dichiarativa acquisita – che le potenzialità di immediato e rilevante sviluppo degli elementi di investigazione strettamente inerenti alla latitanza del Provenzano sono state annullate nel corpo di una delega eterogenea e complessa, recepita e trattata, in difetto di diversa indicazione, come richiesta di accertamenti “*di carattere informativo più che operativo*” (così Antolini, s.i.t. 6.11.2007, cit.) e, pertanto, affidata al militare “*addetto all’archivio*”, alla “*memoria storica della Sezione*” (così Antolini, s.i.t. del 6.11.2007 cit.).

Per pervenire alla identificazione del *Giovanni* – autista di Provenzano - è stato sufficiente consultare la banca dati del Ministero dell’Interno ed individuare l’intestatario dell’autovettura *Ford Escort tg. PA B00057* (v. informativa del 3.5.1996 a firma del Col. Antolini). L’accertamento inerente l’utenza 091.6966242, da Ilardo indicata quale utenza in uso al citato *Giovanni*, ha asseverato la correttezza della identificazione effettuata. Il numero di utenza segnalato costituiva passante interno di un ufficio dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste presso il quale Napoli Giovanni risultava assunto sin dal giugno 1985.

Orbene, pur ove volesse ritenersi che i dati inerenti l’autovettura e l’utenza telefonica in uso all’autista del Provenzano appellato con il nome *Giovanni* siano stati rassegnati dal Ten. Col. Riccio al R.O.S. non in prossimità degli eventi del 31 ottobre 1995 bensì soltanto con il referto informativo dell’11 marzo 1996, indubbio è l’effetto di sommersione di quei dati e di prolungata neutralizzazione delle relative potenzialità di sviluppo determinato dalla inclusione dei dati medesimi nella delega onnicomprensiva del 12 marzo 1996.

Non è chi non veda, infatti, come risultanze immediatamente fruibili in un breve arco di tempo siano state invece conseguite, inserite nell'ambito di una articolata e ponderosa informativa, soltanto nel successivo mese di maggio (v. informativa del 3.5.1996, cit.)⁴⁰.

Il P.M. ha mosso, al riguardo, specifica contestazione al Col. Obinu.

Il Col. Obinu ha eluso la domanda.

Questo il passo di interesse dell'interrogatorio del 23.11.2007:

P.M.: *...lei vuole anche perché ne ha assolutamente diritto e facoltà, però voglio dire, questa Nota dell'11 e del 12 marzo, contiene tutta una serie di disposizioni che il Colonnello **MORI** dà alle varie Sezioni Anticrimine e che vanno, voglio dire, dalla identificazione del politico più o meno noto...*

OBINU: *Di tutto ciò che **RICCIO** ci aveva travasato!*

P.M.: *Sì, la particolarità sulla quale le chiedo l'informazione è questa, appunto a proposito del **Giovanni**, pagina 10, si dice: Autista e punto di contatto per ottenere incontri con il **PROVENZANO**. Cioè voglio dire, erano degli accertamenti piuttosto eterogenei perché converrà con me che l'identificare il **SALAMONE** noto imprenditore, fratello del Pubblico Ministero piuttosto che l'Onorevole **MANNINO**, piuttosto che...*

OBINU: *Poteva essere in seconda battuta.*

P.M.: *...**MAIRA Raimondo**, sono non so, **GIOIA Giovanni** o **LIMA** o **GRIFFALDI**, cioè voglio dire, sono delle informazioni piuttosto eterogenee, a proposito del **Giovanni** si diceva: Autista e punto di contatto per ottenere l'incontro con **PROVENZANO!***

⁴⁰ Pare opportuno qui rammentare che l'informativa in argomento rassegna le plurime risultanze scaturite dagli accertamenti riguardanti il soggetto appellato con il nome **GIOVANNI** (come detto identificato, sulla scorta del dato relativo alla autovettura Ford Escort diesel targata PA B00057 al predetto in uso, in NAPOLI Giovanni, nato e residente in Mezzojuso). In particolare, da quella annotazione di p.g. emerge che l'utenza 091.6966242 segnalata dall'Ilardo costituiva passante interno di un ufficio dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste presso il quale il Napoli risultava assunto sin dal giugno 1985 e che al Napoli risultavano intestate due utenze telefoniche (utenza fissa 091.6817908 ed utenza mobile 360.290222) ed una utenza Enel attivata in Mezzojuso. Dalla medesima annotazione si traggono, infine, tre diversi recapiti riconducibili al Napoli (due in Mezzojuso ed uno in Palermo).

OBINU: *Be', signor Procuratore mentre lei parla, mi viene in testa una cosa...*

P.M.: *Prego.*

OBINU: *...ma non ricordo se fu coeva o immediatamente successiva, su NAPOLI Giovanni poi il R.O.S. ci lavorò e tanto!*

Per quanto fin qui accertato, inoltre, le risultanze inerenti Napoli Giovanni compendiate nella informativa della Sezione Anticrimine di Palermo del 3.5.1996 sono state per ulteriore lungo tempo obliterate.

Come si è avuto modo di evidenziare, invero, è soltanto nel novembre 1996 che si registra la prima indagine tecnica, segnatamente costituita da attività di intercettazione telefonica, nei confronti di Napoli Giovanni (⁴¹).

Va aggiunto, per completezza, che l'iniziativa di avviare l'intercettazione dell'utenza telefonica 091.6966242 (l'utenza da Ilardo indicata in uso all'autista del Provenzano sin dal 31.10.1995 e con la citata informativa del 3.5.1996 individuata quale passante interno di un ufficio dell'Assessorato Regionale presso il quale Napoli Giovanni prestava servizio dal giugno 1985) risulta assunta soltanto il successivo 18 dicembre 1996 e che detta iniziativa non è da ricondurre ai Carabinieri del R.O.S. bensì ai Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo (v. richiesta in data 18.12.1996 a firma del Cap. Stefano Fedele, Comandante della I Sezione del Reparto Operativo ⁴²). Ancora, va rimarcato come l'informativa sulla scorta della quale è stato richiesto ed emesso il decreto autorizzativo di intercettazione di quella utenza telefonica non rappresenta nei confronti di Napoli Giovanni acquisizioni ulteriori rispetto agli elementi rassegnati nella citata informativa della Sezione Anticrimine di Palermo del 3.5.1996.

Sia il Gen. Mori sia il Col. Obinu hanno obiettato che la oggettiva ritardata attivazione di indagini tecniche nei confronti di Napoli Giovanni avrebbe dovuto essere contestata ai "colleghi della Sezione Anticrimine di Palermo" destinatari della citata delega del 12 marzo 1996. In particolare, il Col. Obinu, nell'ambito di un passo già trascritto dell'interrogatorio del 23.11.2007, ha affermato: "No, non ricordo... ecco, non ricordo adesso quali furono le ragioni per cui vi fu alla luce dell'ottica odierna questa individuale gap temporale, ma penso

⁴¹ Le intercettazioni telefoniche risultano disposte sulla scorta delle risultanze della richiesta del 5.11.1996, già citata, recante la firma del Cap. Sergio De Caprio, Comandante la 1^ Sezione del I Reparto Investigativo del R.O.S.; in faldone 12, vol.4.

⁴² V. faldone 12, vol. 4.

anche che i colleghi della Sezione Anticrimine di Palermo che hanno ricevuto questa delega interna se così la vogliamo chiamare, potrebbero dare contezza anche del perché non vennero avviate immediatamente o nel tempo fisiologico, attività tecniche, perché il signor Colonnello MORI all'epoca scrisse a tre servizi di Polizia, 3 0 4 servizi di Polizia Giudiziaria!". In termini sostanzialmente analoghi, al P.M che formulava la seguente contestazione: *"la prima intercettazione, la prima richiesta di intercettazione che poi riguarda un'utenza telefonica, nei confronti di NAPOLI Giovanni, è del novembre del '96. Perché non furono disposti servizi di nessun tipo, se non furono disposti, può darsi che lei è in grado di dimostrarmi il contrario ma non, non risulta fino a ora dalle indagini espletate nei confronti di questa persona, NAPOLI Giovanni, che pure sembrava facilmente identificabile fin dalle prime battute",* il Gen. Mori ha replicato, testualmente: *"...bisognerebbe chiedere queste cose alla Sezione Anticrimine di Palermo che è quella che ha lavorato su NAPOLI Giovanni..."*.

La fragilità di siffatti argomenti è palese.

Invero, pur ove si volesse non considerare quanto affermato dal Gen. Antolini nell'ambito della deposizione sopra richiamata, sarebbe sufficiente evidenziare come la delega del 12 marzo 1996 a firma del vicecomandante del R.O.S. Col. Mori, nel trasmettere i dati oggetto degli accertamenti richiesti avesse così disposto: *"ogni ulteriore iniziativa [...] sia previamente concordata con il Comandante del I° Reparto Investigativo, a cui, peraltro, sarà inviato l'esito degli accertamenti svolti"*. Il Comandante del I° Reparto Investigativo era, al tempo, il Magg. Obinu.

Analogamente privo di consistenza appare il tentativo – reiteratamente operato dal Col. Obinu – di relegare nel novero delle mere informazioni confidenziali il patrimonio di conoscenze offerto da Ilardo Luigi e giustificare, in tal modo, le reiterate omissioni e le rilevanti anomalie che, sin dal 31 ottobre 1995 e per un tempo superiore ad un anno, hanno caratterizzato l'attività di competenza degli Ufficiali del R.O.S. nelle investigazioni finalizzate alla ricerca ed alla cattura del latitante Provenzano (Obinu: *"Allora tutto questo mio dire, signor Procuratore, non è giustificatorio, è un tentativo di far capire come, all'epoca, si scelse di operare, avendo per le mani non un collaboratore di giustizia ma un confidente"*; v. interr. 23.11.2007, cit).

Al riguardo, va subito rilevato che l'attendibilità intrinseca di Ilardo risultava già validamente asseverata.

Allo sviluppo investigativo delle informazioni rese da Ilardo al Ten. Col. Riccio sin dal giugno 1993 aveva già proceduto la D.I.A. nell'ambito dell'operazione denominata *Scacco al*

re finalizzata alla ricerca ed alla cattura del latitante Provenzano Bernardo. Le investigazioni in argomento, positivamente riscontrando le indicazioni dell'Ilardo, avevano condotto all'arresto di taluni latitanti.

Inoltre, sulla scorta delle annotazioni che la D.I.A. risulta aver periodicamente depositato ai magistrati della D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo fino al mese di ottobre 1995, risulta esser stata disposta ed effettuata attività d'indagine anche di natura tecnica (l'ottobre dell'anno 1995 è l'epoca in cui il Ten. Col. Riccio rientrò nell'Arma e venne aggregato al R.O.S. al fine di perpetuare il rapporto con Ilardo Luigi e conseguire l'arresto del Provenzano)⁴³.

Lo stesso Col. Obinu, d'altra parte, ha dato atto di avere piena contezza della attendibilità di Ilardo e della oggettiva valenza che il servizio di osservazione del 31.10.1995 aveva conferito al racconto reso dal predetto in ordine all'incontro con il Provenzano in Mezzojuso. Invero, in un passo dell'interrogatorio del 23.11.2007, ha così affermato: *"...lui ebbe riferiti questi dati dall'ILARDO, mentre contemporaneamente, a distanza, c'era un servizio di osservazione che contribuì ad oggettivare l'evento..."*; ed ancora, in merito alla rilevanza degli esiti del servizio di osservazione del 31.10.1995, ha dichiarato: *"... questo pacchetto dati, queste informazioni, se non ricordo male, il RICCIO le diede tornando su Roma. So che... ricordo che RICCIO, dopo quell'incontro, si fermò su Palermo... scusi, su Palermo, si fermò in Sicilia, con il Colonnello DAMIANO che aveva diciamo sviluppato quel servizio di osservazione da cui si evinse oggettivamente che l'incontro era realmente avvenuto"*.

E comunque, anche a voler prescindere da siffatte considerazioni, è indubbio che i dati posseduti dal R.O.S. sin dal 31 ottobre 1995 costituivano acquisizioni dotate di speciali concretezza e specificità.

Erano dati rispetto ai quali erano subito emersi – offerti dal servizio di osservazione effettuato al bivio di Mezzojuso - importanti elementi di riscontro estrinseco e che, pertanto, pienamente legittimavano, anzi imponevano, un rapido sviluppo investigativo e mirata attività d'indagine, anche di natura tecnica, nonché integrale ed immediata rappresentazione ai magistrati della D.D.A.

Gli elementi acquisiti dal P.M. in sede di integrazione istruttoria consentono di affermare che, ove tempestivamente offerti alla cognizione dei magistrati della D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo, quei dati sarebbero stati oggetto di pronta verifica, specifico approfondimento ed opportuno sviluppo.

⁴³ Il passaggio sarà ripreso nel prosieguo allorquando sarà affrontato il tema della condotta tenuta dagli Ufficiali del R.O.S. in relazione al collegamento informativo dovuto alla Procura della Repubblica di Palermo.

Sono in atti una informativa in data 1.6.1995 a firma del Ten. Col. Riccio, al tempo in servizio presso il Centro Operativo di Genova della D.I.A., e due note del Centro Operativo della D.I.A. di Palermo del 12.6.1995 e del 15.6.1995 cui sono allegate altrettante relazioni di servizio a firma del medesimo Ten. Col. Riccio. Dal contesto delle risultanze rassegnate nell'informativa e nelle relazioni in argomento, tutte ritualmente depositate alla D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo, il magistrato assegnatario del procedimento penale originato dalle provalazioni della fonte "Oriente" e denominato "operazione scacco al re" ha estrapolato i dati all'evidenza immediatamente funzionali alla ricerca del latitante Provenzano, disposto rapide identificazioni (segnatamente nei confronti della "persona che svolgerebbe mansioni di domestica presso il rifugio del Provenzano" nonché nei confronti di soggetti risultanti "in contatto più o meno diretto con il Provenzano" ed indicati in Greco Nicola, Vaccaro Lorenzo ed in altra persona costituente "il canale utilizzato dal Vaccaro Domenico")⁴⁴ ed impartito direttive in ordine al sollecito avvio di ulteriori mirate indagini e di attività tecniche di intercettazione (testualmente, con delega del 9.6.1995: "... al fine di iniziare al più presto [...] le opportune attività d'indagine e di intercettazione telefonica e/o ambientale"; ed ancora, con delega del 21.6.1995: "Poiché tutti costoro sarebbero poi in contatto più o meno diretto con il PROVENZANO, la S.V. vorrà valutare valutare, d'intesa con questo Ufficio di Procura, la possibilità e la opportunità di ulteriori specifiche indagini, anche di natura tecnica")⁴⁵.

Rispetto all'approccio investigativo testé abbozzato taluni argomenti allegati a difesa dal Gen. Mori e dal Col. Obinu appaiono ancor meno accettabili.

E non si tratta certamente di esprimere un giudizio di valore in merito alla maggiore o minore efficacia di differenti metodi di investigazione.

Giudizi siffatti sono estranei alla valutazione operata dal decidente.

I profili sono altri ed attengono alla già rimarcata sostanziale obliterazione delle potenzialità di dati indiscutibilmente rilevanti ai fini dell'arresto del Provenzano ed al tentativo – successivamente operato dal Gen. Mori e dal Col. Obinu - di sostenere che la condotta che tale effetto ha causato sia stata frutto di una opzione strategica meditata, funzionale alla tutela della fonte Ilardo ed oggettivamente orientata a "prendere Provenzano" (Obinu: "...noi volevamo prendere PROVENZANO, signor Procuratore"; v. passo già citato dell'interrogatorio del 23.11.2007).

⁴⁴ V. deleghe d'indagine conferite al Dirigente il Centro Operativo della D.I.A. di Palermo dal dott. Giuseppe Pignatone in data 9 e 21 giugno 1995; faldone 12, vol. 1.

⁴⁵ V. deleghe d'indagine specificate alla nota che precede.

Con specifico riguardo alla mancata sottoposizione ad ascolto della utenza telefonica da Ilardo riferita in uso all'autista del latitante (*Giovanni*) e segnalata utile “*per i contatti urgenti*” con l'autista medesimo, il Col. Obinu ha dichiarato: “*Se vogliamo contestualizzare il problema, è chiaro che ora sembra, può sembrare, potrebbe sembrare strano che appena uscito sto numero, non venne messo sotto controllo telefonico ma, ma qual era la nostra strategia dell'epoca, lo ribadisco ancora...*”.

E nel prosieguo, alla domanda del P.M. volta a comprendere quale pregiudizio si era ritenuto che l'intercettazione di quella utenza telefonica potesse recare alla riservatezza delle indagini ed alla tutela della fonte (“*Ma l'intercettazione telefonica che... che danno avrebbe potuto provocare alla segretezza del rapporto con ILARDO?*”), il Col. Obinu non ha dato risposta.

Egli ha dichiarato, invero, di non conservare un ricordo nitido in ordine alle ragioni per le quali l'utenza indicata da Ilardo non venne sottoposta a captazione (“*...non ricordo le dinamiche per cui quest'attività non venne fatta...*”). Nondimeno ha aggiunto che le determinazioni assunte al tempo certamente rispondevano alla volontà di “*aprire un fronte investigativo complesso e compattato*”.

Siffatte allegazioni sono inerenti al più ampio tema della omessa attivazione di un servizio di ascolto della utenza suddetta ma non incidono sulla specifica contestazione formulata dall'organo inquirente che, pertanto, conserva inalterate valenza ed efficacia.

Questo il passo di interesse dell'interrogatorio del 23.11.2007:

P.M.: *Ma l'intercettazione telefonica che...*

OBINU: *Non lo so perché.*

P.M.: *...che danno avrebbe potuto provocare alla segretezza del rapporto con ILARDO?*

OBINU: *Sì, ma ripeto, ma signor Procuratore...*

P.M.: *No dico, può darsi che lo provochi...*

OBINU: *...le...*

P.M.: ...non... io voglio capire i ragionamenti che sono stati fatti allora, se lei è in grado di ricordare...

OBINU: Allora, non ricordo le dinamiche per cui quest'attività non venne fatta ma lo spirito era quello di aprire un fronte investigativo complesso e compattato, in attesa che l'attività di terreno dell'**ILARDO** continuasse. Il recupero delle motivazioni di questa domanda che lei mi fa, io adesso non riesco a farlo, perché non me lo ricordo ma ricordo che all'epoca da me questo iter avviato da **MORI** per accelerare gli accertamenti e le attività investigative sul terreno venne rit... da me venne ritenuto del tutto logico e congruo con quanto... è quella lì, quella che lei...

P.M.: Sì.

OBINU: ...ha sfogliato. Però dopo 12 anni, 14 adesso, ripercorrere tutte le pieghe mentali non è semplice.

Ancora, deve rilevarsi come insanabile appaia l'antinomia tra il suindicato argomento secondo il quale il R.O.S. ebbe a privilegiare l'opzione di *“un fronte investigativo complesso e compattato, in attesa che l'attività di terreno dell'ILARDO continuasse”* - e, pertanto, in aderenza alla ricostruzione resa dal Col. Obinu, a sviluppare *“in maniera unitaria, veloce ed armonica”* il patrimonio informativo reso da Ilardo ⁽⁴⁶⁾ piuttosto che immediatamente verificare ed approfondire le acquisizioni funzionali alla ricerca del latitante Provenzano – ed altro argomento (precedentemente offerto dal medesimo Col. Obinu sempre al fine di giustificare la mancata attivazione di indagini nei confronti di Napoli Giovanni, La Barbera Nicolò, Ferro Salvatore, Vaccaro Lorenzo) secondo il quale il R.O.S. si era scientemente orientato non a *“svolgere indagini in direzione di una struttura mafiosa”* bensì ad *“attendere il momento buono per catturare Provenzano il più presto possibile”* (così Obinu, interr. 23.11.2007, cit.).

Se obiettivo assolutamente prioritario era l'arresto del Provenzano (la *“ricerca-cattura di Provenzano”* era *“l'obiettivo numero uno”*); così il Col. Obinu al P.M. in data 1.4.2003) e se – come sostenuto dal Col. Obinu - è nella scelta di privilegiare siffatto obiettivo che hanno trovato giustificazione la strategia *“attendista”* del tempo e la precisa risoluzione di non

⁴⁶ Il riferimento è alla già citata *“delega operativa interna”* (così Obinu) a firma del Col. Mori del 12.3.1996.

svolgere indagini *“in direzione di una struttura mafiosa”*, è privo di coerenza affermare, al contempo, che la volontà era quella di sviluppare *“in maniera unitaria, veloce ed armonica”* l'intero patrimonio informativo reso da Ilardo (comprensivo di temi eterogenei e complessi inerenti un contesto ben più ampio di quello riguardante *“una struttura mafiosa”*) ed *“aprire un fronte investigativo complesso e compattato”* (così Obinu, interr. cit.).

Ancor più contraddittoria, poi, appare la scelta operata dal R.O.S. di cedere l'indagine nei confronti di La Barbera Nicolò al Comando Provinciale dei Carabinieri e, per tale via, frammentare le importanti acquisizioni inerenti luoghi e soggetti frequentati dal Provenzano.

L'organo inquirente, al riguardo, ha mosso specifica contestazione al Col. Obinu (P.M.: *...a proposito del Cono che poi verrà identificato, si dice che è persona di fiducia del PROVENZANO e sovente gli fa da autista. Una volta che si addivene e poi vedremo come e quando all'identificazione, come mai il Raggruppamento che aveva questo interesse... ...lascia l'indagine a... ...alla Territoriale?”*)⁴⁷.

Il Col. Obinu ha sostenuto che la scelta in questione – che ha affermato assunta anteriormente all'omicidio di Ilardo (⁴⁸) - fu dettata da esigenze di *“economia di lavoro”* e che *“... si ritenne (...) più veloce far fare determinate tipo di attività distribuendole o meglio, diluendole, suddividendole, condividendole, anche con altri reparti dell'Arma, perché non poteva fare tutto quanto una Sezione Anticrimine o tutto quanto la sezione, la I Sezione che cercava PROVENZANO attraverso PASTOIA”* (⁴⁹).

Siffatta allegazione all'evidenza contraddice gli argomenti precedentemente svolti dal medesimo Ufficiale.

Non è chi non veda come la scelta di *“diluire”* e *“suddividere”* le indagini fortemente strida con le già ripetutamente evidenziate asserzioni inerenti la volontà del R.O.S. di sviluppare *“in maniera unitaria, veloce ed armonica”* l'intero patrimonio informativo reso da Ilardo e di *“aprire un fronte investigativo complesso e compattato”*.

Ed il contrasto è ancor più netto ove si consideri che la suddetta attività di *“diluizione”* e *“suddivisione”* ha riguardato proprio quella parte del patrimonio informativo dell'Ilardo funzionale al conseguimento dell'arresto del latitante Provenzano, arresto dallo stesso Obinu definito *“l'obiettivo numero uno”*.

⁴⁷ V. interrogatorio del 23.11.2007, cit., trascrizione integrale.

⁴⁸ La collocazione temporale si desume agevolmente dal seguente passo dell'interrogatorio reso dal Col. Obinu: *“...vi è una giustificazione (...) di economia di lavoro (...) per cui il R.O.S. che è un reparto dell'Arma e non è una monade investigativa qualsiasi, soprattutto all'epoca, il dire: bene, allora vogliamo sfruttare questi dati in attesa che forse il signor ILARDO ci porti da PROVENZANO... sì, da PROVENZANO comunque? Tu fai questo, tu fai questo, tu fai quest'altro, facciamo in fretta per favore perché oltre che a cercare PROVENZANO, se ILARDO ci porta, noi costruiamo un processo!”*.

⁴⁹ V. interrogatorio di cui alla nota che precede.

Le emergenze istruttorie vieppiù rimarcano la palese incoerenza della suddetta scelta di frammentazione che, quanto agli effetti, risulta perfino avere spezzato il collegamento tra La Barbera Nicolò e Provenzano Bernardo.

Si è già avuto modo di rilevare, invero, che le prime indagini tecniche nei confronti di La Barbera Nicolò non sono state avviate nell'ambito del procedimento penale n. 4668/96 r.g.n.r. d.d.a. (denominato indagine *Grande Oriente*) e che, quanto ai presupposti legittimanti dette indagini, non v'è riferimento alcuno all'essenziale ruolo fondatamente attribuito al La Barbera nella conduzione della latitanza del Provenzano (La Barbera Nicolò "*da Mezzojuso*" è rappresentato quale soggetto "*legato ad elementi di spicco*" di *cosa nostra*, segnatamente i *corleonesi*, e quale favoreggiatore di Nangano Francesco, al tempo latitante).

Le emergenze istruttorie, inoltre, evidenziano elementi che contraddicono le argomentazioni del Col. Obinu qui in esame.

Sia il Col. Fedele (al tempo Comandante la I Sezione del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri) sia il Magg. Ierfone (al tempo in servizio presso la Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S.) hanno affermato che l'indagine nei confronti di La Barbera Nicolò venne proseguita dai Carabinieri del Comando Provinciale perché per i Carabinieri del R.O.S. il La Barbera non costituiva una "*priorità investigativa*" (Ierfone: "*non era una priorità investigativa nostra...*"), non era più ritenuto "*un obiettivo per loro principale*" (alla domanda del P.M.: "*...se le viene fornita una spiegazione, cioè le viene fornita una notizia su un soggetto che avrebbe tenuto, anche in passato, PROVENZANO. Perché, perché il R.O.S. chiede a voi di occuparvene, di occuparsene?*"), il Col. Fedele ha così risposto: "*Io mi ricordo che loro non lo ritenevano più un obiettivo per loro principale...*").

E sul punto un ulteriore profilo di contraddizione emerge e va subito rilevato.

Se l'indagine nei confronti del La Barbera è stata ceduta all'Arma territoriale perché il La Barbera non costituiva per il R.O.S. una "*priorità investigativa*", priva di coerenza è la accertata ingerenza del R.O.S. nella fase esecutiva delle attività tecniche di intercettazione avviate nel settembre 1996 per iniziativa del R.O.N.O. del Comando Provinciale. È accertato, invero, che alle operazioni di installazione della microspia all'interno dell'abitazione di La Barbera Nicolò sita nella via Roma di Mezzojuso – microspia nell'immediatezza rinvenuta e neutralizzata - ebbe a partecipare un militare del R.O.S. individuato nel M.Ilo Riolo Giorgio⁽⁵⁰⁾.

⁵⁰ Quanto alla verificata neutralizzazione della microspia v. informativa a firma del Cap. Stefano Fedele del 12.11.1996 ed allegata annotazione di servizio dei militari del R.O.N.O. in data 11.11.1996. (in faldone 12, vol. 4).

Nitido, al riguardo, il ricordo del M.llo Perri Nicola, al tempo in servizio presso il R.O.N.O. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo ed in fatto autore degli accertamenti confluiti nel fascicolo del R.O.N.O. denominato “*operazione Cilindro*” ed originati dallo sviluppo delle informazioni inerenti il La Barbera sintetizzate nel documento titolato “*Appunto pervenuto dal Comando Provinciale di Palermo*” (documento prodotto dal Col. Riccio al P.M. in data 3.5.2002).

Alla seguente domanda del P.M.: “...ricorda se nell’attività invece proprio intercettiva, soprattutto per la collocazione della microspia voi collaboraste con il R.O.S.?”, il M.llo Perri ha risposto: “Sì, sono andato io personalmente a installare questa microspia, sì. (...) Sì, con... sono andato io, l’allora... non so se è ancora Appuntato, Brigadiere, BORRELLI o BORRELLO, della... era della Sezione Catturandi all’epoca, e il Maresciallo RIOLO del R.O.S., infatti è venuto lui, come attività tecnica diciamo, era lui, era lui il tecnico...”.⁽⁵¹⁾

Ed alla successiva domanda del P.M., volta a verificare se la partecipazione all’attività tecnica suddetta da parte del R.O.S. dovesse o meno ritenersi episodica nella sua esperienza di militare del Comando Provinciale (P.M.: “... se questa è stata l’unica volta che.....le è capitato di agire con colleghi del R.O.S.”), questa la risposta del M.llo Perri: “Che io mi ricordi, salvo errore voglio dire, questa è l’unica volta che ho installato microspie con colleghi del R.O.S., ho cercato di fare mente locale, di vedere anche su, su alcuni file che ripeto, mi erano rimasti salvati sul dischetto, però non... non ho altro, no, non me ne ricordo altre volte che ho installato microspie con colleghi del R.O.S.” (s.i.t. del 19.11.2007).

Esigenze di completezza impongono di evidenziare, altresì, che – per quanto è dato desumere dalle acquisizioni documentali in atti - l’indagine nei confronti di La Barbera Nicolò ebbe nuovamente ad acquisire carattere di priorità per il R.O.S. in epoca anteriore e prossima al gennaio 1998, allorquando i tasselli di attività frammentate e non sempre databili con certezza furono ricomposti e riversati nel loro ambito originario, segnatamente il procedimento penale n. 4668/96 r.g.n.r. d.d.a., ed il collegamento tra il La Barbera ed il Provenzano venne correttamente ripristinato (v. estratto della informativa della Sezione Anticrimine di Palermo del R.O.S. in data 26 gennaio 2008⁵²).

Una ulteriore riflessione critica si impone, infine, con riguardo alla allegazione del Gen. Mori e del Col. Obinu secondo la quale le scelte operative del R.O.S. sarebbero state condizionate, altresì, dalla sopravvenuta conoscenza di elementi che inducevano a dubitare della correttezza dell’operato del Ten. Col. Riccio.

⁵¹ V. s.i.t. del 19.11.2007, trascrizione integrale.

⁵² Faldone 12, vol. 3.

In merito, il Col. Obinu ha testualmente affermato : “... nel periodo immediatamente successivo al 31... all’incontro del 31 ottobre, io ricordo che il Colonnello MORI mi accennò al fatto di aver contattato per esigenze istituzionali (inc.) dei funzionari della D.I.A., se non ricordo male, dai quali aveva avuto una, come dire, aveva ricevuto qualche perplessità circa la coerenza operativa del, del collega RICCIO. In termini di coerenza operativa, adesso non ricordo bene quali fossero gli elementi acquisiti dal Generale MORI e ricordo che mi accennò, mi disse: continuiamo pure con prudenza, vediamo un attimino... quindi ricordo ora, ora, me lo sono ricordato nei giorni scorsi, che subentrò per il tramite del Colonnello MORI, una sorta ecco di attenzione a considerare totalmente per oro colato ciò che il RICCIO diciamo così, diceva, valutava, eccetera eccetera...” (v. interrogatorio del 23.11.2007, cit.)⁵³.

L’argomento non convince.

È evidente, infatti, come proprio la infruttuosa prolungata attesa dell’auspicato ulteriore incontro tra Ilardo e Provenzano - valutata alla luce di quegli elementi di dubbio frattanto intervenuti in ordine alla “coerenza operativa” del Riccio - avrebbe imposto di non indugiare ulteriormente e di procedere con speciale rapidità alla selezione, alla verifica ed allo sviluppo di tutte le acquisizioni funzionali alla ricerca ed alla cattura del latitante.

È convincimento di questo Giudice che la condotta assunta e perpetuata dal Gen. Mori e dal Col. Obinu non sia da ascrivere a difficoltà tecniche od organizzative nè ad errori di valutazione.

Non vi sono elementi che inducano a ciò.

Piuttosto, le acquisizioni istruttorie convergono nell’ascrivere la condotta suddetta ad una deliberata strategia di inerzia - articolata su più versanti ed ulteriormente protratta pur dopo il deflagrante evento costituito dall’omicidio di Ilardo Luigi – che non trova giustificazione alcuna, non emergendo neppure dagli interrogatori una differente adeguata chiave di lettura, se non nelle finalità di agevolazione recepite dalla imputazione elevata dall’organo inquirente con la richiesta di rinvio a giudizio in atti.

§

Ulteriore rilevante tema oggetto dell’approfondimento istruttorio disposto ex art. 409 co. 4 c.p.p. è quello inerente l’atteggiarsi del rapporto tra gli Ufficiali del R.O.S. e la D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo in merito all’apporto informativo reso da Ilardo Luigi, ed in particolare al contributo strettamente funzionale alla ricerca ed all’arresto del latitante Provenzano.

⁵³ Il riferimento operato dal Col. Obinu concerne una annotazione della D.I.A. in data 13.9.1995, in atti; faldone 12, vol. 1.

Convergenti elementi di prova di natura documentale e dichiarativa evidenziano come, nell'ambito del procedimento originato dalle provalazioni della fonte "*Oriente*" e denominato "*operazione scacco al re*", improvvisa sia stata – in coincidenza con il transito del Ten. Col. Riccio dalla D.I.A. al R.O.S. – l'interruzione del flusso di informazioni che, mediante rituale deposito di informative e relazioni di servizio, perveniva alla cognizione del magistrato assegnatario del procedimento.

In sede di disamina e valutazione delle argomentazioni difensive rese dal Col. Riccio si è già dato atto del tenore e della valenza delle acquisizioni documentali inerenti al profilo in trattazione.

Si è fatta menzione, in particolare, di una informativa in data 1.6.1995 a firma del Ten. Col. Riccio, al tempo in servizio presso il Centro Operativo di Genova della D.I.A., e di due note del Centro Operativo della D.I.A. di Palermo del 12.6.1995 e del 15.6.1995 cui sono allegate altrettante relazioni di servizio a firma del medesimo Ten. Col. Riccio.

Sono in atti, altresì, un voluminoso ed articolato rapporto informativo del Centro Operativo della D.I.A. di Roma del 30.9.1994 (il rapporto risulta redatto dal Ten. Col. Riccio e, testualmente, dal "*gruppo di investigatori di questa Direzione posti alle sue dipendenze*" e trasmesso alla D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo ed alla D.D.A. della Procura della Repubblica di Genova; al rapporto sono allegate relazioni di servizio inerenti le diversificate attività investigative svolte in relazione alle informazioni provenienti da "*fonte di elevato livello*" nonché la nota in data 15.4.1994 con la quale il Dirigente la 1^a Divisione della D.I.A. di Roma comunicava direttamente al Procuratore della Repubblica di Palermo l'avvio del rapporto con la fonte in questione), un rapporto informativo del Centro Operativo di Palermo della D.I.A. in data 8.9.1995, altro rapporto informativo della D.I.A. di Roma del 13.9.1995 ed una relazione di servizio del 16.10.1995 a firma del Ten. Col. Riccio indirizzata direttamente al magistrato assegnatario del procedimento denominato "*operazione scacco al re*".

Quest'ultimo documento – vale evidenziare – rassegna il fondato convincimento della fonte in ordine all'imminenza di un primo incontro con il Provenzano a lungo auspicato.

L'incontro tra la fonte Ilardo Luigi ed il latitante Provenzano Bernardo ebbe effettivamente luogo il successivo 31 ottobre 1995.

Risalgono ad alcuni giorni prima il rientro del Ten. Col. Riccio nei ranghi dell'Arma dei Carabinieri con assegnazione al Reggimento a cavallo della Divisione Palidoro ed immediata aggregazione al R.O.S.

La relazione di servizio del 31 ottobre 1995 – che, come ripetutamente evidenziato, già conferiva oggettiva valenza al racconto reso da Ilardo in ordine all'incontro con il Provenzano in Mezzojuso ⁽⁵⁴⁾ - è pervenuta alla cognizione dei magistrati della D.D.A. della Procura della Repubblica di Palermo soltanto in data 31 luglio 1996, depositata in allegato alla più volte citata informativa del R.O.S. denominata “*Grande Oriente*”.

Né, in quel considerevole arco temporale di nove mesi, risultano pervenuti all'Ufficio di Procura - trasfusi in informative o relazioni di servizio – aggiornamenti in ordine agli sviluppi della collaborazione del Ten. Col. Riccio con la fonte “*Oriente*” e, più in particolare, in ordine alla evoluzione di quella prospettiva di un imminente incontro tra la fonte ed il Provenzano rassegnata dal Ten. Col. Riccio con la citata relazione del 16 ottobre 1995 (l'ultima – come detto – che, stando agli atti, il Riccio ha siglato quale investigatore in forza alla D.I.A.).

L'unico documento rinvenuto è costituito da una relazione di servizio stilata dal Ten. Col. Riccio recante la data 13 marzo 1996 e trasmessa dal Col. Obinu direttamente al magistrato assegnatario del procedimento originato dalle propalazioni della fonte “*Oriente*”. La relazione in argomento – vale evidenziare - non contiene riferimento alcuno all'incontro, risalente ad oltre quattro mesi prima, tra la fonte “*Oriente*” ed il Provenzano. Taluni passaggi, piuttosto, risultano deliberatamente ambigui. Essa, invero, genericamente rassegna una disponibilità all'incontro comunicata dal Provenzano all'Ilardo (e dallo stesso latitante subordinata, “*nei primi giorni del gennaio 1996*”, ad una previa riunione tra il medesimo Ilardo ed altri esponenti mafiosi) ed ulteriormente indugia nella indeterminatezza, in particolare omettendo di dare atto del pregresso e di rendere esplicito come la disponibilità accordata dal Provenzano fosse da riferire ad un ulteriore incontro, essendo il primo già avvenuto ⁽⁵⁵⁾.

Nell'ambito del medesimo procedimento, pertanto, alla continuità e completezza di informazione garantite dalla D.I.A. si è contrapposto il silenzio lungamente serbato dal R.O.S. sia in ordine all'imminenza di un probabile incontro con il Provenzano sia in ordine all'effettiva realizzazione dell'incontro sia in ordine al novero degli importanti elementi acquisiti dalla fonte in occasione dello stesso.

Ciò costituisce emergenza oggettiva indiscutibile.

⁵⁴ Al riguardo vale rimarcare come la oggettiva valenza degli esiti del servizio di osservazione documentati nella relazione del 31.10.1995 risulta riconosciuta dallo stesso Col. Obinu in più di un passaggio dell'interrogatorio del 23.11.2007.

⁵⁵ V. relazione di servizio del 13.3.1996, in faldone 12, vol. 1.

Non è chi non veda, poi, come siffatto mutamento di linea nel rapporto con la magistratura inquirente sia assolutamente incongruo rispetto ad un evento lungamente ricercato nonché rispetto alla entità e rilevanza delle acquisizioni conseguite al verificarsi dell'evento medesimo.

La condotta in argomento, inoltre, risulta assunta violando le direttive impartite dal Procuratore della Repubblica di Palermo.

Sono in atti - acquisite dall'organo inquirente presso la Segreteria Particolare del Procuratore della Repubblica di Palermo - le circolari, le note e le missive al tempo diramate in tema di ricerca dei latitanti. I documenti suddetti danno contezza delle puntuali disposizioni impartite dal Procuratore della Repubblica dott. Giancarlo Caselli al fine di verificare, con idonea cadenza periodica, *“lo stato delle ricerche”* dei latitanti e di recepire e valutare *“ tutte le eventuali iniziative da sviluppare”* presentate e suggerite dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine preposte all'attività di ricerca. Sin dal novembre 1994, in particolare, risultano ciclicamente convocati in riunione – per l'attuazione dei suindicati obiettivi di verifica e confronto investigativo nonché di coordinamento - tutti i vertici delle Forze dell'Ordine. Una nota del Procuratore della Repubblica dà atto di una riunione allo scopo tenuta in data 28 ottobre 1995. Alla stessa risulta invitato a partecipare (eventualmente delegando *“uno o più rappresentanti del proprio ufficio”*) anche il Comandante del R.O.S. La circostanza certamente conferma come – proprio in prossimità degli eventi del 31 ottobre 1995 - assolutamente esplicito, attuale e conosciuto dai vertici del R.O.S. fosse l'obiettivo di compiuto monitoraggio con determinazione perseguito dalla Procura della Repubblica di Palermo con riguardo alla attività di ricerca dei latitanti svolta dalle Forze dell'Ordine.

Siffatte emergenze maggiormente rimarcano la inverosimiglianza e la contraddittorietà delle versioni che in ordine al tema in argomento, con dichiarazioni peraltro tra loro non sempre esattamente sovrapponibili, hanno reso il Gen. Mori ed il Col. Obinu.

In adesione ad una esigenza di completezza, pare opportuno qui riprendere i medesimi passi degli interrogatori del Gen. Mori e del Col. Obinu già esaminati e valutati da questo Giudice in sede di rigetto della precedente istanza di archiviazione nonché quanto affermato dal Col. Riccio nel corso della escussione resa al P.M. il 31.10.2001.

In particolare, rendendo dichiarazioni al P.M. in data 1.4.2003, il Gen. Mori ha definito tempestivo e continuo, seppure informale, il flusso delle informazioni rese alla Procura della Repubblica di Palermo e di Caltanissetta in ordine al *“contatto Riccio – Ilardo”* ed ha indicato, quali diretti interlocutori, il dott. Caselli ed il dott. Tinebra (così Mori: *“...già il*

contatto Ilardo – Riccio era attività a loro nota sia per quanto era già stato riferito sia perché li avevamo informati anche noi tempestivamente e continuamente, seppure informalmente”).

Richiesto di precisare se i magistrati palermitani fossero stati portati a conoscenza dell'incontro che avrebbe dovuto aver luogo tra Ilardo ed il latitante Provenzano in Mezzojuso il 31.10.1995 (P.M: *“...quando ci fu questa possibilità di catturare Provenzano, così come ve la prospettò Riccio, mi pare di ricordare, lei ha detto, qualche giorno prima rispetto all'evento che si doveva verificare, voi avete informato la magistratura palermitana o...visto che si doveva svolgere in territorio palermitano l'incontro”*), il Gen. Mori ha indicato il Col. Obinu quale più idoneo interlocutore (Mori: *“Sì certo. Guardi bisognerebbe chiedere al colonnello Obinu che è qua, perché poi io delegai, io ero vice Comandante, insomma, mi interessavo un po' di tutta [inc.] attività a livello nazionale del R.O.S. e quindi fu Obinu e Damiano che furono gli operatori sul terreno di questa vicenda qua, quindi...”*) ed ha precisato che un costante rapporto di informazione quest'ultimo ufficiale intratteneva con il dott. Pignatone (Mori: *“...io ho sempre saputo da Obinu che il dott. Pignatone veniva informato con carattere di continuità su tutta la vicenda”*).

Più avanti, al P.M. che lo invitava a rammentare se, allorquando l'incontro con il Provenzano ebbe effettivamente luogo, i magistrati furono informati del fatto (P.M: *“...lei riesce a ricordare, se ed eventualmente quando rispetto all'incontro...?”*), il Gen. Mori ha dichiarato di non possedere un ricordo preciso al riguardo e, ancora una volta, ha indicato quali utili interlocutori il Col. Obinu ed il Cap. Damiano (Mori: *“Con precisione, no. Le ripeto, insomma, io ero sempre informato de relato dai miei ufficiali che erano sul posto che erano, ripeto, Damiano e Obinu, quindi loro sicuramente potranno essere precisi su questo particolare”*).

In ordine al tema in esame non risulta proposta al Col. Obinu, nel corso dell'interrogatorio in data 1.4.2003, alcuna domanda.

L'argomento risulta trattato, invece, nell'ambito della precedente audizione del 5 marzo 2002. In quella data, il Col. Obinu – assunto a sommarie informazioni – ha affermato che la Procura di Palermo veniva aggiornata *“circa il flusso di notizie in evoluzione”*; che a riferire periodicamente ai magistrati della Procura di Palermo era il Col. Riccio; che quell'ufficiale relazionava al dott. Pignatone ed al Procuratore dott. Caselli.

Richiesto di riferire se i magistrati palermitani fossero stati avvisati del probabile incontro tra Ilardo ed il latitante Provenzano e se, comunque, il R.O.S. si fosse posto o meno il problema di informare l'A.G., il Col. Obinu ha affermato di non ricordare e di essere tuttavia propenso ad escludere che l'A.G. fosse stata previamente informata trattandosi di un *“mero momento di*

polizia giudiziaria” (Obinu: “...tendo ad escluderlo perché era un mero momento di polizia giudiziaria, oltretutto stavamo tentando di ...ipotizzando un’azione o non ipotizzandola per la cattura del latitante...quindi nella piena autonomia della polizia giudiziaria, non c’era necessità di svolgere attività di natura tecnica, per cui si richiedeva l’autorizzazione, eccetera. Quindi ... prima assolutamente tendo ad escludere che venne avvisata l’autorità giudiziaria di questa ipotesi di incontro, se non ricordo male ... dopo è possibile”).

Analogamente caratterizzata da ipotesi e imprecisioni nel ricordo è la risposta resa alla domanda del P.M. che chiedeva se l’A.G. fosse stata o meno informata della circostanza che l’incontro tra Ilardo ed il latitante Provenzano aveva avuto luogo (Obinu: *“immediatamente non penso, comunque non lo ricordo bene, se lo ha fatto [il riferimento è al Riccio], io penso che sia in grado di ricordarlo”*).

Sul punto, va subito dato atto, il Col. Riccio ha dichiarato di non aver stilato alcuna relazione di servizio in ordine agli eventi di Mezzojuso perché in tal senso richiesto dal Gen. Mori alla presenza del Col. Obinu e del Col. Ganzer ⁽⁵⁶⁾ e di essersi tuttavia determinato a portare a conoscenza il dott. Pignatone sia dell’imminenza del probabile incontro tra la fonte *“Oriente”* ed il Provenzano sia dell’effettiva realizzazione dello stesso.

Nell’ambito della attività di integrazione istruttoria sono stati escussi a sommarie informazioni sia il dott. Giancarlo Caselli, al tempo Procuratore della Repubblica di Palermo, sia il dott. Giuseppe Pignatone, magistrato assegnatario del procedimento originato dalle propalazioni della fonte *“Oriente”* e finalizzato, in termini di assoluta priorità, alla ricerca ed alla cattura del latitante Provenzano Bernardo (in ordine alla genesi del procedimento il dott. Pignatone ha precisato: *“era una fonte che aveva iniziato... che collaborava personalmente con il RICCIO, che aveva già consentito di raggiungere dei risultati alla Procura di Genova, che aveva attivato delle intercettazioni anche nel territorio siciliano, probabilmente c’era stato un contatto telefonico pregresso fra il Procuratore CASELLI e i magistrati genovesi, mi pare ricordare dottore MACHIAVELLO o qualcosa del... un nome simile, e a questo punto la Procura di Genova e la D.I.A. che seguiva a livello romano le operazioni, le attività, avevano deciso di coinv... di trasferire l’attività in capo alla Procura di Palermo perché l’obiettivo base di questa attività era la ricerca e la cattura di Bernardo PROVENZANO”*) ⁵⁷.

Il dott. Caselli ed il dott. Pignatone hanno escluso di aver avuto contezza alcuna sia del noto incontro avvenuto in Mezzojuso il 31 ottobre 1995 sia delle importanti acquisizioni inerenti

⁵⁶ V. s.i.t. rese dal Col. Riccio Michele al P.M. in data 31.10.2001.

⁵⁷ V. s.i.t. rese dal dott. Pignatone al P.M. in data 2.11.2007, trascrizione integrale.

gli *“altri presenti che avevano organizzato l’incontro e che custodivano in quel momento, gestivano la latitanza del PROVENZANO”* ⁽⁵⁸⁾.

Il dott. Pignatone, in particolare, ha confermato il contenuto della propria relazione di servizio del 30.4.2003 ed ha così dichiarato: *“superata la prima fase in cui sembrava imminente la possibilità di cattura, mano mano fu per circa un anno, un anno e mezzo quanto è durata questa vicenda, si è sempre rimasti in attesa di una riunione che il PROVENZANO avrebbe dovuto fissare, a cui la fonte avrebbe dovuto partecipare, avvisando preventivamente RICCIO e quindi mettendo in moto un meccanismo di possibile cattura, discutendo le possibilità di intervenire senza scoprire la fonte, che a un certo punto la fonte accettava, stando a quello che mi disse RICCIO, di essere pure arrestata pur di arrivare al dunque della situazione, in un certo momento addirittura si disse che la riunione avrebbe dovuto essere una specie di riunione plenaria, cioè con la presenza di altri latitanti tra cui i due più importanti a quell’epoca io seguivo come ricerche, cioè BAGARELLA e BRUSCA, ma questa riunione, finché ci sono stato io, cioè fino al 16 marzo, non si è realizzata o perlomeno non mi è stata... non ne ho saputo niente”*.

Gli elementi in atti indubbiamente impongono di privilegiare la ricostruzione resa dal dott. Caselli e dal dott. Pignatone.

Hanno natura documentale gli elementi che evidenziano - sin dall’ultima decade del mese di ottobre 1995, in coincidenza con il transito del Ten. Col. Riccio dalla D.I.A. al R.O.S. - la sopravvenuta interruzione del puntuale collegamento informativo (la *“rarefazione delle carte”* ⁵⁹) originariamente instaurato, nell’ambito del procedimento denominato *“scacco al re”*, con l’Ufficio di Procura.

La risultanza, la cui efficacia dimostrativa è palese, è stata già delineata e valutata.

Ma v’è di più.

Nel corso della deposizione resa dal dott. Pignatone al Pubblico Ministero è emerso un argomento dotato di grande forza logica e, pertanto, indiscutibilmente risolutivo.

Il dott. Pignatone ha dato atto – in aderenza alle risultanze documentali acquisite a questo procedimento – delle plurime deleghe d’indagine conferite alla D.I.A. affinché venissero compiutamente sviluppate le indicazioni inerenti soggetti che *“anche indirettamente”* avrebbero potuto *“portare a Provenzano”*.

In particolare, è in atti – ed è stata richiamata dal P.M. nel corso della escussione in argomento – una informativa della D.I.A. in data 8.9.1995 che conclusivamente rassegna, in

⁵⁸ V. testo della puntuale domanda posta dal P.M. al dott. Caselli; s.i.t. del 29.10.2007, trascrizione integrale.

⁵⁹ V. s.i.t. del dott. Pignatone al P.M. in data 2.11.2007, cit.

ottemperanza alla delega conferita dal magistrato inquirente dott. Pignatone, una richiesta di intercettazioni su *“personaggi del bagherese”*.

Interloquendo in merito, il dott. Pignatone ha così affermato: *“...Mi ricordo perché a un certo punto dico almeno, visto che si fanno dei nomi, delle indicazioni di persone che comunque dovrebbero anche indirettamente portare a PROVENZANO, almeno su questi lavoriamo. Questo era il senso”*.

È in atti, altresì, la delega cui quella informativa è correlata.

È una delega in data 21 giugno 1995 - la cui valenza è stata apprezzata nel corso della presente trattazione – che documenta le modalità operative dell’Ufficio di Procura, all’evidenza improntate a cristallina e fruttuosa ottica inquirente.

Come si è già avuto modo di evidenziare, il dott. Pignatone ha estrapolato da una precedente informativa della D.I.A. i dati immediatamente funzionali alla ricerca del latitante Provenzano, ha disposto rapide identificazioni (segnatamente nei confronti di soggetti risultanti *“in contatto più o meno diretto con il Provenzano”* ed indicati in Greco Nicola, Vaccaro Lorenzo ed in altra persona costituente *“il canale utilizzato dal Vaccaro Domenico”*) ed impartito direttive in ordine al sollecito avvio di ulteriori mirate indagini e di attività tecniche di intercettazione (testualmente: *“Poiché tutti costoro sarebbero poi in contatto più o meno diretto con il PROVENZANO, la S.V. vorrà valutare, d’intesa con questo Ufficio di Procura, la possibilità e la opportunità di ulteriori specifiche indagini, anche di natura tecnica”*).

Orbene, in ragione di siffatte comprovate premesse, il dott. Pignatone, nel ribadire con fermezza di non essere stato in alcun modo informato dal R.O.S. in merito alla *“riunione di Mezzojuso”* ed alla identità dei partecipanti alla stessa, ha affermato che, ove ne avesse avuto cognizione, avrebbe certamente *“attivato qualcosa di più”* ed ha, al riguardo, allegato la seguente motivazione: *“...ho tentato di farlo con riferimento qua a VACCARO e ai canali diretti, figuriamoci se avessi saputo chi si era incontrato con PROVENZANO!”*.

Questo, nella sua interezza, il passo di interesse della deposizione in esame:

P.M.: ...gliela leggo per vedere se è la stessa che lei sta esibendo, oggetto: Procedimento penale contro **CASTELLO Simone**, Operazione **Scacco al Re**. Leggo testualmente: *Con riferimento all’oggetto e alle precedenti note dei Centri Operativi Dia di Palermo e di Genova, invito la S.V. a voler disporre la più sollecita identificazione di **GRECO Nicola**, **VACCARO Lorenzo** e della persona indicata nella*

nota del Centro Operativo di Genova del 27 aprile '95 come il canale utilizzato...

PIGNATONE: Esatto, è questa qua.

P.M.: ...da **VACCARO Domenico**. *Poiché tutti costoro sarebbero poi in contatto più o meno diretto con il **PROVENZANO**, la S.V. vorrà valutare di intesa con questo Ufficio di Procura, la possibilità e l'opportunità di ulteriori specifiche indagini, anche di natura tecnica...*

PIGNATONE: Esattamente ed è...

P.M.: ...21 giugno 1995.

PIGNATONE: ...a mano, a mano, perché evidentemente io l'ho scritta nel computer di casa, poi l'ho portata in ufficio e quando l'ho consegnata c'ho messo la data a mano e le uniche cose che sono rimaste sono appunto l'appunto, ora ci vuole, l'appunto e questa lettera perché scritta nel computer di casa. C'erano appunti manoscritti che ho distrutto e poi ovviamente ogni volta che io ho cambiato computer ho fatto il backup del precedente e quindi questo è il motivo per cui mi sono ritrovato l'appunto che ho consegnato, fermo restando che ho la certezza assoluta che della riunione di **Mezzojuso** nei termini ormai acquisiti, io non ne avevo mai saputo nulla.

P.M.: Né come ha detto dei, tanto meno, dei partecipanti?

PIGNATONE: Assolutamente, altrimenti ora ci vuole, avremmo attivato come Procura qualcosa di più... ho tentato di farlo con riferimento qua a VACCARO e ai canali diretti, figuriamoci se avessi saputo chi si era incontrato con PROVENZANO!

La forza dell'argomento è tale da non esigere esplicitazione alcuna.

Ed è convincimento di questo Giudice che in quello stesso argomento risiedono, altresì, le ragioni che hanno indotto il R.O.S. a non rappresentare all'Ufficio di Procura l'imminente probabile incontro della "fonte" con il Provenzano né l'effettiva realizzazione dell'evento né gli importanti elementi acquisiti dalla "fonte" in occasione dell'evento medesimo.

Ove tempestivamente offerto alla cognizione della D.D.A. della Procura di Palermo, il patrimonio di informazioni acquisito dalla *fonte Oriente* sarebbe stato certamente verificato, approfondito e sviluppato.

Ed ancor prima, ove informata dell'imminenza di un probabile incontro della "fonte" *Oriente* con il latitante, la Procura di Palermo, in attuazione di una linea operativa palesata e fondatamente prevedibile, certamente avrebbe richiesto al R.O.S. un intervento orientato ad *"assicurarsi l'arresto del Provenzano e anche della fonte e immediatamente dopo la collaborazione della fonte"*.

Al riguardo, in termini di assoluta chiarezza, alla domanda del P.M. sul tema (P.M: *"nel caso in cui si fosse realizzata una riunione con la presenza della fonte e di PROVENZANO? Cioè nel caso in cui si fosse realizzata questa riunione, secondo quello che venne rappresentato, se venne rappresentato qualcosa, come si doveva agire?"*), il dott. Pignatone ha risposto affermando: *"La tesi ovviamente che portava avanti la Procura, era che in questo caso per raggiungere tutti i risultati possibili, bisognava... la soluzione ottimale dal punto di vista della Procura era assicurarsi l'arresto e con... del PROVENZANO e anche della fonte e immediatamente dopo la collaborazione della fonte. Questa era la posizione della Procura, intendendo in Procura il dottore CASELLI ed io"* ⁽⁶⁰⁾.

Né vale obiettare che integrava *"un mero momento di polizia giudiziaria"*, come tale sottratta alla preventiva cognizione e valutazione della magistratura inquirente, la predisposizione o meno di un intervento finalizzato alla cattura del latitante (così Obinu: *"...era un mero momento di polizia giudiziaria, oltretutto stavamo tentando di ...ipotizzando un'azione o non ipotizzandola per la cattura del latitante...quindi nella piena autonomia della polizia giudiziaria, non c'era necessità di svolgere attività di natura tecnica, per cui si richiedeva l'autorizzazione, eccetera. Quindi ... prima assolutamente tendo ad escludere che venne avvisata l'autorità giudiziaria di questa ipotesi di incontro, se non ricordo male ... dopo è possibile"*).

La inconsistenza dell'argomento – già rilevabile sulla scorta delle richiamate puntuali direttive impartite dal Procuratore Capo della Repubblica di Palermo - è rimarcata dalla

⁶⁰ V. s.i.t. rese dal dott. Giuseppe Pignatone, cit.

seguinte chiara affermazione del Gen. Cavallo, al tempo Comandante il N.O. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo: *“Sì, sì, continui rapporti con i Magistrati, non c’era, non ci può essere un’attività di ricerca di iniziativa e basta, perché si va a dare fastidio alle altre Forze di Polizia, agli altri organismi che stanno lavorando, quindi qualunque attività era sempre comunque partecipata al Magistrato”* ⁽⁶¹⁾.

Il silenzio del R.O.S. non può ritenersi casuale, né frutto di inefficienza o di carenze organizzative.

Converge e pienamente si salda, piuttosto, con la condotta di inerzia investigativa accertata ed ascrivibile ai vertici del Raggruppamento i cui pregiudizievole effetti ha certamente consolidato ed amplificato.

§

Le acquisizioni istruttorie delineate nell’ambito della presente trattazione impongono la declaratoria di inammissibilità dell’atto di opposizione proposto da Mori Mario e Obinu Mauro e l’archiviazione del procedimento nei confronti di Riccio Michele.

Il delitto di calunnia ipotizzato non sussiste.

Ritiene il decidente – ribadendo quanto in esordio affermato - che i convergenti elementi di giudizio in atti diano oggettiva contezza delle reiterate omissioni che, nell’ambito delle investigazioni finalizzate alla ricerca ed alla cattura del latitante Provenzano Bernardo e nell’arco temporale preso in considerazione dal procedimento, hanno contrassegnato l’attività istituzionale degli Ufficiali del R.O.S. preposti all’attività di polizia giudiziaria.

I medesimi elementi di giudizio evidenziano, altresì, come la accertata condotta omissiva sia risultata oggettivamente volta a salvaguardare lo stato di latitanza di Provenzano Bernardo e, nella stessa ottica, a preservare dalle iniziative della magistratura inquirente gli associati mafiosi Napoli Giovanni e La Barbera Nicolò che quella latitanza hanno lungamente gestito.

Non è chi non veda, poi, come dalla condotta suddetta siano derivati, in termini oggettivi, effetti di rafforzamento della organizzazione mafiosa *cosa nostra*.

Già soltanto aver preservato dalle indagini i citati Napoli Giovanni e La Barbera Nicolò ha consentito alla associazione criminale di continuare a disporre di contributi essenziali e non immediatamente fungibili.

Al riguardo, è appena il caso di rilevare come nel gennaio 2001, ben cinque anni dopo i noti eventi di Mezzojuso, in quello stesso ambito territoriale che già nell’ottobre 1995 era stato individuato quale *“punto nevralgico dell’attività del Provenzano”* ⁽⁶²⁾ - ed in particolare in quella stessa masseria di contrada Giannino che Ilardo aveva indicato quale *“fattoria”* di

⁶¹ V. s.i.t. del Gen. Gianfranco Cavallo del 27.11.2007, cit.

⁶² V. s.i.t. Gen. Nunzella Mario, cit.

proprietà del *CONO* - La Barbera Nicolò sia stato tratto in arresto unitamente al latitante Spera Benedetto e, nella circostanza, trovato in possesso di corrispondenza (proveniente dai familiari di Provenzano Bernardo) comprovante il persistente suo diretto rapporto con il Provenzano (63).

Della natura e della entità degli effetti originati dalla condotta omissiva suddetta gli Ufficiali del R.O.S. erano certamente consapevoli. Univocamente depongono, al riguardo, la indiscussa esperienza dagli stessi maturata in materia di criminalità organizzata ed in particolare la specifica competenza acquisita in ordine alle dinamiche relazionali ed organizzative della associazione *cosa nostra*.

L'itinerario argomentativo svolto e le conclusioni rassegnate muovono da un contesto istruttorio che questo Giudice valuta compiutamente formato.

Non si ravvisano lacune investigative né circostanze che esigano ulteriore approfondimento.

Quanto al supplemento d'indagine richiesto con l'atto di opposizione, ritiene il decidente che i temi in ordine ai quali si assume l'esigenza di una integrazione probatoria non siano idonei ad incidere concretamente sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari e non sempre siano, inoltre, strettamente inerenti alla *notitia criminis*.

Ne consegue che l'opposizione proposta deve dichiararsi inammissibile e che la decisione può essere adottata senza che sia necessario instaurare il contraddittorio.

Ha statuito la Suprema Corte, invero, che gli elementi di specificità previsti tassativamente dall'art. 410 c.p.p. (consistenti nella indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova) devono caratterizzarsi per la pertinenza, cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato, e la rilevanza, cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività d'indagine compiuta e che, pertanto, è preclusa l'instaurazione del contraddittorio ed il giudice è legittimato alla decisione con ordinanza *de plano* ogni qualvolta "*constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull'esito delle indagini che non gli è consentita nella deliberazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano 'ictu oculi' irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla notitia criminis o sull'attività di indagine già svolta dal Pubblico Ministero*" (così Cass., sez. I, 20 gennaio 2004, 1367).

Con riguardo all'ulteriore profilo accennato in sede di opposizione, segnatamente inerente l'incompetenza funzionale di questo Giudice *ex art. 11 c.p.p.* ("*Sul punto, nel silenzio del requirente, la difesa degli odierni oppositori sollecita sin d'ora il Decidente a trarne le imprescindibili conseguenze procedurali*"; v. atto di opposizione pag. 4), ritiene questo Giudice che la questione sia priva di fondamento. Secondo il consolidato insegnamento della

⁶³ V. atti inerenti l'arresto in Mezzojuso, in data 30.1.2001, di Spera Benedetto, La Barbera Nicolò e Di Noto Vincenzo; faldone 13, vol. 5.

Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, il citato art. 11 c.p.p. contempla una eccezione alla disciplina ordinaria in tema di competenza territoriale e, pertanto, la disposizione opera - escluse essendo applicazioni estensive - *“unicamente nei casi in cui un magistrato assuma la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato in procedimento che, secondo i criteri ordinari ricadrebbe nella competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato predetto esercita od esercitava all’epoca del fatto le sue funzioni”* (v. Cass. Pen., Sez, I, 20 giugno 1996, Trovato). Nella fattispecie, la dott.ssa Teresa Principato, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo all’epoca dei fatti oggetto del presente procedimento, non ha mai assunto la veste di persona sottoposta ad indagini né quella di persona offesa dal reato (qualità in alternativa ipotizzate dagli oppositori in relazione alla allegazione di Riccio Michele secondo la quale la dott.ssa Principato avrebbe avanzato la richiesta di *“sfumare”* o anche *“omettere”* nell’informativa denominata *Grande Oriente* l’incontro in Roma, in data 2.5.1996, tra Ilardo ed i magistrati della Procura di Palermo e della Procura di Caltanissetta). Tornando al merito della istanza di archiviazione in esame, ritiene questo Giudice che la stessa sia da accogliere anche con riguardo alla posizione del Gen. Subranni Antonio. Osserva il Giudice, preliminarmente, che l’attività integrativa d’indagine ha condotto alla acquisizione di elementi di prova che fortemente incrinano l’attendibilità del Gen. Subranni. Il Subranni, invero, nel corso dell’unica audizione resa al P.M. nell’ambito del presente procedimento, nel negare la paternità della decisione di aggregare il Ten. Col. Riccio al R.O.S. (nell’ottobre 1995 il Riccio, rientrato nei ranghi dell’Arma dei Carabinieri era stato assegnato al Reggimento a cavallo della Divisione Palidoro della quale il Gen. Subranni era il Comandante), ha perfino escluso di avere avuto a quel tempo contezza dell’attività che il Riccio stava svolgendo sulla scorta dell’apporto informativo offertogli da Ilardo Luigi. Questi i passi di interesse della audizione del Gen. Subranni:

PM: E’ stata una sua scelta?

SUBRANNI: No, no, perché.. perché (inc.).

PM: No, no, scusi quella di assegnarlo, di aggregarlo al ROS, è stata una sua scelta?

SUBRANNI: Non credo che me lo abbiano detto di mandarlo al ROS perché non aveva nessun motivo di stare.. perchè lo stesso giorno (inc.) avevo visto la data Ottobre ’95 è passato al ROS.

PM: Cioè gliel'hanno detto chi, glielo hanno chiesto chi?

SUBRANNI: Ma è stato il comando generale credo.. è il comando generale.. e quindi è passato al ROS nel '95 per tornare poi.. ecco un mese prima che andassi in pensione e tornare.. nel Giugno del '96 è stato restituito alla Divisione PALIDORO... (inc.) posso (inc.) questo passaggio.

(...)

PM: Ma mi dica una cosa, quando fu assegnato alla Divisione PALIDORO e aggregato al ROS..

SUBRANNI: Sì.

PM: ..e.. voi eravate già a conoscenza dell'indagine che lui alla DIA aveva con ILARDO?

SUBRANNI: Non lo sapevo io.. può darsi (inc.) delle cose importanti da fare che sia stato in Sicilia a fare qualche lavoro importante lo sapevo, così ma non prestavo eccessiva cura perché non avevo la possibilità, mi creda sulla.. quindi..

PM: Non aveva la possibilità cosa?

SUBRANNI: ..di seguire..

(...)

PM: Lei diceva che immaginava, se non ho capito male, che l'argomento potesse essere..

SUBRANNI: Sì, sì, (inc.) che si trattasse di questo.

PM: E sulla base di cosa lo..

SUBRANNI: Lo immaginavo perché credevo che lei fosse impegnato in questi lavori qua.. questo l'ho detto perché sono abituato a parlare così con i magistrati.

PM: Sulla base quindi di notizie di stampa?

SUBRANNI: Si, si.. di stampa credo ma di mesi fa, di molto tempo fa, una cosa del genere, immaginavo.. se (inc.) mi preparavo un po' meglio, i diversi passaggi non me li ricordo bene.

Le convergenti deposizioni del Gen. Nunzella e del Gen. Ganzer decisamente smentiscono la versione resa dal Gen. Subranni, all'evidenza orientata ad accreditare la propria assoluta estraneità al fatto delittuoso ipotizzato nei suoi confronti nell'ambito del presente procedimento.

Sia il Gen. Nunzella sia il Gen. Ganzer hanno attribuito al Gen. Subranni, nella qualità di Comandante della Divisione Palidoro, la decisione di aggregare il Ten. Col. Riccio al R.O.S. ed hanno affermato che siffatta opzione muoveva dalla riconosciuta e condivisa esigenza di consentire al suddetto ufficiale di proseguire l'attività di ricerca dei latitanti originata dall'apporto informativo offertogli da Ilardo Luigi.

Questo il passo di interesse della escussione del Gen. Nunzella:

*P.M.: (...) Senta Generale, lei ha ricordo durante il periodo a cui stiamo facendo riferimento, di una indagine del R.O.S. che nasceva dalle confidenze di un mafioso, tale **Luigi ILARDO**, ad un Ufficiale dei Carabinieri, il Colonnello **Michele RICCIO**?*

*NUNZELLA: Sì, sì, ricordo benissimo questo fatto, **Michele RICCIO** Tenente Colonnello, allora considerato insomma un ottimo investigatore, proveniente dalla DIA, era venuto dalla DIA, era stato poi assegnato al Comando della Divisione Palidoro in particolare incardinato presso il Reggimento a Cavallo e poi fu assegnato, fu dato diciamo così in appoggio operativo al R.O.S. per continuare un'attività di ricerca di latitanti per effetto di conoscenze che lui si era portato appresso da là, da quando prestava servizio nella DIA.*

P.M.: La paternità di questa scelta di comunque aggregarlo al R.O.S. per fargli continuare questa attività, di chi è?

*NUNZELLA: E' del Generale **SUBRANNI**, Comandante della Divisione, della Divisione Palidoro che già per l'esperienza che aveva, sia del settore*

*perché era stato impegnato notevolmente qui in Sicilia il Generale **SUBRANNI** a suo tempo il Comandante del R.O.S. e per la conoscenza anche che aveva del Colonnello **RICCIO** dell'intento allora generale di arrivare a mettere le mani addosso a questi storici latitanti, quindi sembrava opportuno sfruttare questa conoscenza e non farla perdere nel...*

P.M.:

*Nel momento, nel momento in cui viene aggregato al R.O.S., lei nella sua qualità di Comandante del R.O.S. allora, di cosa viene a conoscenza circa la natura e i risultati che aveva già conseguito questo rapporto tra il confidente e il **RICCIO**?*

NUNZELLA:

Be', sembrava un collegamento abbastanza concreto, positivo insomma perché chiaramente il reparto di eccellenza della DIA non lasciava dubbi sulla rispondenza insomma della informazione e meritevole quindi di essere approfondita, di essere seguita sia pure con i dovuti accorgimenti essendo del tutto nuovo questo settore, ma opportuno, quanto mai opportuno sfruttarlo insomma, non avemmo alcuna riserva mentale se non quella di procedere, legato un po' alla caratterialità forse del soggetto, con maggior... secondo lo stile del R.O.S. che è quello di essere più, molto più accorto nelle proprie azioni, per essere certi poi del risultato, di non essere impulsivi, cioè garibaldini, ecco, però era meritevole di sfruttamento la strada, poi con le dovute attenzioni dovuta anche alla serietà degli Ufficiali che partecipavano, che controllavano queste attività.

P.M.:

E in particolare chi erano questi Ufficiali che...

NUNZELLA:

*Ma gli fu affiancato un Ufficiale che aveva ed ha una stima di grande rilievo, di grande spessore, che era **OBINU**, il Maggiore **OBINU** oggi Colonnello, il quale per la sua quadratura mentale e per la sua serietà, serviva insomma di appoggio concreto e di relazione anche con le Sezioni del luogo, quindi siciliane che poi dovevano materialmente eseguire i servizi.*

Quanto alla escussione del Gen. Ganzer, questo il passo inerente al profilo in trattazione:

P.M.: *(...) Lei nel periodo che interessa maggiormente in questo procedimento, quindi diciamo il secondo semestre del '95 e tutto il '96, ebbe notizia di un'indagine relativa allo svilupparsi di un rapporto confidenziale tra un mafioso del nisseno, **ILARDO Luigi** e un Colonnello dei Carabinieri **Michele RICCIO**?*

GANZER: *Ne ebbi notizia in termini diversi che preciserò, prima in qualità di Comandante del Reparto Analisi ed ufficiale più elevato in grado, Colonnello dopo il Vicecomandante Colonnello **MORI**, poiché il Reparto Analisi, pur non conducendo attività operative, veniva aggiornato su tutte le attività di contrasto della criminalità organizzata comune del Raggruppamento; successivamente dall'estate del 1996 con il trasferimento ad altro incarico, anzi ad altra sede del Tenente Colonnello **OBINU**, mi occupai più direttamente, poi potrò precisarlo in quali termini, delle indagini conseguenti alla collaborazione informativa prestata da **ILARDO** al collega **RICCIO**. Ritornando quindi alla prima fase, ero aggiornato non perché avessi una diretta competenza investigativa, che veniva assolta, che veniva diretta dal Vicecomandante Colonnello **MORI** e dal Comandante del 1° Reparto, già Tenente Colonnello mi sembra o Maggiore Anziano, **OBINU**, per cui ero stato posto a conoscenza del rapporto confidenziale che il collega **RICCIO** continuava a ricevere da una fonte, fonte che era stata da lui ampiamente gestita, ampiamente trattata durante la pregressa permanenza alla D.I.A. e che lo stesso **RICCIO** per quanto mi consta, aveva suggerito di coltivare ulteriormente, in modo particolare per la ricerca del latitante **PROVENZANO** ma anche per altre ipotesi di attività di contrasto a Cosa Nostra. **RICCIO** era stato trasferito al rientro dalla D.I.A., rientro per la verità per lui piuttosto traumatico, al comando dell'allora Divisione Palidoro, mi sembra Reggimento a Cavallo, aveva prospettato questa opportunità di sviluppare ulteriormente delle attività sulla base di spunti, di apporti confidenziali informativi al Comandante della Divisione, Generale **SUBRANNI** che sempre per quanto mi consta si era limitato a dare la sua*

*disponibilità di Comandante della grande unità da cui dipendeva anche il R.O.S., a lasciare una libertà di movimento a **RICCIO** rispetto a quello che era il suo incarico formale del momento, incarico d'ufficio Reggimento a Cavallo e quindi di poter offrire su apporto informativo, apporto informativo della fonte **ILARDO** al Raggruppamento.*

Ciò nonostante, ritiene questo Giudice che le argomentazioni svolte dal P.M. con la richiesta di archiviazione siano da condividere.

Al ruolo istituzionale del Gen. Subranni non erano correlate competenze in materia di polizia giudiziaria. Non rientravano nella sfera di intervento propria della carica di Comandante della Divisione Palidoro le valutazioni e le determinazioni inerenti l'attività d'indagine finalizzata alla ricerca ed alla cattura di Provenzano Bernardo né quelle inerenti l'approfondimento e lo sviluppo investigativo del patrimonio di dati acquisito in ordine ai luoghi ed ai soggetti frequentati dal predetto latitante. Né gli elementi in atti consentono di sostenere che il Gen. Subranni abbia, travalicando le prerogative correlate alla sua posizione istituzionale, comunque determinato o rafforzato la condotta oggetto della imputazione elevata nei confronti del Gen. Mori Mario e del Col. Obinu Mauro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e ss. c.p.p. e 125 D. L.vo 271/89

Dichiara inammissibile l'opposizione proposta nell'interesse di Mori Mario e Obinu Mauro.

Dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti di Riccio Michele in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p.

Dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti di Subranni Antonio in ordine al reato di cui gli artt. 378 c.p. e 7 D.L. 152/91, così diversamente qualificato già con ordinanza di rigetto della precedente istanza di archiviazione il fatto di reato oggetto di iscrizione.

Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo 19 settembre 2011

Il Giudice per le indagini preliminari

(dott.ssa Maria Pino)